

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7185 R	20 settembre 2018	ISTITUZIONI / CANCELLERIA DELLO STATO
Concerne		

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio 20 aprile 2016 concernente la revisione della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)

INDICE

1. INTRODUZIONE	7
a. Natura e obiettivi della revisione	7
b. Procedura di consultazione	7
c. Riorganizzazione del settore dei diritti politici	8
2. LAVORI DELLA COMMISSIONE	8
a. L'istituzione e l'operato della Sottocommissione "Revisione LEDP"	8
b. L'esame del plenum commissionale e la decisione di allestire un rapporto unico	9
c. Informazioni tecnico-formali circa il capitolo 3 "Commento sui singoli articoli"	10
3. COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI	11
TITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE	11
art. 1 "Campo di applicazione; definizione"	11
TITOLO II - DIRITTI POLITICI	11
art. 2 "Diritto di voto, a) in materia comunale", art. 3 "b) in materia cantonale", art. 4 "c) in materia federale" nuova LEDP / art. 30 "5. Ticinesi all'estero" Cost. TI: questione dei ticinesi/svizzeri all'estero	11
<i>La maggioranza della Commissione</i>	12
<i>La minoranza 1 della Commissione</i>	13
<i>La minoranza 2 della Commissione</i>	14
art. 5 "Catalogo elettorale; a principio": consultazione del catalogo elettorale	14
art. 6 "[Catalogo elettorale] b) iscrizione e radiazione", art. 7 "c) cambiamento di domicilio", art. 8 "d) pubblicazione", art. 9 "Diritto di eleggibilità, a) elezioni cantonali", art. 10 "b) elezioni comunali"	15
art. 11 "Ineleggibilità", art. 48 "Candidature", art. 58 "Facoltà di designazione dopo la ripartizione", art. 68 "Decesso di un candidato" nuova LEDP / art. 199 "Destituzione", art. 200 "Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria" LOC / art. 29a "Ineleggibilità e destituzione" Cost. TI: questione del casellario giudiziale in relazione al principio dell'ineleggibilità/destituzione	15
<i>La maggioranza della Commissione</i>	16
<i>La minoranza 1 della Commissione</i>	17
<i>La minoranza 2 della Commissione</i>	18
art. 12 "Esclusione dai diritti politici"	18
TITOLO III - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO	19
art. 13 "[Luogo di voto] Principio"	19
Modifiche formali: convocazione delle assemblee o dei cittadini aventi diritto di voto	19
<i>La maggioranza della Commissione</i>	19
<i>La minoranza della Commissione</i>	20

art. 14 "Convocazione per le votazioni o le elezioni, a) cantonali e federali" e art. 15 "b) comunali": questione dell'abbinamento delle votazioni	21
<i>La maggioranza della Commissione</i>	21
<i>La minoranza della Commissione</i>	22
art. 16 "Edifici e locali di voto"	22
art. 17 "[Materiale di voto] Preparazione"	22
art. 18 "Invio": tempistica di invio del materiale di voto	22
<i>La maggioranza della Commissione</i>	23
<i>La minoranza della Commissione</i>	23
<i>Iniziativa parlamentare elaborata del 6 maggio 2014 di Carlo Lepori e cofirmatari "Modifica dell'art. 26 cpv. 1 LEDP"</i>	23
art. 19 "Giorni e orari di voto": giorni di apertura degli uffici elettorali	24
<i>La maggioranza della Commissione</i>	24
<i>La minoranza della Commissione</i>	24
art. 20 "Accesso ai locali di voto", art. 21 "Voto di persona all'ufficio elettorale", art. 22 "Voto accompagnato"	24
art. 23 "Voto per corrispondenza"	25
art. 24 "Voto elettronico"	25
<i>La maggioranza della Commissione</i>	25
<i>La minoranza 1 della Commissione</i>	26
<i>La minoranza 2 della Commissione</i>	27
<i>Iniziativa parlamentare elaborata del 4 giugno 2012 del compianto Angelo Paparelli (ripresa da Daniele Caverzasio) "Modifica degli artt. 32 e 32a LEDP: estensione del voto per corrispondenza generalizzato alle elezioni cantonali e comunali"</i>	27
art. 25 "Disposizioni di applicazione per l'esercizio del voto"	27
art. 26 "[Espressione del voto] Votazioni"	28
<i>La maggioranza della Commissione</i>	28
<i>La minoranza della Commissione</i>	28
art. 27 cpv. 3 "Elezioni, a) in generale": motivo di nullità della scheda	28
<i>La maggioranza della Commissione</i>	28
<i>La minoranza 1 della Commissione</i>	29
<i>La minoranza 2 della Commissione</i>	29
art. 27 cpv. 1 "Elezioni a) in generale", art. 28 cpv. 1 "b) con il sistema proporzionale", art. 40 "Computo dei voti nelle elezioni on il sistema proporzionale", art. 86 cpv. 1 "Sindaco ad interim" e art. 88 cpv. 1 "Incompatibilità per parentela": modalità di computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale	29
<i>La maggioranza della Commissione</i>	30
<i>La minoranza della Commissione</i>	31
art. 28 "b) con il sistema proporzionale": questione della casella per il voto senza intestazione	32
<i>La maggioranza della Commissione</i>	33
<i>La minoranza della Commissione</i>	33
art. 28 cpv. 1 "[Elezioni] b) con il sistema proporzionale"	33
art. 28 cpv. 3 "[Elezioni] b) con il sistema proporzionale": validità/nullità della scheda intestata a più liste	33
<i>La maggioranza della Commissione</i>	34
<i>La minoranza della Commissione</i>	34
TITOLO IV - UFFICI ELETTORALI	34
art. 29 cpv. 1 "Composizione e funzionamento [degli uffici elettorali]"	34
<i>La maggioranza della Commissione</i>	34
<i>La minoranza della Commissione</i>	35
art. 30 "Numero; ufficio elettorale principale"	35
art. 31 cpv. 3 e 4 "Delegati": catalogo elettorale di appartenenza dei delegati	35
art. 31 cpv. 1 "Delegati", art. 47 cpv. 1 "Rappresentanza dei proponenti", art. 50 cpv. 5 "Esame della proposta", art. 51 "Ritiro di proposte e candidati", art. 58 cpv. 1 "Facoltà di designazione dopo la ripartizione", art. 61 cpv. 2 e 4 "Subingresso, a) nelle elezioni con il sistema	

proporzionale", art. 68 "Decesso di un candidato" e art. 81 cpv. 4 e 5 "Designazione dei membri supplenti del Municipio": il ruolo del rappresentante dei proponenti	35
<i>La maggioranza della Commissione</i>	36
<i>La minoranza 1 della Commissione</i>	37
<i>La minoranza 2 della Commissione</i>	38
art. 32 "Compiti"	39
TITOLO V - SPOGLIO E ACCERTAMENTO DEL RISULTATO	39
art. 33 "Competenza": tempistica e modalità delle operazioni di spoglio	39
art. 34 "Compiti dell'ufficio elettorale, a) nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale", art. 35"b) nelle elezioni con spoglio cantonale"	40
art. 36 "Composizione e compiti dell'ufficio cantonale di spoglio", art. 37 "Consiglio di Stato", art. 38 "Ufficio cantonale di accertamento, a) composizione"	40
art. 39 "[Ufficio cantonale di accertamento] b) Compiti"	40
<i>Iniziativa parlamentare elaborata del 6 maggio 2014 di Franco Denti "Modifica della LEDP: per uno spoglio cantonale più trasparente"</i>	40
art. 40 "Computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale"	41
art. 41 "Schede non computabili", art. 42 "Nullità delle schede"	41
art. 43 "Pubblicazione dei risultati"	41
<i>La maggioranza della Commissione</i>	41
<i>La minoranza 1 della Commissione</i>	41
<i>La minoranza 2 della Commissione</i>	42
<i>Mozione del 24 settembre 2014 di Francesco Cavalli (ripresa da Tatiana Lurati Grassi) "Maggior trasparenza nella pubblicazione dei risultati delle votazioni"</i>	42
art. 44 "Conservazione e distruzione del materiale di voto": segretezza e completezza delle operazioni di voto	42
<i>La maggioranza della Commissione</i>	42
<i>La minoranza della Commissione</i>	43
<i>Iniziativa parlamentare generica del 14 aprile 2014 di Francesco Cavalli (ripresa da Ivo Durisch) "Modifica dell'art. 56 LEDP"</i>	43
TITOLO VI - ELEZIONI	43
art. 45 "Principio", art. 46 "Proponenti"	43
art. 47 "Rappresentanza dei proponenti"	43
art. 48 "Candidature": notifica delle candidature	44
<i>La maggioranza della Commissione</i>	44
<i>La minoranza 1 della Commissione</i>	44
<i>La minoranza 2 della Commissione</i>	45
art. 49 "Deposito della proposta"	45
art. 50 "Esame della proposta"	45
art. 51 "Ritiro di proposte e candidati": ritiro di proposte e di candidati per consentire l'elezione tacita	45
<i>La maggioranza della Commissione</i>	45
<i>La minoranza della Commissione</i>	46
art. 52 "Rinuncia del candidato"	46
art. 53 "Liste e candidature"	46
<i>La maggioranza della Commissione</i>	46
<i>La minoranza della Commissione</i>	47
art. 54 "Pubblicazione delle liste e delle candidature"	47
art. 55 "Norme di applicazione"	47
art. 56 "Elezione tacita"	47
art. 57 "Elezione prorogata"	47
art. 58 "Facoltà di designazione dopo la ripartizione"	47
art. 59 "Candidati eletti e subentranti"	47
art. 60 "Dimissioni e rinuncia al subingresso"	48

<i>La maggioranza della Commissione</i>	48
<i>La minoranza della Commissione</i>	48
art. 61 cpv. 1 "Subingresso, a) nelle elezioni con il sistema proporzionale"	48
<i>La maggioranza della Commissione</i>	48
<i>La minoranza della Commissione</i>	48
art. 61 "Subingresso, a) nelle elezioni con il sistema proporzionale"	48
art. 62 "[Subingresso] b) nelle elezioni con il sistema maggioritario, art. 63 "Elezione complementare, a) con il sistema proporzionale", art. 64 "b) con il sistema maggioritario", art. 65 "Maggioranza assoluta", art. 66 "Ripetizione delle operazioni di voto con il sistema della maggioranza relativa"	49
art. 67 cpv. 1 "Ritiro di candidature prima della ripetizione delle operazioni di voto"	49
<i>La maggioranza della Commissione</i>	49
<i>La minoranza della Commissione</i>	49
art. 68 "Decesso di un candidato" nuova LEDP	49
art. 69 cpv. 1 "Entrata in carica delle persone elette", art. 74 cpv. 1 "Dichiarazione di fedeltà" e art. 83 cpv. 1 "[Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali] b) Municipio": tempistica di entrata in carica delle autorità politiche	50
<i>La maggioranza della Commissione</i>	50
<i>La minoranza 1 della Commissione</i>	51
<i>La minoranza 2 della Commissione</i>	52
<i>Iniziativa parlamentare generica del 24 giugno 2015 di Franco Celio e cofirmatari "Stabilire in modo più preciso e razionale la durata della legislatura"</i>	52
<i>Iniziativa parlamentare generica del 24 giugno 2015 di Sergio Morisoli per il gruppo La Destra "Il Governo e il Parlamento in carica hanno la responsabilità finanziaria fino all'ultimo giorno di legislatura"</i>	53
art. 70 "Ripartizione", art. 71 "Rappresentanza regionale", art. 72 "Rilascio delle credenziali", art. 73 "Ripartizione"	53
art. 74 "Dichiarazione di fedeltà"	53
art. 75 "Sistema di elezione"	53
art. 76 "Sistema di elezione", art. 77 "Data dell'elezione"	53
art. 78 "Elezione del Consiglio comunale, a) ripartizione", art. 79 "b) circondari", art. 80 "Elezione del Municipio: ripartizione"	53
art. 81 "Designazione dei membri supplenti del Municipio"	54
<i>La maggioranza della Commissione</i>	54
<i>La minoranza della Commissione</i>	55
art. 82 "Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali, a) Consiglio comunale"	55
art. 83 cpv. 1 "[Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali] b) Municipio"	55
art. 84 "[Sindaco] Data e sistema di elezione"	55
<i>La maggioranza della Commissione</i>	55
<i>La minoranza della Commissione</i>	56
art. 85 "Convocazione dell'assemblea"	56
art. 86 "Sindaco ad interim"	56
art. 87 "Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali"	56
art. 88 "Incompatibilità per parentela", art. 89 "Incompatibilità per funzione"	56
<i>La maggioranza della Commissione</i>	56
<i>La minoranza della Commissione</i>	57
art. 89 "Incompatibilità per funzione" nuova LEDP, art. 83a "E. Compatibilità con la carica di deputato al Gran Consiglio" (nuovo) LORD: compatibilità della funzione di docente con la carica di deputato al Gran Consiglio	57
<i>La maggioranza della Commissione</i>	57
<i>La minoranza della Commissione</i>	58
<i>Iniziativa parlamentare elaborata del 25 novembre 2013 del compianto Angelo Paparelli (ripresa da Daniele Caverzasio) "Abrogazione dell'art. 111a 'Incompatibilità per funzione' della LEDP e una nuova formulazione dell'art. 54 cpv. 3 della Costituzione"</i>	58
art. 90 "Incompatibilità per carica e diritto di opzione"	58

art. 91 "Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi"	58
<i>La maggioranza della Commissione</i>	58
<i>La minoranza della Commissione</i>	59
art. 92 "Notifica dei contributi, a) obbligo di notifica", art. 93 "b) sanzioni" nuova LEDP: notifica dei contributi ai partiti, ai candidati e ai comitati di voto	59
art. 94 "Finanziamento di campagne da parte degli enti pubblici"	60
TITOLO VII - INIZIATIVA POPOLARE	61
art. 95 "Promotori", art. 96 "Esame della domanda"	61
art. 97 "Requisiti della lista", art. 116 "Requisiti della lista [referendum]", art. 126 "Requisiti della lista [Revoca del Consiglio di Stato e del Municipio]"	61
Numero e tempo di raccolta delle firme per referendum e iniziative popolari: art. 119 "Firme: numero e termine per la raccolta", art. 141 "Termine per la raccolta delle firme" ATTUALE LEDP / art. 37 cpv. 1 "Iniziativa popolare legislativa, 1. Principio", art. 42 "Referendum facoltativo", art. 83 cpv. 2 "Revisione totale, 1. Proposta", art. 85 cpv. 4 "Revisione parziale" Cost. TI	61
<i>La maggioranza della Commissione</i>	62
<i>La minoranza della Commissione</i>	63
<i>Iniziativa parlamentare generica del 22 settembre 2014 di Sergio Morisoli "Modifica degli artt. 37, 42 e 85 della Costituzione cantonale (iniziativa popolare legislativa, referendum facoltativo e revisione parziale della Costituzione): più voce al popolo"</i>	63
art. 98 "Apposizione della firma"	64
art. 99 "Raccolta delle firme"	64
<i>La maggioranza della Commissione</i>	64
<i>La minoranza della Commissione</i>	64
<i>Iniziativa parlamentare elaborata del 20 novembre 2017 di Matteo Pronzini "Modifica dell'art. 121 LEDP: vietare la raccolta di firme per iniziative o referendum a pagamento"</i>	64
art. 100 "Attestazione di validità delle firme"	65
art. 101 "Termine per la consegna delle liste", art. 102 "Accertamento del risultato", art. 103 "Pubblicazione del risultato", art. 104 "Ricevibilità", art. 105 "Ritiro della domanda"	66
art. 106 "Iniziativa costituzionale, a) riforma totale", art. 107 "b) riforma parziale"	66
art. 108 "Procedura, a) generica o elaborata", art. 111 "[Iniziativa legislativa] b) procedura"	66
art. 109 "b) caso particolare con varianti", art. 114 "Domanda di riforma parziale della Costituzione e di iniziativa legislativa: votazione", art. 115 "Domanda di riforma parziale della Costituzione con varianti e controprogetto: doppio turno" nuova LEDP / art. 82 "Principio" Cost. TI: questione delle votazioni con varianti	66
art. 110 "Iniziativa legislativa, a) modalità"	66
Art. 111 "[Iniziativa legislativa] b) procedura"	66
art. 112 "[Iniziativa legislativa] c) ritiro"	67
art. 113 "Domanda di riforma totale della Costituzione"	67
art. 114 "Domanda di riforma parziale della Costituzione e di iniziativa legislativa: votazione"	67
art. 115 "Domanda di riforma parziale della Costituzione con varianti e controprogetto: doppio turno"	67
TITOLO VIII - REFERENDUM	67
art. 116 "Requisiti della lista [referendum]"	67
art. 117 "Procedura: norme applicabili", art. 118 "Pubblicazione del risultato"	67
TITOLO IX - INIZIATIVA LEGISLATIVA E REFERENDUM DEI COMUNI	67
art. 119 "Autorità competente"	67
art. 120 "Iniziativa, a) presentazione della domanda"	67
art. 121 "[Iniziativa] b) esame della domanda"	68
art. 122 "Deposito delle adesioni", art. 123 "Referendum"	68
art. 124 "Altre disposizioni"	68
TITOLO X - REVOCA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL MUNICIPIO	68
art. 125 "Presentazione della proposta di revoca"	68

<i>La maggioranza della Commissione</i>	68
<i>La minoranza della Commissione</i>	69
art. 126 "Requisiti della lista [Revoca del Consiglio di Stato e del Municipio]"	69
art. 127 "Deposito delle firme", art. 128 "Accertamento e pubblicazione del risultato della domanda", art. 129 "Votazione"	69
art. 130 "Elezione del nuovo Consiglio di Stato o Municipio"	69
art. 131 "Assunzione della carica e periodo di elezione", art. 132 "Diritto suppletorio"	69
TITOLO XI - PUBBLICAZIONI	69
art. 133 "Presentazione della proposta di revoca", art. 134 "b) nei casi di urgenza"	69
TITOLO XII - TERMINI E RIMEDI DI DIRITTO	69
art. 135 "Termini, a) in generale", art. 136 "b) nella presentazione delle candidature"	69
art. 137 "Ricorso contro il catalogo elettorale", art. 138 "Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria", art. 139 "Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni", art. 140 "Ricorso contro le votazioni federali e le elezioni del Consiglio nazionale"	70
<i>La maggioranza della Commissione</i>	71
<i>La minoranza della Commissione</i>	72
<i>Iniziativa parlamentare elaborata del 23 settembre 2015 di Raoul Ghisletta e cofirmatari "Procedure di ricorso in materia elettorale celeri e gratuite!"</i>	72
art. 141 "Impugnabilità delle decisioni"	72
TITOLO XIII - SANZIONI DISCIPLINARI	73
art. 142 "Sanzioni disciplinari", art. 143 "Obbligatorietà della carica"	73
TITOLO XIV - STRUMENTI TECNICI E INFORMATICI	73
art. 144 "Impiego di strumenti per le operazioni di spoglio"	73
TITOLO XV - RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLO SPOGLIO PER LE ELEZIONI COMUNALI	73
art. 145 "Costi dello spoglio per le elezioni comunali"	73
<i>La maggioranza della Commissione</i>	73
TITOLO XVI - DISPOSIZIONI FINALI	74
art. 146 "Disposizioni esecutive", art. 147 "Abrogazione del diritto previgente", art. 148 "Entrata in vigore"	74
4. ATTI PARLAMENTARI	74
a. Atti parlamentari pendenti evasi nell'ambito della revisione della LEDP	74
b. Atti parlamentari concernenti la LEDP trattati in sede separata	75
5. CONCLUSIONI	76
DISEGNO DI LEGGE	77

* * * * *

1. INTRODUZIONE

a. Natura e obiettivi della revisione

La vigente Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) risale al 1998. Da allora essa è stata modificata una quarantina di volte; tra gli adeguamenti più rilevanti figurano l'introduzione:

- della facoltà di prevedere i circondari elettorali nell'elezione del Consiglio comunale (2004);
- del voto per corrispondenza generalizzato nelle elezioni per i cittadini residenti fuori Cantone o all'estero (2005), nelle votazioni cantonali (2005), nell'elezione del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale (2011) e nelle elezioni cantonali e comunali (2015);
- della scheda senza intestazione di lista (2007);
- dell'obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziale per le cariche di elezione cantonale e di membro del Municipio (2007);
- delle norme sulla revoca del Municipio (2011).

Oltre ai temi più importanti, che sono già stati oggetto di modifica della legge, vi sono numerosi ulteriori aspetti secondari che meritano di essere disciplinati meglio o in modo diverso nella legge.

L'obiettivo che il Consiglio di Stato si è posto allestendo il messaggio n. 7185, presentato nel mese di aprile 2016, deve essere visto in questa ottica: è cioè stato quello di rivedere dal profilo pratico, procedurale e tecnico la legislazione elettorale cantonale, senza andare a rimettere in discussione i principi sui quali si fonda il diritto elettorale ticinese e il sistema di ripartizione dei seggi.

Più precisamente si è trattato:

- di porre rimedio ad alcune lacune e imprecisioni emerse nel corso degli anni (restituzione della cauzione nel caso di elezione con il sistema maggioritario, decesso di un candidato, termini per la rinuncia al subingresso, ecc.);
- di semplificare determinate procedure caratterizzate da problemi di applicazione;
- di eliminare delle norme oramai desuete.

b. Procedura di consultazione

Prima di elaborare il progetto di revisione della LEDP sono stati coinvolti i Comuni, sulla base di un ampio questionario e con la possibilità di formulare suggerimenti. Ben 121 dei 147 Comuni esistenti all'epoca hanno fornito informazioni e proposte sui temi più importanti o che nel corso degli anni hanno causato maggiori problemi. Sono stati inoltre interpellati i servizi dell'Amministrazione cantonale coinvolti nei processi elettorali (Cancelleria dello Stato, Sezione degli enti locali e Centro sistemi informativi) e l'Associazione ticinese funzionari controllo abitanti.

Nel mese di maggio 2014 il Consiglio di Stato ha trasmesso in consultazione ai partiti e alla Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni l'avamprogetto di revisione della LEDP. Sono giunte alcune osservazioni e proposte di modifica riguardanti aspetti puntuali che non hanno messo in discussione l'impostazione della riforma.

c. Riorganizzazione del settore dei diritti politici

Fino al 2015 le competenze in materia di diritti politici erano suddivise tra la Cancelleria dello Stato e l'Ufficio votazioni ed elezioni, subordinato alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni.

Dal 1° gennaio 2016 l'Ufficio votazioni ed elezioni è divenuto il Servizio dei diritti politici. Integrato nella Cancelleria dello Stato, esso è responsabile dell'applicazione della legislazione elettorale nel Canton Ticino; si occupa dei diritti popolari (domande di referendum e di iniziativa), organizza le votazioni e le elezioni di competenza cantonale e fornisce consulenza ai Comuni in materia di diritti politici.

2. LAVORI DELLA COMMISSIONE

a. L'istituzione e l'operato della Sottocommissione "Revisione LEDP"

In data 28 aprile 2016 la Commissione speciale Costituzione e diritti politici, non appena assegnatole il messaggio n. 7185 da parte del Gran Consiglio, ha proceduto con l'istituzione della Sottocommissione "Revisione LEDP", formata dai seguenti commissari: Franco Celio (gruppo PLR), Coordinatore, Boris Bignasca (gruppo Lega), Maurizio Agustoni (gruppo PPD), Jacques Ducry (gruppo PS), Tamara Merlo (gruppo Verdi) e Tiziano Galeazzi (gruppo La Destra).

La Sottocommissione ha esaminato, articolo per articolo, il disegno di legge annesso al messaggio n. 7185 in occasione complessivamente di quasi 30 sedute, avvalendosi della collaborazione tecnica – preziosissima in termini di costanza, pazienza e competenza – del Consulente giuridico del Consiglio di Stato Avv. Francesco Catenazzi. Durante tale esame, la Sottocommissione ha organizzato varie audizioni, più precisamente con i firmatari di atti parlamentari rientranti nella revisione della LEDP, con funzionari dell'Amministrazione cantonale e con i rappresentanti dei Comuni (Città di Lugano, Città di Bellinzona e Associazione dei Comuni ticinesi).

Al termine dei suoi lavori, conclusi nel luglio 2017, i membri della Sottocommissione "Revisione LEDP" hanno riassunto in maniera sistematica le loro riflessioni e i loro approfondimenti in una cinquantina di schede/punti da sottoporre al plenum commissionale.

Queste schede/punti¹ – che seguivano un ordine sequenziale progressivo (partendo dall'art. 1 LEDP), ma nel contempo affrontavano tematicamente le questioni (raggruppando a volte più norme) – facevano riferimento non solo a modifiche avanzate dalla Sottocommissione rispetto al testo governativo, ma anche a modifiche governative rispetto all'attuale LEDP meritevoli di essere evidenziate malgrado non avessero suscitato particolari discussioni in sede sottocommissionale, questo affinché il plenum della Commissione fosse pienamente conscio della revisione complessiva della LEDP.

¹ Ogni scheda – allo scopo di facilitare il lavoro dei membri della Commissione che non avevano fatto parte della Sottocommissione – presentava tra l'altro i seguenti elementi:

- raffronto tra l'attuale LEDP, la proposta governativa e quella della Sottocommissione;
- spiegazioni del Consiglio di Stato (con rinvio alle relative pagine del messaggio n. 7185);
- posizione/spiegazioni della Sottocommissione con l'esplicitazione delle varie argomentazioni emerse durante i lavori sottocommissionali (con rinvio ai relativi verbali);
- eventuale posizione dei Comuni, manifestata durante la seduta della Sottocommissione dell'8 giugno 2017;
- eventuale presentazione di atti parlamentari collegati a singoli punti rientranti nell'ambito della revisione LEDP, con il riassunto delle loro richieste, della posizione governativa e della decisione al riguardo della Sottocommissione.

b. L'esame del plenum commissionale e la decisione di allestire un rapporto unico

Il plenum commissionale ha dedicato, tra i mesi di ottobre 2017 e di settembre 2018, una decina di sedute alla discussione e all'approfondimento delle varie questioni sottopostegli in forma di schede dalla Sottocommissione "Revisione LEDP", anche in questo caso potendo contare sul prezioso supporto tecnico del Consulente giuridico del Consiglio di Stato Avv. Francesco Catenazzi.

A suscitare maggiore confronto e controversie – come era del resto avvenuto anche in sede sottocommissionale – sono state le normative concernenti i seguenti temi:

- i ticinesi/svizzeri all'estero (si rinvia alle pagine 11-14 del presente rapporto);
- l'obbligo di presentare il casellario giudiziale con riferimento al principio dell'ineleggibilità/destituzione (pagine 15-18 del rapporto);
- lo strumento del voto elettronico (pagine 25-27 del rapporto);
- le modalità di computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale (pagine 29-32 del rapporto);
- il ruolo del rappresentante dei proponenti (pagine 35-39 del rapporto);
- la tempistica di entrata in carica delle autorità politiche (pagine 50-53 del rapporto);
- la notifica dei contributi ai partiti, ai candidati e ai comitati di voto (pagine 59-60 del rapporto);
- il numero e il tempo di raccolta delle firme per referendum e iniziative popolari (pagine 61-64 del rapporto).

Al termine dei lavori commissionali, votazione dopo votazione sui singoli punti (complessivamente ne sono stati messi ai voti una cinquantina), il disegno di nuova LEDP non era condiviso, nella sua globalità, da alcun membro della Commissione; neppure risultava percorribile la soluzione ordinaria secondo cui a un rapporto di maggioranza se ne oppongono uno o due di minoranza, questo essendo impossibile delineare i necessari schieramenti a sostegno di uno o dell'altro rapporto.

La Commissione, dopo lunghe e accese discussioni, ha allora deciso a maggioranza, in data 29 marzo 2018 (decisione poi confermata durante la seduta del 7 giugno successivo), di procedere in maniera pragmatica allo scopo di riuscire a portare in aula un lavoro durato più di due anni, cioè allestendo un rapporto unico che contenesse le posizioni sia della maggioranza (a geometria variabile) che di volta in volta si è materializzata nelle singole votazioni sia della minoranza o, quando il caso, delle minoranze, anch'esse a geometria variabile.

Quali correlatori del rapporto unico sono stati designati il precedente Presidente della Commissione Jacques Ducry e l'attuale Presidente Sabrina Aldi, che in corso d'opera ha sostituito in tale funzione il Coordinatore della Sottocommissione "Revisione LEDP" Franco Celio, ritiratosi in quanto critico su determinati aspetti del modo di procedere deciso dalla Commissione.

c. Informazioni tecnico-formali circa il capitolo 3 "Commento sui singoli articoli"

Come precisato poc'anzi, nel capitolo 3 "Commento sui singoli articoli" sono riportate sia le posizioni della maggioranza commissionale sia quelle della minoranza 1 e, in alcuni casi, anche della minoranza 2; queste posizioni sono da ritenersi a geometria variabile, nel senso che sono sostenute, di volta in volta, da membri diversi della Commissione.

In vista del dibattito in aula, per facilitare il compito dei membri della Commissione che, a seconda dei casi, si sono trovati in una situazione di minoranza, le loro rispettive posizioni sono concretizzate, prima del relativo testo esplicativo/argomentativo, in proposte di emendamento rispetto al disegno di nuova LEDP annesso al presente rapporto, che appunto rappresenta le decisioni prese dalla maggioranza commissionale. Si tratta di un modo di procedere – un *unicum* a livello di allestimento di rapporti parlamentari, dovuto proprio alla complessità e all'eccezionalità della situazione – che ha praticamente raccolto l'unanimità in seno alla Commissione.

Per entrare nei dettagli, occorre sottolineare quanto segue:

- al fine di facilitare la lettura del capitolo, sotto ogni norma (o "categoria di norme") viene specificato qual è il relativo "grado di intervento" della Commissione in relazione alla proposta del Consiglio di Stato (nessuna modifica rispetto alla versione governativa, nessuna modifica ma con osservazioni, modifica della maggioranza commissionale rispetto alla versione governativa con o senza emendamenti della o delle minoranze, ecc.);
- le proposte di emendamento – esplicitate subito dopo i sottocapitoli concernenti le posizioni della o delle minoranze – sono appunto "semplici" proposte che concretizzano posizioni divergenti di minoranza emerse in seno alla Commissione e non devono essere considerate direttamente come emendanti in quanto tali; per esserlo, devono venire riprese e presentate formalmente quali emendamenti, in vista del dibattito in aula, dai gruppi o dai singoli membri che li hanno proposti;
- la numerazione delle norme – sia nel capitolo 3 "Commento sui singoli articoli" sia nel disegno di nuova LEDP annesso al presente rapporto – rispecchia quella proposta dal Consiglio di Stato nel disegno di nuova LEDP allegato al messaggio n. 7185, questo per evitare confusioni. Ritenuto che la maggioranza (variabile) della Commissione ha abrogato alcune norme, il disegno di nuova LEDP annesso al presente rapporto contempla alcuni "salti" a livello di numerazione delle norme.
La corretta numerazione, tenendo conto di eventuali abrogazioni di norme, verrà poi stabilita *ex post*, ossia una volta conclusosi il dibattito in aula, in base alle varie decisioni prese dal plenum parlamentare;
- nel capitolo 3 sono menzionati anche gran parte degli atti parlamentari pendenti che rientrano nella revisione della LEDP; essi sono debitamente esposti nell'ambito delle norme che intendono modificare, precisando poi sia la posizione al riguardo del Consiglio di Stato, sia quella della Commissione, con le varie sfaccettature a dipendenza del caso (unanimità, maggioranza, minoranza). Altri atti parlamentari, invece, verranno trattati in sede separata, sia perché giunti fuori tempo limite rispetto alla tempistica che la Commissione si è data per l'evasione del messaggio n. 7185, sia perché di natura generica (iniziative parlamentari generiche), per cui risulta necessario che il Gran Consiglio si esprima innanzitutto sul principio difeso dagli stessi (e il presente rapporto non è il luogo più indicato per questo tipo di esercizio).
Un riassunto circa la situazione di questi atti parlamentari è esplicitato schematicamente nel capitolo 4 del presente rapporto.

3. COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI

TITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE

art. 1 "Campo di applicazione; definizione"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa (con commento)

La norma presenta essenzialmente 2 modifiche rispetto all'attuale campo di applicazione della LEDP:

- al cpv. 1 si precisa che la LEDP riguarda anche la domanda di revoca di un Municipio, opzione approvata dal popolo nel 2010²;
- il nuovo cpv. 4 è stato introdotto al fine di istituire una base legale più solida per le modalità di tenuta delle votazioni consultive (ad esempio a livello comunale nell'ambito di progetti aggregativi), attualmente disciplinata solo a livello di regolamento (art. 42e cpv. 4 [Regolamento di applicazione della legge sull'esercizio dei diritti politici](#), RALEDP); questa nuova disposizione, formulata in maniera generale, si riferisce anche alle eventuali votazioni consultive sul piano cantonale.

TITOLO II - DIRITTI POLITICI

art. 2 "Diritto di voto, a) in materia comunale", art. 3 "b) in materia cantonale", art. 4 "c) in materia federale" nuova LEDP / art. 30 "5. Ticinesi all'estero" Cost. TI: questione dei ticinesi/svizzeri all'estero

ipotesi di emendamento della minoranza 1 e della minoranza 2 rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla proposta governativa)

A titolo di premessa si specifica che attualmente il diritto per i cittadini residenti all'estero di votare in materia comunale è concesso solo da 4 Cantoni (compreso il Canton Ticino); più precisamente, nel confronto intercantonale, questa è la situazione circa la questione dei diritti politici degli svizzeri all'estero:

- 14 Cantoni – Appenzello esterno, Appenzello interno, Argovia, Glarona, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese e Zugo – non concedono alcun diritto di voto agli svizzeri all'estero in materia cantonale e comunale;
- 2 Cantoni – Basilea Città e Zurigo – concedono il diritto di voto agli svizzeri all'estero unicamente per l'elezione del Consiglio degli Stati;
- 6 Cantoni – Berna, Friburgo, Ginevra, Neuchâtel, Soletta e Svitto – concedono il diritto di voto agli svizzeri solo in materia cantonale;
- 4 Cantoni – Basilea Campagna, Giura, Grigioni (la decisione in materia comunale spetta ai Comuni) e Ticino – concedono il diritto di voto agli svizzeri all'estero in materia cantonale e comunale.

² Il 7 marzo 2010 il popolo ticinese ha approvato con il 58.5% di voti favorevoli una modifica della Cost. TI volta a introdurre la facoltà di domandare la revoca del Municipio ([opuscolo informativo](#)). Il tutto nasce dall'accettazione da parte del Gran Consiglio, avvenuta in data 26 febbraio 2007, dell'iniziativa parlamentare generica del 23 gennaio 2006 di Alex Pedrazzini e cofirmatari "[Inserimento nella Costituzione cantonale della revoca e del rinnovo anticipato del Municipio](#)"; il principio è poi stato concretizzato con il [rapporto](#) del 18 giugno 2009 di Giorgio Krüsi (per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici) sul messaggio n. [6075](#) (21 maggio 2008) "Introduzione della facoltà di domandare la revoca del municipio (modifica Costituzione cantonale)", approvato a larga maggioranza dal Parlamento in data 20 ottobre 2009 ([seduta n. XXII anno parlamentare 2009/2010](#)).

Il diritto di voto dei propri cittadini residenti all'estero è stato conosciuto per decenni soltanto nel Canton Ticino, cioè fino a quando è entrata in vigore (1° gennaio 1977) la [Legge federale sull'esercizio dei diritti politici degli svizzeri all'estero](#) (19 dicembre 1975), a seguito della quale alcuni Cantoni hanno offerto ai propri cittadini all'estero la possibilità di votare in materia cantonale.

Per ragioni storiche il Canton Ticino ha istituito nell'Ottocento la figura del ticinese all'estero, che non corrisponde esattamente a quella dello svizzero all'estero proprio perché aveva dovuto per così dire "inventarsela" al fine di consentire ai propri cittadini all'estero di votare; negli altri Cantoni, per contro, simile necessità non esisteva o non era così preminente. Per questa ragione oggi abbiamo una differenza, anche di rilievo, tra i Cantoni per quanto concerne la concessione del diritto di voto ai cittadini all'estero.

Quale ulteriore informazione di natura generale, occorre precisare che il Consiglio di Stato propone, a pagina 25 del messaggio n. 7185, di stralciare l'art. 34 attuale LEDP, che stabilisce che i ticinesi all'estero devono recarsi alle urne per esprimersi su temi (votazioni ed elezioni) comunali. Questa decisione, approvata tacitamente e all'unanimità dal plenum commissionale, consentirà loro di esprimere il voto per corrispondenza anche a livello comunale.

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (6 membri) ha aderito alla proposta (e al testo di legge) del Consiglio di Stato, che presenta due elementi di novità:

1. il Canton Ticino è sempre partito dal presupposto che il diritto di voto in materia cantonale e comunale fosse legato al Comune di attinenza – concetto condiviso unicamente con il Canton Giura –, mentre negli altri Cantoni che conferiscono il diritto di voto in materia cantonale e/o comunale ai propri cittadini all'estero si fa di solito riferimento alla legislazione federale.

La discordanza nel disciplinamento del diritto di voto dei cittadini domiciliati all'estero tra la legislazione federale e quella ticinese genera regole differenti tra l'altro nella tenuta del catalogo elettorale, con il rischio di errori sia nella compilazione del catalogo stesso, sia nella trasmissione del materiale di voto quando vi sono votazioni federali concomitanti con votazioni cantonali o comunali.

Per evitare discrepanze tra il catalogo elettorale federale e quelli cantonale e comunale, si propone di adeguarsi alle norme federali, secondo cui, in base all'[art. 18](#) della [Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero](#) (LSEst), in vigore dal 1° gennaio 2015, i cittadini svizzeri all'estero esercitano il loro diritto di voto nell'ultimo Comune di domicilio (cpv. 1) e che, se non ne hanno uno, danno seguito a tale diritto nel Comune di origine (cpv. 2).

Questa modifica consente tra l'altro di escludere dall'esercizio dei diritti politici in materia comunale e cantonale i cittadini ticinesi all'estero il cui Comune di voto è in un altro Cantone, evitando così l'eventualità che siano iscritti contemporaneamente nei cataloghi elettorali di 2 diversi Cantoni (ad esempio in materia federale nel Canton Ticino e in materia cantonale e/o comunale nel Cantone di origine; oppure a livello federale nell'ultimo Cantone di domicilio e a livello cantonale e comunale nel Canton Ticino se il primo non lo consente); ciò non è compatibile con il diritto federale, come lasciano del resto intendere alcuni insigni costituzionalisti³.

³ Si veda Étienne Grisel, "Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874", 1990 (commento all'art. 43 Cost. 1877) e Jean-François Aubert/Pascal Mahon, "Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999", 2003 (in particolare pagine 363-364, nota 26).

2. Oggi tutte le persone maggiorenni con la cittadinanza ticinese domiciliate all'estero sono iscritte automaticamente nei rispettivi cataloghi elettorali comunali. Da anni si è confrontati con la difficoltà di tenere aggiornate in modo costante le iscrizioni dei ticinesi all'estero (trasferimenti in altri Stati, decessi, ecc.) poiché questi non hanno appunto nessun obbligo di notifica (ad esempio circa eventuali cambiamenti di indirizzo) nei confronti dei Comuni.

Si propone pertanto, così come previsto per il diritto di voto a livello federale ([art. 19 cpv. 1 LSEst](#)), che anche in materia comunale e cantonale il diritto di voto ai cittadini all'estero sia conferito solo ai ticinesi che seguono la procedura di annuncio presso una rappresentanza svizzera all'estero.

La maggioranza della Commissione reputa equo che si pretenda dai ticinesi all'estero che, al fine di poter esercitare il loro diritto di voto in materia comunale e cantonale, si attivino in prima persona per farsi iscrivere in un catalogo elettorale. È importante non più essere confrontati con una categoria di votanti potenzialmente fittizi, cioè iscritti d'ufficio ma non interessati a esercitare il diritto di voto. Del resto i dati statistici certificano che generalmente la partecipazione dei ticinesi all'estero non è particolarmente rilevante in termini percentuali; ad esempio nel Comune di Serravalle, che conosce una delle quote più elevate di cittadini all'estero (circa 1/3 degli iscritti in catalogo), in occasione della votazione cantonale del 12 febbraio 2017, il tasso di partecipazione dei cittadini residenti nel Comune è stato del 44.9%, mentre quello dei ticinesi all'estero del 10%.

Queste modifiche di impostazione rendono necessaria la modifica dell'art. 30 della [Costituzione cantonale](#) (Cost. TI).

La minoranza 1 della Commissione

<u>ipotesi di emendamento [n. 1a]: art. 2, 3 e 4 nuova LEDP, art. 30 Cost. TI</u>	
Diritto di voto a) in materia comunale	<p>Art. 2 nuova LEDP Ha diritto di voto in materia comunale:</p> <p>a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone;</p> <p>b) ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti.</p>
b) in materia cantonale	<p>Art. 3 nuova LEDP Ha diritto di voto in materia cantonale:</p> <p>a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da cinque giorni in un Comune del Cantone;</p> <p>b) ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti.</p>
c) in materia federale	<p>Art. 4 nuova LEDP Ha diritto di voto in materia federale:</p> <p>a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone, che sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone;</p> <p>b) ogni cittadino svizzero all'estero secondo le norme della legislazione federale.</p>
5. Ticinesi all'estero	<p>Art. 30 Cost. TI Il ticinese all'estero acquista i diritti politici a diciotto anni compiuti. La legge ne disciplina l'esercizio.</p>

La minoranza 1 della Commissione (3 membri) propone il mantenimento delle attuali disposizioni legislative e costituzionali, poiché le modifiche apportate dalla maggioranza commissionale tolgono di fatto il diritto di voto in materia cantonale e/o comunale a quei ticinesi (attinenti di un Comune ticinese) che si sono recati all'estero partendo da un Cantone che non consente loro di esercitare il diritto di voto in materia cantonale (e/o comunale).

Il diritto di cittadinanza non è dato dal Cantone o dal Comune di domicilio, come stabilisce erroneamente la LSEst, ma dal Cantone e dal Comune di attinenza: per i cittadini all'estero deve continuare a valere il principio secondo cui il diritto di voto viene esercitato nel Comune di attinenza. Un cittadino vota nel Canton Ticino perché è ticinese, non perché vi è stato domiciliato, magari anche solo per un breve periodo di tempo.

La minoranza 2 della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 1b]: art. 2, 3 nuova LEDP, art. 30 Cost. TI	
Diritto di voto	Art. 2
a) in materia comunale	Ha diritto di voto in materia comunale: a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone; b) ogni cittadino svizzero all'estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.
b) in materia cantonale	Art. 3 Ha diritto di voto in materia cantonale: a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da cinque giorni in un Comune del Cantone; b) ogni cittadino svizzero all'estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.
5. Ticinesi all'estero	Art. 30 Cost. TI La legge definisce i casi in cui il cittadino svizzero all'estero acquista i diritti politici e ne stabilisce l'esercizio.

La minoranza 2 della Commissione (2 membri) ritiene opportuno, al fine di garantire il principio dell'eguaglianza di trattamento, estendere il diritto di voto in materia cantonale e comunale ai cittadini svizzeri, ciò per non escludere da questo diritto i confederati all'estero che hanno passato gran parte della loro vita nel Canton Ticino e il cui Cantone di origine o di ultimo domicilio prima della loro partenza dalla Svizzera non permette loro di esercitare i diritti politici in materia cantonale e/o comunale.

art. 5 "Catalogo elettorale; a principio": consultazione del catalogo elettorale

nessuna modifica (indicazione all'indirizzo del Consiglio di Stato circa l'applicazione della norma)

La Commissione non propone modifiche a questa norma. Essa condivide la novità introdotta dal Governo secondo cui l'avente diritto di voto nel Comune può consultare il catalogo elettorale, ma non più riceverne una copia a sue spese, visto che contiene comunque dei dati personali; in passato si sono infatti verificate situazioni in cui i cataloghi elettorali venivano richiesti sistematicamente da persone non aventi diritto di voto nei relativi Comuni – situazioni risolte limitando l'accesso ai cataloghi elettorali agli aventi diritto di voto – oppure episodi in cui l'accesso ai cataloghi elettorali era avvenuto verosimilmente per finalità non propriamente legate al diritto elettorale.

A pagina 15 del messaggio n. 7185 si precisa che è lasciata comunque la possibilità al Consiglio di Stato di stabilire a livello di regolamento che il catalogo elettorale viene messo a disposizione dei partiti politici, visto il ruolo riconosciuto loro dall'art. 25 Cost. TI e dall'art. 137 Cost. In tal senso, la Commissione chiede al Governo di fissare a livello di regolamento che la consultazione dei cataloghi elettorali deve essere consentita non solo ai partiti politici, ma anche ai gruppi promotori di referendum o di iniziative popolari, che ne farebbero uso in modo giustificato; ad esempio chi deve raccogliere firme, in particolare a livello comunale dove i tempi sono molto ristretti, ha interesse a sapere subito se queste sono valide.

art. 6 "[Catalogo elettorale] b) iscrizione e radiazione", art. 7 "c) cambiamento di domicilio", art. 8 "d) pubblicazione", art. 9 "Diritto di eleggibilità, a) elezioni cantonali", art. 10 "b) elezioni comunali"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 11 "Ineleggibilità", art. 48 "Candidature", art. 58 "Facoltà di designazione dopo la ripartizione", art. 68 "Decesso di un candidato" nuova LEDP / art. 199 "Destituzione", art. 200 "Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria" LOC / art. 29a "Ineleggibilità e destituzione" Cost. TI: questione del casellario giudiziale in relazione al principio dell'ineleggibilità/destituzione

modifiche della maggioranza rispetto alla versione governativa

ipotesi di emendamento della minoranza 1 e della minoranza 2 rispetto alla versione della maggioranza

L'art. 11 nuova LEDP recepisce le disposizioni costituzionali approvate nella votazione popolare del 9 febbraio 2014⁴ concernente la revisione delle norme sull'ineleggibilità e sulla destituzione e riprende il testo dell'art. 10a attuale LEDP votato dal Gran Consiglio il 17 dicembre 2014⁵.

In base all'attuale art. 29a Cost. TI, riguardante l'ineleggibilità e la destituzione, «è *ineleggibile alla carica di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di membro e supplente del Municipio il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica*». L'eccezione secondo cui i candidati al Consiglio comunale non sono tenuti a presentare l'estratto del casellario giudiziale – documento indispensabile per consentire ai Municipi di esprimersi su eventuali casi di ineleggibilità – deriva da una decisione presa dal Parlamento cantonale nel 2007⁶, poi confermata nell'ambito della revisione delle disposizioni sull'ineleggibilità e sulla destituzione.

A pagina 2 del messaggio n. [5868](#) (26 settembre 2011) "Revisione delle norme sull'ineleggibilità, sulla destituzione e sulla sospensione di persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica" si specifica cosa si intende per crimini o delitti contrari alla dignità della carica:

«In generale, sono contrari alla dignità della carica i reati che per la loro natura sono incompatibili con una funzione elettiva come quelli contro la volontà popolare (per esempio, frode elettorale) e quello di corruzione. Ad essi si devono aggiungere tutti i

⁴ In data 9 febbraio 2014 il popolo ha approvato la modifica della Cost. TI riguardante la revisione delle norme sull'ineleggibilità e sulla destituzione di persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica (cfr. [opuscolo informativo](#)), revisione decisa dal Gran Consiglio il 15 ottobre 2013 ([seduta n. XX anno parlamentare 2013/2014](#)) aderendo al [rapporto di maggioranza](#) del 27 giugno 2013 di Andrea Giudici per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio n. [5868](#) (26 settembre 2011) "Revisione delle norme sull'ineleggibilità, sulla destituzione e sulla sospensione di persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica".

⁵ Cfr. messaggio n. [6983](#) (9 settembre 2014) "Adeguamento della legislazione cantonale in seguito alla modifica del 9 febbraio 2014 della Costituzione cantonale concernente l'ineleggibilità e la destituzione di persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica", approvato dal Gran Consiglio il 17 dicembre 2014 ([seduta n. XXVIII anno parlamentare 2014/2015](#)) in base al [rapporto](#) del 4 dicembre 2014 di Alex Pedrazzini per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici.

⁶ Cfr. [rapporto](#) del 27 settembre 2007 di Nicola Brivio per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare elaborata del 25 giugno 2007 di Riccardo Calastri e cofirmatari "[Modifica della LEDP: norme sulla presentazione dell'estratto del casellario giudiziale e deposito delle candidature nelle elezioni](#)" (oggetto del messaggio n. [5955](#) del 10 luglio 2007), approvato dal Gran Consiglio il 24 ottobre 2007 ([seduta n. XVIII anno parlamentare 2007/2008](#)).

reati gravi intenzionali (omicidio, rapina, violenza carnale, riciclaggio di denaro, eccetera).

Per quanto riguarda gli esecutivi, devono essere considerati incompatibili con la funzione i reati patrimoniali (appropriazione indebita, furto, truffa, amministrazione infedele) anche nel caso in cui la violazione commessa sia di minore gravità perché i membri del Consiglio di Stato e del Municipio gestiscono i beni pubblici. L'incompatibilità dei membri dei legislativi deve essere decisa con criteri meno severi, in particolare se si tratta di consiglieri comunali. I giudici di pace, in quanto magistrati dell'ordine giudiziario, devono mostrare una particolare attenzione al rispetto della legge e la loro incompatibilità deve essere giudicata con criteri severi. Reati nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, quali la denuncia mendace, lo sviamento della giustizia e il favoreggiamento devono condurre alla loro ineleggibilità o destituzione.

La gravità non dipende solo dal tipo di reato ma anche dalla fattispecie: la violazione può essere stata commessa intenzionalmente o per negligenza; l'autore può aver agito di persona o essere intervenuto quale istigatore o quale complice; vi possono essere delle circostanze aggravanti (per esempio, recidiva) o attenuanti (per esempio, legittima difesa, stato di necessità). A causa dei diversi fattori da considerare e da ponderare, non è possibile stilare un elenco dei reati che conducono a un'incompatibilità. Non è una soluzione appropriata nemmeno il far dipendere l'incompatibilità dalla pena inflitta: la condanna di un municipale a una pena pecuniaria per una truffa (magari addirittura ai danni del Comune) non ha la stessa valenza della condanna alla medesima sanzione per un'infrazione alle norme della circolazione stradale».

È chiaro che, di fronte a un caso concreto, il rischio di discussioni esiste poiché non è sempre possibile stabilire con esattezza la portata del concetto di crimini e reati contro la dignità della carica.

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (9 membri) ha deciso di estendere l'obbligo di presentare il casellario giudiziale anche ai consiglieri comunali (art. 48 cpv. 3 nuova LEDP) e, conseguentemente, di applicare il principio dell'ineleggibilità pure a questi ultimi (art. 29a Cost. TI e art. 11 nuova LEDP), ciò per varie ragioni:

- il fatto che la disposizione sull'ineleggibilità non si applichi ai consiglieri comunali sembra veicolare, addirittura a livello di legge, l'immagine secondo cui il loro ruolo è poco importante, per non dire insignificante;
- la pretesa minore importanza della carica di consigliere comunale non vale ad esempio per le Città di Bellinzona e Lugano;
- è inopportuno, anche dal profilo dell'equità e dell'eguaglianza, mantenere una distinzione tra organi esecutivi e organi legislativi tanto sul piano cantonale quanto a livello comunale: o il casellario giudiziale è richiesto ai candidati di tutti i poteri oppure non è richiesto a nessuno;
- circa il preteso poco tempo a disposizione per richiedere il casellario giudiziale, i termini per la presentazione delle liste sono conosciuti, per cui non esistono particolari difficoltà affinché i candidati alla carica di consigliere comunale richiedano per tempo il casellario giudiziale.

Questa nuova impostazione comporta anche la modifica di 2 norme della [Legge organica comunale](#) (LOC), più precisamente l'art. 199 ("Destituzione") e l'art. 200 ("Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria").

La minoranza 1 della Commissione

	ipotesi di emendamento [n. 2a]: art. 11 cpv. 1 e 48 cpv. 3 nuova LEDP, art. 29a Cost. TI
Ineleggibilità	Art. 11 cpv. 1 nuova LEDP ¹ È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; la disposizione non si applica all'elezione del Consiglio comunale.
Candidature	Art. 48 cpv. 3 nuova LEDP ³ Alla proposta devono essere uniti i seguenti documenti in originale: - la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato; - l'estratto del casellario giudiziale nelle elezioni cantonali ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 e nell'elezione del Municipio; il regolamento disciplina i particolari.
Ineleggibilità e destituzione	Art. 29a cpv. 1 Cost. TI ¹ È ineleggibile alla carica di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di membro e supplente del Municipio il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

La minoranza 1 della Commissione (2 membri) si è espressa a favore del mantenimento dell'attuale situazione legislativa in materia, quindi contro l'estensione dell'obbligo di presentare il casellario giudiziale anche ai consiglieri comunali.

Una delle motivazioni è di natura pratica: a ogni scadenza elettorale, migliaia di candidati al Consiglio comunale dovrebbero richiedere l'estratto del casellario giudiziale all'Ufficio federale di giustizia, generando non pochi problemi a livello organizzativo e burocratico sia per quest'ultimo sia per i Comuni (cancellerie comunali). Vi sono per di più persone che vengono designate poco prima del termine di deposito delle candidature, per cui potrebbe essere assai problematico ottenere il documento entro i termini di deposito delle liste.

Un altro argomento per giustificare l'eccezione di cui beneficiano i consiglieri comunali consiste nel fatto che per la loro carica occorre prevedere criteri meno severi rispetto a quelli richiesti per la funzione di membro di un Municipio, del Parlamento cantonale o del Consiglio di Stato.

Occorre pure evidenziare che la proposta della maggioranza commissionale determinerebbe una situazione nella quale l'ineleggibilità dei candidati ai Legislativi comunali verrebbe decisa dai rispettivi Municipi prima della votazione. Diversamente dal Consiglio di Stato, in seno al quale non è mai esistita la maggioranza assoluta, vi sono dei Municipi sorretti da maggioranze assolute; sembra perlomeno strano che questi ultimi decidano chi può andare in lista e chi no per i rispettivi Consigli comunali.

Infine va ricordato che il popolo ha votato su tale questione l'ultima volta nel febbraio 2014; richiamarlo al voto appena qualche anno dopo pare poco serio, tenuto conto che non sono nel frattempo emerse esigenze particolari a questo proposito.

La minoranza 2 della Commissione

	<u>ipotesi di emendamento [n. 2b]: art. 11, 48 cpv. 3, 58 cpv. 1, 68 cpv. 1 nuova LEDP, art. 29a Cost. TI</u>
Ineleggibilità	Art. 11 nuova LEDP <i>Abrogato</i>
Candidature	Art. 48 cpv. 3 nuova LEDP ³ Alla proposta deve essere unita, in originale, la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato.
Facoltà di designazione dopo la ripartizione	Art. 58 cpv. 1 nuova LEDP ¹ Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, il rappresentante della lista ha la facoltà di completarla fino al numero di seggi che le sono stati attribuiti entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati; la proposta di completazione deve essere depositata con la dichiarazione di accettazione.
Decesso di un candidato	Art. 68 cpv. 1 nuova LEDP ¹ Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il suo nome è stralciato; il rappresentante della lista può presentare un candidato sostituito entro il momento in cui le liste diventano definitive con la dichiarazione di accettazione; se vi sono vizi le nuove candidature sono stralciate.
Ineleggibilità e destituzione	Art. 29a Cost. TI <i>Abrogato</i>

La minoranza 2 della Commissione (1 membro) propone lo stralcio dell'obbligo per i candidati ai Municipi, al Parlamento cantonale e al Consiglio di Stato di presentare l'estratto del casellario giudiziale (art. 48 cpv. 3, art. 58 cpv. 1, art. 68 cpv. 1 nuova LEDP).

A suo avviso si tratta di una complicazione burocratica inutile e già errata nei suoi presupposti. Essa induce infatti a ritenere che "normalmente" i cittadini siano "colpevoli" (a meno che dimostrino il contrario). La totale inutilità di questo obbligo è poi rafforzata dal fatto che sul casellario giudiziale (perlomeno nella versione accessibile al pubblico) non figurano i casi ancora "sub iudice", e che anche le condanne "cresciute in giudicato" vengono rapidamente cancellate.

Questa modifica comporta l'abrogazione delle norme concernenti l'ineleggibilità o l'obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria presenti nella Cost. TI (art. 29a) e nella LEDP (art. 11): in effetti il casellario giudiziale è l'unico strumento che consente di stabilire l'eventuale ineleggibilità di un candidato.

Qualora lo stralcio dell'art. 29a Cost. TI fosse approvato dapprima dal Parlamento e poi dal popolo, si renderà necessaria, tramite un apposito messaggio governativo di concretizzazione, una più accurata revisione legislativa che tenga conto dell'abrogazione dell'obbligo di presentare il casellario giudiziale per qualsiasi autorità politica comunale o cantonale.

art. 12 "Esclusione dai diritti politici"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa (con commento)

In materia federale – dopo la revisione del diritto tutorio, entrata in vigore il 1° gennaio 2013 – sono esclusi dai diritti politici tutti coloro che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposti a curatela generale o sono rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

In materia cantonale, per contro, l'esclusione dai diritti politici delle persone interdette per infermità o debolezza mentali non è automatica; viene avviata d'ufficio la procedura di

accertamento della capacità di discernimento, che poi può portare allo stralcio. Da rilevare anche che non sempre esiste una comunicazione ideale tra le autorità tutorie e i Comuni che gestiscono il catalogo elettorale.

Con l'art. 12 nuova LEDP – che riprende tale e quale l'[art. 2 della Legge federale sui diritti politici](#) (LDP) –, il Consiglio di Stato propone di allineare il diritto federale e quello cantonale in tale ambito, anche e soprattutto per evitare situazioni spiacevoli in cui una persona è esclusa a livello federale mentre non lo è sul piano cantonale, e per farlo occorre avviare la vigente procedura di esclusione. L'esclusione dai diritti politici, sia per la curatela generale sia per il mandato precauzionale, avviene ovviamente solo nel caso di una constatazione della durevole incapacità di discernimento.

Alle autorità regionali di protezione è stato concesso un periodo di 3 anni (terminato il 31 dicembre 2015) per convertire le interdizioni pronunciate secondo il diritto previgente in una misura prevista dal nuovo diritto.

TITOLO III - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

art. 13 "[Luogo di voto] Principio"

modifiche commissionali rispetto alla versione governativa

L'aggiunta introdotta dalla Commissione all'art. 13 cpv. 2 nuova LEDP («*purché, nel caso siano circondari elettorali, il voto sia computato nel circondario elettorale cui è attribuito l'avente diritto di voto*») si riferisce ai Comuni in cui esistono i circondari elettorali, essenzialmente Mendrisio e Bellinzona. Lo scopo della stessa è di far sì che i voti siano ripartiti tra i rispettivi uffici elettorali in base alla loro attribuzione ai votanti, questo per non falsare la suddivisione dei seggi dal profilo della rappresentanza locale.

A detta del Governo già oggi si procede in questo modo; per la Commissione si tratta quindi di confermare una simile prassi a livello di diritto.

Modifiche formali: convocazione delle assemblee o dei cittadini aventi diritto di voto

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla proposta governativa)

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (8 membri) si è opposta alla proposta di sostituire il concetto di "assemblee" con quello di "cittadini aventi diritto di voto". È vero che l'istituto delle assemblee formalmente non esiste più (tranne nei Comuni che non hanno istituito il Consiglio comunale), è però altrettanto vero che, dal profilo della cultura politica, ha una portata storica di un certo rilievo per il Canton Ticino. Lascia intendere la volontà di assembleare, di riunire la comunità, mentre la convocazione dei cittadini lascia presagire un discorso molto individualista.

La minoranza della Commissione

	<p><u>ipotesi di emendamento [n. 3]: varie norme nuova LEDP</u></p> <p>Capitolo secondo - Convocazione.</p>
Convocazione per le votazioni o le elezioni, a) cantonali e federali	<p>Art. 14 cpv. 1 e 5</p> <p>¹Il Consiglio di Stato convoca i cittadini aventi diritto di voto mediante decreto pubblicato nel Foglio ufficiale:</p> <p>a) per le votazioni al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;</p> <p>b) per le elezioni al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell'elezione.</p> <p>²Il Consiglio di Stato fissa la data di convocazione dei cittadini aventi diritto di voto coordinandola con altre votazioni o elezioni.</p>
b) comunali	<p>Art. 15 cpv. 1 e 4</p> <p>¹Il Consiglio di Stato convoca i cittadini aventi diritto di voto mediante decreto pubblicato nel Foglio ufficiale:</p> <p>a) per le votazioni al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;</p> <p>b) per le elezioni al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell'elezione.</p> <p>⁴Il Municipio fissa la data di convocazione dei cittadini aventi diritto di voto coordinandola con altre votazioni o elezioni.</p>
Elezione tacita	<p>Art. 56 cpv. 3</p> <p>³Le proposte di liste e di candidati, la proclamazione dell'elezione e la revoca della convocazione sono pubblicate all'albo comunale nel caso di elezioni comunali e nel Foglio ufficiale negli altri casi.</p>
Convocazione	<p>Art. 85 cpv. 1</p> <p>¹L'avviso di convocazione dei cittadini aventi diritto di voto con l'indicazione della data dell'elezione e del termine per la presentazione delle proposte di candidati è pubblicato all'albo comunale con i risultati dell'elezione del Municipio o, nel caso di elezione tacita, con la pubblicazione del nome degli eletti; l'articolo 15 capoverso 1 lettera b non è applicabile.</p>
Domanda di riforma totale della Costituzione	<p>Art. 113 cpv. 3</p> <p>³Se la maggioranza si pronuncia in favore della Costituente, il Consiglio di Stato convoca i cittadini aventi diritto di voto per l'elezione della Costituente secondo le modalità per l'elezione del Gran Consiglio.</p>
Elezione del nuovo Consiglio di Stato o Municipio	<p>Art. 130 cpv. 1 e 2</p> <p>¹Se la domanda di revoca del Consiglio di Stato è accolta, l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio fissa la data dell'elezione e convoca i cittadini aventi diritto di voto; l'elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione.</p> <p>²Se la domanda di revoca del Municipio è accolta, il Consiglio di Stato fissa la data dell'elezione e il Municipio convoca i cittadini aventi diritto di voto; l'elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione.</p>

La minoranza della Commissione (3 membri) ritiene adeguato sostituire l'arcaica definizione di "convocazione delle assemblee (dei Comuni)", non più rispondente alla realtà, con quella più corretta di "convocazione dei cittadini aventi diritto di voto", che risponde meglio all'attuale situazione, caratterizzata per giunta dal voto per corrispondenza e con ipotesi di voto elettronico.

In tale contesto parlare di assemblee non ha evidentemente più senso. Il diritto di voto non è infatti più esercitato nell'ambito delle assemblee comunali (o di Circolo, tipo *Landsgemeinde*, com'era in origine, quando tali assemblee determinavano "il voto del Circolo", allora computato, come oggi il voto dei Cantoni a livello federale), bensì individualmente, alle urne o per corrispondenza.

art. 14 "Convocazione per le votazioni o le elezioni, a) cantonali e federali" e art. 15 "b) comunali": questione dell'abbinamento delle votazioni

modifiche della maggioranza rispetto alla versione governativa

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza

Le norme volte a far sì che le votazioni federali e cantonali siano abbinate sono entrate in vigore il 1° luglio 2010 (art. 18 cpv. 4 e art. 19 cpv. 4 attuale LEDP).

Alla base di questa modifica vi è l'iniziativa parlamentare generica del 18 settembre 2007 di Franco Celio e cofirmatari "[Abbinare le votazioni cantonali a quelle federali](#)", che chiedeva sostanzialmente di inserire nella LEDP il principio secondo il quale le votazioni di diritto cantonale devono avere luogo di regola nelle date riservate per le votazioni federali; l'atto parlamentare, oggetto del messaggio n. [5999](#) (2 novembre 2007), è stato approvato dal Gran Consiglio in data 22 ottobre 2008 ([seduta n. XXII anno parlamentare 2008/2009](#)) in base al [rapporto di maggioranza](#) del 4 settembre 2008 di Dario Ghisletta per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici.

La concretizzazione del principio è poi stata accolta dal Gran Consiglio il 23 febbraio 2010 ([seduta n. XLVIII anno parlamentare 2009/2010](#)) in base al [rapporto](#) del 14 gennaio 2010 di Dario Ghisletta sul messaggio n. [6258](#) (1° settembre 2009) "Modifica delle norme sulla data della convocazione delle assemblee per le votazioni e le elezioni: modifica art. 18 e 19 LEDP".

Vale la pena rilevare che il Consiglio di Stato ha approvato questo principio, sottolineando comunque che già le disposizioni precedenti non impedivano di riunire le date di votazioni, ciò che del resto avveniva quando possibile, ossia quando non si era confrontati con situazioni specifiche (ad esempio la necessità di sottoporre al voto oggetti urgenti); per questa ragione il Consiglio di Stato avrebbe preferito non stabilire scadenze in modo troppo restrittivo e vincolante.

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (9 membri) ha reputato opportuno fissare esplicitamente a livello legislativo l'impossibilità di tenere, in una medesima data, un'elezione cantonale e una votazione cantonale (art. 14 cpv. 5 nuova LEDP) rispettivamente un'elezione comunale e una votazione comunale (art. 15 cpv. 4 nuova LEDP), questo perché una votazione su temi sensibili potrebbe influenzare l'esito delle elezioni, favorendo una lista piuttosto che un'altra. Tale precisazione potrebbe forse apparire inutile, visto che la prassi passata e attuale sembrerebbe escludere una simile evenienza; tuttavia, senza una norma di questo tipo nessuno potrebbe impedire un domani di fissare in una medesima data, secondo le convenienze del momento, un'elezione cantonale e una votazione cantonale.

Da rilevare che la formulazione «*di regola*» non funge da perno per aggirare le disposizioni, ma semplicemente serve per consentire le tenuta di elezioni – in particolare quelle dei giudici di pace (in alcuni casi, seppure limitati, con tassi di partecipazione di poco superiori al 5%) – che non hanno alcuna influenza sull'esito delle votazioni, come è del resto già così oggi.

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 4]: art. 14 cpv. 5 e art. 15 cpv. 4 nuova LEDP

Convocazione per le votazioni o le elezioni, a) cantonali e federali	Art. 14 cpv. 5 ⁵ Il Consiglio di Stato fissa la data di convocazione delle assemblee coordinandola con altre votazioni o elezioni.
	Art. 15 cpv. 4 ⁴ Il Municipio fissa la data di convocazione dell'assemblea coordinandola con altre votazioni o elezioni.
b) comunali	

La minoranza della Commissione (2 membri) è dell'avviso che l'aggiunta voluta dalla maggioranza sia inutile, poiché già oggi la prassi – ripetutamente confermata – è quella di non prevedere votazioni cantonali in caso di elezioni comunali, cantonali e federali, sia per non appesantire eccessivamente l'agenda politica, sia per non favorire una determinata lista sottoponendo al popolo temi sensibili (l'unica eccezione è costituita dalle elezioni dei giudici di pace).

art. 16 "Edifici e locali di voto"

modifiche solo formali rispetto alla versione governativa

art. 17 "[Materiale di voto] Preparazione"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 18 "Invio": tempistica di invio del materiale di voto

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla proposta governativa)

Con la modifica del 15 aprile 2013⁷ dell'attuale art. 26 LEDP, i termini del diritto cantonale per l'invio del materiale di voto sono stati uniformati, nel senso che il materiale di voto deve essere inviato all'elettore al più tardi 3 settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione.

Con il messaggio n. 7185 il Consiglio di Stato propone – al fine di adeguarsi compiutamente con il diritto federale (art. 11 cpv. 3 LDP) – che il termine di 3 settimane venga fatto dipendere dalla ricezione da parte dell'avente diritto di voto e non dall'invio da parte del Comune; nella legge viene fissato anche un termine massimo di 4 settimane. Quando, l'11 luglio 2013, la Cancelleria federale ha approvato la modifica dell'attuale art. 26 LEDP, lo ha fatto precisando che tale norma «*deve essere interpretata in sintonia con l'art. 11 cpv. 3 LDP secondo cui gli aventi diritto di voto devono ricevere il materiale necessario per votare validamente (scheda, legittimazione, busta ecc., secondo il diritto cantonale) al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione. Non sarebbe dunque soddisfacente inviarlo il 21° giorno prima dello scrutinio*».

È importante sapere che a livello pratico, in occasione di votazioni ed elezioni, il Servizio dei diritti politici prende contatto con La Posta e da essa riceve una tabella in cui sono riportati i termini di recapito del materiale di voto a dipendenza delle opzioni di invio (posta

⁷ Approvazione da parte del Gran Consiglio ([seduta n. LIV anno parlamentare 2012/2013](#)) del messaggio n. 6693 concernente l'introduzione del voto generalizzato per corrispondenza in base al [rapporto di maggioranza](#) del 28 febbraio 2013 di Maurizio Agustoni per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici.

A, posta B, ecc.). Questa tabella è trasmessa ai Comuni, che si organizzano in modo da consegnare il materiale di voto a La Posta secondo una tempistica che consenta a quest'ultima un recapito tempestivo dello stesso, cioè nel pieno rispetto dei termini imposti dal diritto federale. È chiaro che La Posta può sbagliare, ma casi simili sono poi regolati dal rapporto contrattuale che ha con i Comuni.

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (8 membri) aderisce pienamente alla versione del Consiglio di Stato. A parte il fatto che occorre essere conformi al diritto federale, essa ritiene importante mantenere la tempistica di ricezione proposta dal Governo, la quale è rivolta in particolare ai Comuni affinché non specolino fino all'ultimo giorno per l'invio del materiale di voto.

Circa eventuali ricorsi contro presunte ritardate spedizioni del materiale di voto – un argomento sollevato dalla minoranza commissionale – sono già successi alcuni casi simili, ma i Comuni interessati sono sempre riusciti a dimostrare che avevano trasmesso per tempo il materiale di voto⁸.

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 5]: art. 18 cpv. 1 nuova LEDP

Art. 18 cpv. 1

Invio

¹La cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione.

La minoranza della Commissione (3 membri) reputa che i termini previsti per il ricevimento del materiale di voto da parte degli aventi diritto (al minimo 3 e al massimo 4 settimane prima) non possono essere garantiti, a maggior ragione per i cittadini ticinesi (o svizzeri) residenti all'estero. In tal senso un cittadino, se non ricevesse il materiale di voto 3 settimane prima del giorno dell'elezione o della votazione, potrebbe contestare al Municipio di non averlo spedito in tempo, ciò che risulta inaccettabile.

Non si può verificare quando l'elettore riceve il materiale di voto; per contro, la data di spedizione da parte del Comune può essere controllata.

Iniziativa parlamentare elaborata del 6 maggio 2014 di Carlo Lepori e cofirmatari **"Modifica dell'art. 26 cpv. 1 LEDP"**

L'atto parlamentare chiede di evitare che il materiale di voto, non esistendo un «*termine primo per la spedizione*», venga distribuito «*molto presto*», con il rischio da parte dei cittadini di un voto «*frettoloso, senza aver avuto la possibilità di approfondire i temi o conoscere in candidati, seguendo i servizi dei media e la propaganda politica*». È dunque necessario che «*l'arco di tempo*» a disposizione dei cittadini per votare «*sia delimitato chiaramente e in modo uniforme*», tra l'altro per evitare che «*le campagne elettorali e le campagne di informazione in caso di votazione [...] perdano il loro senso*»; da qui la proposta di trasmettere il materiale di voto al più presto 3 settimane prima della data della votazione o dell'elezione.

⁸ Si veda ad esempio il rapporto del 7 settembre 2009 di Giovanna Viscardi per la Commissione delle petizioni e dei ricorsi sul ricorso del 2 giugno 2008 di Edouard Wahl in materia di trasmissione del materiale di voto (votazioni cantonali del 10 giugno 2008); le conclusioni del rapporto di Giovanna Viscardi sono state approvate all'unanimità dal Gran Consiglio il 22 settembre 2009 ([seduta n. XVIII anno parlamentare 2009/2010](#)).

Nel messaggio n. 7185 il Consiglio di Stato – visto che spesso vi «sono votazioni concomitanti organizzate a livelli diversi e che per motivi pratici è meglio disporre di norme uniformi sull'invio del materiale di voto» – ritiene opportuno adeguarsi ai termini di invio (o meglio di ricezione da parte dell'avente diritto di voto) definiti dal diritto federale, confermando quindi la decisione presa dal Gran Consiglio il 15 aprile 2013 (in vigore dal 1° gennaio 2015) nell'ambito del messaggio n. [6693](#) concernente l'introduzione del voto generalizzato per corrispondenza. Il Governo propone pertanto «di considerare evasa l'iniziativa parlamentare», poiché la proposta ivi formulata «è già recepita [...], pur fissando un termine massimo di quattro, anziché di tre settimane, per uniformità con il diritto federale».

L'atto parlamentare è da considerarsi evaso positivamente sia dalla soluzione proposta dalla maggioranza commissionale (aderente alla posizione del Consiglio di Stato) sia dalla posizione della minoranza commissionale.

art. 19 "Giorni e orari di voto": giorni di apertura degli uffici elettorali

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla proposta governativa)

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (6 membri) aderisce alla versione proposta dal Consiglio di Stato, perché permette ai singoli Comuni di aprire o meno i seggi già il giovedì; è importante sottolineare che si tratta di una facoltà e non di un obbligo. I rappresentanti dei Comuni hanno del resto espresso la preferenza per mantenere questa possibilità.

Già oggi i Comuni scelgono in quali giorni aprire i seggi a seconda della manifestazione di interesse dei propri cittadini; l'unico vincolo di legge è l'obbligo di tenere aperto la domenica mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 6]: art. 19 cpv. 1 nuova LEDP

Art. 19 cpv. 1

Giorni e orari di voto ¹Le operazioni di voto hanno luogo la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal venerdì precedente.

La minoranza della Commissione (5 membri) reputa che dopo l'introduzione del voto per corrispondenza non è più giustificabile anticipare al giovedì le operazioni di voto, anche perché la stragrande maggioranza dei Comuni tiene aperti gli uffici elettorali solo la domenica mattina o, in via subordinata, anche il venerdì sera.

Oggi le persone che si recano al seggio per votare si attestano attorno al 10% dei votanti. Per una percentuale così ridotta di persone, si ritiene eccessivo tenere aperti gli uffici elettorali addirittura 4 giorni; anche in un'ottica di risparmio, sarebbe pertanto opportuno ridurre l'apertura dei seggi a 3 giorni.

art. 20 "Accesso ai locali di voto", art. 21 "Voto di persona all'ufficio elettorale", art. 22 "Voto accompagnato"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 23 "Voto per corrispondenza"

modifiche solo formali rispetto alla versione governativa

art. 24 "Voto elettronico"

modifiche della maggioranza rispetto alla versione governativa

ipotesi di emendamento della minoranza 1 e della minoranza 2 rispetto alla versione della maggioranza

Anche a detta del Consiglio di Stato, il Canton Ticino non è ancora pronto per introdurre il voto elettronico; approfittando del messaggio sulla revisione totale della LEDP, si è comunque ritenuto di includere nella legge le relative disposizioni. A tal proposito, si rimarca che l'[art. 27b](#) dell'[Ordinanza sui diritti politici](#) (ODP) recita:

«Il Cantone garantisce che le prove si svolgeranno conformemente alle disposizioni del diritto federale; in particolare deve prendere tutte le misure efficaci ed adeguate volte a garantire che:

- 1. possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto);*
- 2. ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto),*
- 3. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell'espressione fedele e sicura della volontà popolare),*
- 4. terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto),*
- 5. possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme)».*

Il Consiglio di Stato ha istituito nel marzo 2013 – e riattivato l'8 febbraio 2017 tramite risoluzione governativa n. 465 (considerato che la Cancelleria federale intende proseguire e attuare la strategia volta a un'introduzione graduale del voto elettronico in Svizzera) – il "Gruppo di lavoro voto elettronico" avente quali compiti quelli di:

- valutare dal punto di vista tecnologico gli attuali 2 sistemi di voto elettronico disponibili sul mercato, cioè quello ginevrino e quello de La Posta;
- approfondire gli aspetti informatici, giuridici, procedurali e organizzativi che l'introduzione del voto elettronico richiede, con il conseguente impegno finanziario;
- presentare al Consiglio di Stato un rapporto al riguardo.

Solo dopo aver eventualmente individuato, a seguito di questa fase di sperimentazione, il sistema più adatto alle esigenze del Canton Ticino, il Governo licenzierà un apposito messaggio per chiedere al Gran Consiglio il credito per l'introduzione del voto elettronico.

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (7 membri) ha deciso di abrogare tout court l'art. 24 nuova LEDP, questo per i seguenti motivi:

- è appena stata digerita una novità importante come il voto per corrispondenza e compiere subito un ulteriore passo, se possibile ancora più netto, pare essere poco opportuno;
- alla luce di ciò che è avvenuto e avviene nel mondo in materia di "cyber security", non vi è nessuno che può veramente garantire la sicurezza del voto elettronico, cioè che sia scevro da ingerenze e manipolazioni esterne;
- il fatto che con l'art. 24 nuova LEDP si tenti di limitare la possibilità di intercettare o modificare i voti espressi per via elettronica dimostra la vulnerabilità del sistema;

- il sistema di voto elettronico bisognerà acquistarlo da coloro che lo hanno ideato e che quindi conoscono molto bene come funziona; di sicuro è molto probabile che queste persone possano almeno venire a conoscenza del tipo di voto che è stato dato.

La minoranza 1 della Commissione

	<u>ipotesi di emendamento [n. 7a]: art. 24 nuova LEDP</u>
Voto elettronico	<p>Art. 24</p> <p>¹Il Consiglio di Stato può, con l'autorizzazione del Consiglio federale e d'intesa con i Comuni interessati, ammettere la sperimentazione del voto elettronico, limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.</p> <p>²Il voto elettronico è ammesso se sono prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto); b) ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto); c) terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell'espressione fedele e sicura della volontà popolare); d) terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto); e) possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme). <p>³Le disposizioni emanate dalla Confederazione in materia di voto elettronico si applicano per analogia anche alle votazioni e elezioni del diritto cantonale.</p> <p>⁴Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione. Esso può derogare alle disposizioni della presente legge laddove necessario per tenere conto delle particolarità del voto elettronico e delle disposizioni federali.</p>

La minoranza 1 della Commissione (3 membri) sposa la posizione del Governo; pur essendo quindi favorevole alla sperimentazione del voto elettronico, con tutta la cautela dovuta, essa ritiene opportuno integrare la versione proposta da quest'ultimo con l'art. 27b ODP, che stabilisce a quali condizioni la Confederazione autorizza il voto elettronico (art. 24 cpv. 2 nuova LEDP).

Si è preso atto, in base al [comunicato stampa](#) del 5 aprile 2017 della Cancelleria federale, che dal 2004 sono state effettuate con successo oltre 200 prove in 14 Cantoni (Zurigo, Berna, Lucerna, Glarona, Friburgo, Soletta, Basilea Città, San Gallo, Grigioni, Sciaffusa, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra) che hanno inizialmente offerto la possibilità di votare per via elettronica agli svizzeri all'estero aventi diritto di voto; nei Cantoni Neuchâtel, Ginevra e Basilea Città questa possibilità è stata estesa anche a una parte degli aventi diritto di voto residenti in Svizzera. Da queste sperimentazioni «è emerso che [...] nei Cantoni coinvolti la quota di persone che ha deciso di votare per via elettronica ha toccato anche i due terzi dei votanti». Sempre secondo il comunicato stampa del 5 aprile 2017, «visto il bilancio positivo e il successo riscontrato tra gli aventi diritto di voto, il Consiglio federale ha deciso di avviare con i Cantoni i lavori legislativi in vista del passaggio dall'attuale fase sperimentale all'utilizzo generalizzato. L'intento è che in futuro il voto per via elettronica sia equiparato al voto presso i seggi e al voto per corrispondenza. Il Consiglio federale spera così di dare un segnale importante in vista dell'estensione del sistema su scala nazionale».

In un'[intervista](#) apparsa il 28 aprile 2018 sulla *Neue Zürcher Zeitung*, il Cancelliere della Confederazione ha affermato che i rischi legati al voto elettronico «sono ragionevoli» e che si tratta comunque di un sistema più sicuro del voto per corrispondenza perché più difficile da manipolare. L'estensione del voto elettronico presuppone l'adozione di rigorose misure di sicurezza. Grazie alla verificabilità individuale – attuata nel 2015 – i votanti stessi possono accertare che il loro voto non sia stato alterato.

Il voto elettronico, un giorno o l'altro, probabilmente in tempi non troppo lontani, sarà imposto da una norma federale ed è ovvio che sarebbe meglio potersi preparare adeguatamente per non farsi trovare impreparati quando questo scenario diventerà realtà.

Circa la questione degli abusi, pure nell'attuale iter della procedura elettorale, piuttosto complesso, non si può certo escludere che se ne verifichino, anche perché sono numerose le persone coinvolte; il voto elettronico evita peraltro qualsiasi errore di conteggio. La legislazione e l'organizzazione elettorale possono solo fare in modo di limitare al massimo i margini che potrebbero portare ad abusi.

La minoranza 2 della Commissione

	<u>ipotesi di emendamento [n. 7b]: art. 24 nuova LEDP</u>
Voto elettronico	Art. 24 ¹ Il Consiglio di Stato può, con l'autorizzazione del Consiglio federale e d'intesa con i Comuni interessati, ammettere la sperimentazione del voto elettronico, limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale. Il voto elettronico potrà tuttavia essere introdotto solo quando saranno date garanzie di rispetto della segretezza del voto e che lo stesso non possa venir manomesso da terzi, giusta il principio della segretezza del voto inviolabile (articolo 31 della Costituzione). ² Il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti devono essere garantiti e gli abusi esclusi. ³ Le disposizioni emanate dalla Confederazione in materia di voto elettronico si applicano per analogia anche alle votazioni e elezioni del diritto cantonale. ⁴ Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione. Esso può derogare alle disposizioni della presente legge laddove necessario per tenere conto delle particolarità del voto elettronico e delle disposizioni federali.

Anche la minoranza 2 della Commissione (1 membro) propone di includere nella nuova LEDP le disposizioni sul voto elettronico, con l'aggiunta però al cpv. 1 di una frase atta a garantire maggiormente la segretezza del voto («*Il voto elettronico potrà tuttavia essere introdotto solo quando saranno date garanzie di rispetto della segretezza del voto e che lo stesso non possa venir manomesso da terzi, giusta il principio della segretezza del voto inviolabile (articolo 31 della Costituzione)*»).

Iniziativa parlamentare elaborata del 4 giugno 2012 del compianto Angelo Paparelli (ripresa da Daniele Caverzasio) "Modifica degli artt. 32 e 32a LEDP: estensione del voto per corrispondenza generalizzato alle elezioni cantonali e comunali"

L'atto parlamentare, circa la questione del voto elettronico, ritiene che occorra adattarsi all'evoluzione tecnologica, che «*fa sì che in ogni istante si possa contare su strumenti ideali anche per esprimere il proprio pensiero (il voto ad esempio) a tutti i livelli della nostra democrazia*». È necessario che tale passaggio avvenga per gradi, per tenere conto degli «*elettori anziani, a gran parte dei quali l'uso delle nuove tecnologie risulta ostico*».

Il Consiglio di Stato, con il messaggio n. 7185, aderisce all'introduzione del principio del voto elettronico e in tal senso ritiene evaso positivamente l'atto parlamentare. Più precisamente, il Governo indica che il 27 marzo 2013 ha istituito un gruppo di lavoro, con il compito di «*esaminare dal punto di vista tecnologico le attuali possibilità del voto elettronico e di approfondire gli aspetti informatici, giuridici, procedurali, organizzativi e finanziari*»; il "Gruppo di lavoro voto elettronico" è poi stato riattivato l'8 febbraio 2017.

L'atto parlamentare è da considerarsi respinto dalla maggioranza commissionale e accolto dalle minoranze 1 e 2.

art. 25 "Disposizioni di applicazione per l'esercizio del voto"

modifiche solo formali rispetto alla versione governativa

La Commissione ha deciso di stralciare l'art. 25 nuova LEDP perché costituisce un inutile doppione, ritenuto che l'art. 146 nuova LEDP, figurante nelle disposizioni generali finali, stabilisce già che il Governo ha la facoltà di emanare «*le disposizioni di esecuzione della legge*».

art. 26 "[Espressione del voto] Votazioni"

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla versione governativa)

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (11 membri) condivide la proposta del Consiglio di Stato.

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 8]: art. 26 nuova LEDP

Art. 26

Votazioni

Il voto si esprime con la formula "sì" o "no" in lingua italiana; nel caso di votazioni con domanda sussidiaria o varianti, il regolamento ne disciplina le modalità.

La minoranza commissionale (1 membro) propone che, nelle votazioni cantonali (quelle federali sfuggono ovviamente alla presente legge), l'espressione del voto avvenga con un "sì" o con un "no" in lingua italiana, da sostituire a lingue nazionali; il "sì" e il "no" sono facili da apprendere e da scrivere anche per confederati di altra lingua.

L'eventuale risposta in francese, in tedesco o in romancio, potrebbe corrispondere a un segno di riconoscimento, motivo per cui è consigliabile eliminare ogni possibilità di questo tipo.

art. 27 cpv. 3 "Elezioni, a) in generale": motivo di nullità della scheda

modifiche della maggioranza rispetto alla versione governativa

ipotesi di emendamento della minoranza 1 e della minoranza 2 rispetto alla versione della maggioranza

Il principio secondo cui il cumulo e la cancellazione del nome di candidati non costituiscono motivi di nullità della scheda è stato introdotto nella LEDP (attuale art. 36 cpv. 3) nel 2003⁹ pensando alle elezioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale, che avvengono in contemporanea con 2 sistemi di voto diversi (quello per l'elezione del Consiglio nazionale permette all'elettore di doppiare i candidati e/o di cancellare candidati), quindi con una possibilità aumentata che gli elettori si confondano e commettano errori nella compilazione delle schede.

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (7 membri) propone lo stralcio di questa disposizione. Dato che il sistema di voto prevede che si apponga una crocetta accanto al candidato che si vuole votare, non avrebbe senso consentire altre varianti come lo stralcio, l'aggiunta di un nome o il raddoppio di un candidato, anche perché potrebbero essere motivo di riconoscimento. È importante che il cittadino sappia chiaramente che, a parte per le

⁹ Cfr. messaggio n. [5357](#) (21 febbraio 2003) "Modifica della LEDP a seguito dell'iniziativa parlamentare generica 29 novembre 1999 presentata da Manuele Bertoli e cofirmatari per il gruppo PS sull'eliminazione del voto di partito per l'elezione dei rappresentanti ticinesi al Consiglio degli Stati", approvato dal Gran Consiglio il 24 marzo 2003 in base al [rapporto](#) del 25 febbraio 2003 di Dario Ghisletta per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici.

A pagina 1 del rapporto di Dario Ghisletta si può leggere che «l'inammissibilità del doppio voto per un candidato» non significa che «il cumulo e la cancellazione del nome di candidati» deve «comportare l'annullamento della scheda», poiché occorre salvaguardare la «volontà dell'elettore soprattutto in occasione del I turno per l'elezione dei due Consiglieri agli Stati che avviene in contemporanea con l'elezione dei Consiglieri nazionali, con una legge elettorale che invece permette la doppiatura dei candidati così come lo stralcio».

elezioni del Consiglio nazionale, sulle schede possono essere apposte soltanto delle crocette accanto al nome del o dei candidati che si vogliono eleggere. Qualsiasi altro segno deve rendere nulla la scheda, questo anche per l'elezione al Consiglio degli Stati.

La minoranza 1 della Commissione

<u>ipotesi di emendamento [n. 9a]: art. 27 cpv. 3 nuova LEDP</u>	
Art. 27 cpv. 3	
Elezioni, a) in generale	³ Per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto. Il cumulo e la cancellazione del nome di candidati non costituiscono motivi di nullità della scheda.

La minoranza 1 della Commissione (3 membri) è favorevole al mantenimento di questa norma, perché occorre cercare di tenere valido il più alto numero di schede, nel pieno rispetto del principio generale che vige in materia elettorale.

La minoranza 2 della Commissione

<u>ipotesi di emendamento [n. 9b]: art. 27 cpv. 3 nuova LEDP</u>	
Art. 27 cpv. 3	
Elezioni, a) in generale	³ Per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto. Il cumulo e la cancellazione del nome di candidati costituiscono motivi di nullità della scheda.

Anche la minoranza 2 della Commissione (1 membro), come la maggioranza, è contraria alla possibilità che il cumulo e la cancellazione del nome di candidati non rappresentino motivi di nullità della scheda. Essa ritiene infatti che tali "anomalie" debbano costituire motivo di nullità, in quanto potrebbe trattarsi di segni di riconoscimento intesi a controllare il voto di un elettore, e che occorra quindi specificarlo esplicitamente a livello di legge.

art. 27 cpv. 1 "Elezioni a) in generale", art. 28 cpv. 1 "b) con il sistema proporzionale", art. 40 "Computo dei voti nelle elezioni on il sistema proporzionale", art. 86 cpv. 1 "Sindaco ad interim" e art. 88 cpv. 1 "Incompatibilità per parentela": modalità di computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale

modifiche della maggioranza rispetto alla versione governativa

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza

A titolo di premessa, è importante sottolineare che, nell'attuale LEDP, per "voti preferenziali" si intendono le preferenze espresse dall'elettore mediante l'apposizione di una croce nella casella che affianca il nome di un candidato, mentre i "voti personali" sono i voti determinanti per stabilire la graduatoria dei candidati nelle elezioni con il sistema proporzionale e consistono nella somma dei voti preferenziali e dei voti attribuiti al candidato in seguito all'intestazione delle schede alla sua lista di appartenenza.

Oggi il valore della scheda per il Consiglio di Stato corrisponde a 10 suffragi (in ragione di 2 per candidato), quello della scheda per il Gran Consiglio a 180 suffragi (in ragione di 2 per candidato), questo perché, come recita l'art. 28 cpv. 1 nuova LEDP, «con il voto espresso a favore di una lista, è attribuito un voto personale automatico a tutti i candidati di questa lista». Questo aspetto, che suscita qualche perplessità, risulta essere oggettivamente poco comprensibile per i cittadini che utilizzano la scheda senza intestazione, poiché dando un voto a un candidato se ne attribuisce uno anche al suo partito.

Il principio del cosiddetto "valore doppio" rispetto al numero di seggi da assegnare è stato definito, riprendendo in parte il sistema precedente, contestualmente all'introduzione della

scheda senza intestazione¹⁰ – e a seguito di un ricorso parzialmente accolto dal Tribunale federale nel giugno 1999 –, affinché questa potesse avere il medesimo "peso" potenziale delle schede con intestazione. In effetti, inizialmente la nuova legislazione elettorale approvata dal Gran Consiglio risultava in parte contraria al principio dell'uguaglianza e a quello del divieto di discriminazione, nel senso che ai cittadini che sceglievano – ad esempio nell'ambito dell'elezione del Consiglio di Stato (ma anche per gli altri organi il sistema, *mutatis mutandis*, era uguale) – la scheda non intestata erano riconosciuti 5 voti, mentre quelli che optavano per un gruppo o un partito avevano a disposizione 10 suffragi, vale a dire 5 voti attribuiti alla scheda intestata più le 5 ulteriori preferenze che potevano dare a singoli candidati di quella lista o di altre liste. Per ovviare a ciò, il Gran Consiglio ha poi appunto deciso di apportare le dovute modifiche affinché pure gli elettori che non intendevano scegliere un partito venissero a trovarsi nella condizione – per rimanere nel contesto dell'elezione del Consiglio di Stato – di esprimere potenzialmente 10 voti (5 preferenziali e 5 alle liste di appartenenza dei candidati votati), così come gli elettori che optavano per la scheda intestata.

La Sottocommissione "Revisione LEDP" ha lungamente discusso della questione, optando a maggioranza per un sistema di computo dei voti più semplice e lineare, sostanzialmente simile a quello che vale per il Consiglio nazionale. La scheda ha lo stesso peso del numero di seggi da attribuire: 90 voti per il Gran Consiglio e 5 per il Consiglio di Stato. Se l'elettore opta per la scheda intestata, ogni candidato votato porta al partito di appartenenza 1/90 ed eventuali voti non utilizzati vanno come voti non emessi alla lista crociata. Se invece l'elettore sceglie la scheda non intestata, ogni candidato votato porta alla lista di appartenenza 1/90.

La maggioranza della Commissione

La maggioranza commissionale (12 membri) non ha seguito la Sottocommissione "Revisione LEDP", preferendo mantenere l'attuale meccanismo di computo dei voti, basato sul principio del cosiddetto "valore doppio" delle schede rispetto al numero di seggi da assegnare.

Essa ritiene che in un sistema proporzionale chi viene eletto lo è in virtù della sua appartenenza a un partito o movimento; in altre parole una persona viene eletta sulla base dei voti di partito che ha contribuito a creare, oltre che sulla base dei voti preferenziali che ha ricevuto. Inoltre numerose persone votano scheda secca oppure esprimono poche preferenze, ma ciò non vuol dire che i candidati che non sono stati crociati non si riconoscano in quel partito e non abbiano concorso al suo successo, anzi. Pare pertanto logico che i voti di partito vadano anche a loro. In caso contrario si rischierebbe di avere delle persone elette malgrado abbiano ricevuto meno voti preferenziali rispetto ad altri candidati, creando solo confusione tra i cittadini.

Da dire anche che la proposta della maggioranza della Sottocommissione raddoppia il valore del panachage; prendendo quale esempio la scheda per il Consiglio di Stato, oggi il panachage vale 1/10, mentre con questa modifica varrebbe 1/5.

Infine, con l'attuale sistema di computo dei voti, i candidati che ottengono pochi voti preferenziali, ma che hanno il merito di mettersi a disposizione della cosa pubblica, vedono abbellito il loro risultato grazie ai voti di partito. Quale sarebbe la situazione psicologica di chi magari partecipa per la prima volta a un'elezione comunale o cantonale e, a seguito di questa modifica, si vedrebbe ricevere soltanto una manciata di voti

¹⁰ Cfr. messaggio n. [5220](#) (13 marzo 2002) "Modifica della Legge sui diritti politici limitatamente al tema della scheda senza intestazione di partito", approvato dal Gran Consiglio il 3 giugno 2002 (seduta n. IV anno parlamentare 2002/2003) in base al [rapporto di maggioranza](#) del 15 maggio 2002 di Dario Ghisletta per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici.

preferenziali? Questa modifica potrebbe costituire un serio deterrente per i giovani che vorrebbero candidarsi ma desistono perché hanno appunto paura di fare una brutta figura; è un problema di non poco conto, a maggior ragione considerando che risulta sempre più arduo trovare persone disponibili a candidarsi.

La maggioranza commissionale ha comunque proceduto con alcune modifiche di tipo tecnico rispetto alla versione governativa, tra l'altro affinché la terminologia impiegata nella nuova LEDP rispecchi la realtà oggettiva dei risultati elettorali; in tal senso è stata inserita una chiara distinzione tra "voti preferenziali" e "voti di lista":

- l'espressione "voti preferenziali" non è stata modificata dato che fa riferimento alle preferenze espresse dall'elettore mediante l'apposizione di una croce nella casella che affianca il nome di un candidato;
- per contro, la formulazione "voti personali", che faceva riferimento anche ai "voti di lista", è diventata semplicemente "voti" in modo generale, senza cioè alcuna indicazione specifica.

La minoranza della Commissione

<u>ipotesi di emendamento [n. 10]: art. 27 cpv. 1, art. 28 cpv. 1, art. 40, art. 86 cpv. 1 e art. 88 cpv. 1 " nuova LEDP</u>	
Elezioni a) in generale	<p>Art. 27 cpv. 1 ¹L'elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti.</p>
b) con il sistema proporzionale	<p>Art. 28 cpv. 1 ¹Oltre al voto ai candidati, l'elettore ha la facoltà di esprimere la preferenza per una lista, apponendo una croce nella casella che affianca la denominazione della stessa; la scheda intestata è valida anche se non è espresso nessun voto preferenziale.</p>
Computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale	<p>Art. 40 ¹Per ogni lista è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma dei voti emessi e dei voti non emessi. ²I voti emessi sono costituiti dalla somma dei voti preferenziali espressi a favore dei candidati della lista. ³I voti non emessi sono costituiti dalla somma dei voti preferenziali spettanti alla lista che non sono stati espressi; per le liste con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti. ⁴Per ogni candidato è determinato il numero di voti preferenziali. ⁵La scheda ha valore pari al numero dei seggi da attribuire; il valore della scheda non intestata è ridotto del numero dei voti non espressi.</p>
Sindaco ad interim	<p>Art. 86 cpv. 1 ¹Prima dell'elezione del Sindaco le sue funzioni sono assunte dal membro del Municipio che ha ottenuto il numero maggiore di voti preferenziali.</p>
Incompatibilità per parentela	<p>Art. 88 cpv. 1 ¹Se risultano contemporaneamente eletti sulla medesima lista o su liste diverse due o più candidati in grado di parentela incompatibile, è proclamato eletto quello che ha ottenuto il numero maggiore di voti personali preferenziali.</p>

La minoranza commissionale (1 membro) ritiene che l'artificio per cui a ogni voto espresso a favore di una lista corrisponda automaticamente un voto – che il messaggio definisce incomprensibilmente "personale" – a ogni candidato della stessa, vada eliminato, non avendo alcuna giustificazione, se non quella un po' fatua di consentire ai vari candidati di pavoneggiarsi vantando un numero di voti "personali" superiore (talvolta anche di molto) a quelli realmente ottenuti. Ciò poteva forse giustificarsi quando il numero delle preferenze che un elettore poteva attribuire era inferiore a quello dei seggi da assegnare. Oggi però questo non è più il caso, di modo che tale automatismo misconosce la volontà dell'elettore e fa a pugni con il principio di trasparenza, che in questo caso è crassamente violato.

È anzi questo uno dei motivi per cui non pochi elettori – onde non vedere assegnato il proprio voto, contro la loro volontà, a candidati a essi non graditi – rinunciano a votare o sono praticamente obbligati a optare per la scheda senza intestazione. Secondo la minoranza della Commissione, palesemente assurda è pure la finzione secondo cui per l'elezione di un gremio di 5 membri come il Consiglio di Stato, ogni elettore "disponga" di 10 voti (o addirittura di 180 per il Gran Consiglio).

Non meno assurda – e non meno criticata da molti cittadini – è anche la disposizione secondo cui un voto a un candidato espresso tramite scheda non intestata debba "trascinare con sé" un voto a favore della lista cui appartiene il candidato medesimo.

Qualcuno, in sede commissionale, ha sostenuto che questa disposizione sarebbe necessaria affinché il voto di panachage "non pesi troppo". Si tratta però di un'osservazione non pertinente, in quanto tende a falsare la volontà dell'elettore. Se un cittadino esprime ad esempio 1 voto a un candidato di un'altra lista e 4 (emessi o non emessi) alla "propria", è evidente che egli vuole che i rapporti fra le 2 liste siano di 4 a 1. La pretesa che il voto di panachage valga solo la metà non ha dunque nessuna giustificazione e potrebbe perfino giustificare un ricorso al Tribunale federale.

Per i motivi appena esposti, la minoranza della Commissione reputa pertanto opportuno aderire alla proposta sottocommissionale di eliminare gli automatismi che raddoppiano il peso sia delle schede con intestazione sia di quelle senza intestazione, in modo che il valore delle schede per le elezioni delle autorità esecutive e legislative cantonali e comunali sia pari al numero di seggi da attribuire.

art. 28 "b) con il sistema proporzionale": questione della casella per il voto senza intestazione

nessuna modifica legislativa, ma posizioni divergenti (maggioranza e minoranza) circa la proposta governativa

Il Consiglio di Stato propone, per ragioni di semplicità, di togliere la casella specifica per il voto senza intestazione di lista, per cui chi vuole votare scheda senza intestazione semplicemente non crocia nessuna lista. Del resto già oggi il 30-40% degli elettori vota senza intestazione di lista, però non apponendo la croce nella casella specifica.

A sostegno della modifica va rilevato che sulle schede lo spazio è esiguo e l'eliminazione della casella libera ulteriore spazio per riportare le liste sulle schede.

È importante fornire al riguardo i seguenti dati:

- nell'elezione del Consiglio di Stato del 19 aprile 2015, le 21'519 schede non intestate erano ripartite in:
 - 15'031 (69.8%) schede votate in modo esplicito quali schede senza intestazione;
 - 5'129 (23.8%) schede non intestate a una lista e non votate esplicitamente senza intestazione;
 - 1'359 (6.3%) schede intestate a più liste.
- nell'elezione del Gran Consiglio del 19 aprile 2015, le 23'165 schede non intestate erano divise in:
 - 14'512 (62.6%) schede votate in modo esplicito quali schede senza intestazione;
 - 6'922 (29.9%) schede non intestate a una lista e non votate esplicitamente senza intestazione;
 - 1'731 (7.5%) schede intestate a più liste.
- nelle elezioni cantonali del 10 aprile 2011, il 30.6% delle schede non intestate per l'elezione del Consiglio di Stato e il 42.6% delle schede non intestate per l'elezione del

Gran Consiglio non erano intestate a una lista né erano votate esplicitamente senza intestazione.

Non sono previste modifiche di legge, ma è importante che il plenum del Gran Consiglio si determini formalmente sulla questione, approvando o la posizione della maggioranza della Commissione (per il mantenimento della casella specifica per il voto senza intestazione di lista) o quella della minoranza (per l'abrogazione di questa casella).

La maggioranza della Commissione

Secondo la maggioranza commissionale (6 membri) occorre mantenere la casella specifica per il voto senza intestazione di lista, perché costituisce il modo migliore per far presente all'elettore che ha la facoltà di non votare per un partito; si tratta di rispettare il più possibile la volontà del cittadino e di permettergli di essere bene in chiaro che sta optando per la scheda senza intestazione.

Inoltre l'abolizione di questa casella potrebbe portare molti cittadini a denunciare ciò come una limitazione della libertà personale, a vantaggio di una non meglio specificata partitocrazia; in altre parole, a livello pratico rischierebbe di suscitare uno sdegno nella popolazione che sarebbe controproducente nel momento attuale.

La minoranza della Commissione

La minoranza commissionale (3 membri) sostiene invece l'eliminazione della casella per il voto senza intestazione, poiché in molti, compresi i giornalisti, considerano il voto alla scheda senza intestazione come un voto di partito. Non essendo un partito, non si vede per quali ragioni riservarle un'apposita casella da crociare. Più in generale, non è esagerato dire che nei confronti della scheda senza intestazione esiste un eccessivo favoritismo che non ha luogo di esistere.

art. 28 cpv. 1 "[Elezioni] b) con il sistema proporzionale"

si vedano le considerazioni all'art. 27 cpv. 1 "Elezioni a) in generale" concernenti le modalità di computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale [ipotesi di emendamento n. 10, pagine 29-32 del rapporto]

art. 28 cpv. 3 "[Elezioni] b) con il sistema proporzionale": validità/nullità della scheda intestata a più liste

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla versione governativa)

Tale disposizione è stata introdotta nella LEDP nel 2005¹¹, con l'obiettivo di tenere conto il più possibile della volontà dell'elettore e quindi delle preferenze espresse; in altre parole si trattava (e si tratta) di tenere valido quanto più possibile di una scheda, salvando perlomeno i voti preferenziali.

Nell'elezione del Consiglio di Stato dell'aprile 2015 il 6.3% delle schede senza intestazione erano intestate a più liste, (1'359 su un totale di 21'519), mentre nell'elezione del Gran Consiglio questa percentuale è stata pari al 7.5% (1'731 schede intestate a più liste su un totale di 23'165 schede senza intestazione); poco più di 14'500 schede avevano la crocetta nella casella apposita e quasi 7'000 non avevano alcuna crocetta.

¹¹ Cfr. messaggio n. [5689](#) (30 agosto 2005) "Modifica dei motivi di nullità delle schede nelle elezioni (articoli 37 e 44 LEDP)", approvato dal Gran Consiglio in data 14 dicembre 2005 ([seduta n. XXXVIII anno parlamentare 2005/2006](#)) in base al [rapporto](#) del 17 novembre 2005 di Abbondio Adobati per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici.

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (6 membri) si è espressa a favore del mantenimento di tale norma poiché privilegia, in modo democratico, la manifestazione della volontà dell'elettore («[...] purché sia espresso almeno un voto preferenziale») rispetto agli eventuali errori che egli può compiere in buona fede.

La minoranza della Commissione

	<u>ipotesi di emendamento [n. 11]: art. 28 cpv. 3 nuova LEDP</u>
b) con il sistema proporzionale	Art. 28 cpv. 3 ³ Abrogato

La minoranza commissionale (2 membri) propone lo stralcio dell'art. 28 cpv. 3 nuova LEDP perché ritiene che non si possa tenere valido il voto di un cittadino che crocia più di una lista. Dà fastidio che la possibilità di considerare valida una scheda senza intestazione nella quale sono crociate 2 liste e dei candidati sia addirittura iscritta in una legge, quasi come per dire che si possono apporre tutte le crocette che si vuole tanto la scheda viene comunque ritenuta valida.

Un altro motivo per l'abrogazione di tale norma è da ricercare nel fatto che non bisogna favorire un modo di espressione del voto rispetto a un altro. Per fare un semplice esempio, chi vuole votare una lista deve obbligatoriamente crociare la relativa casella, mentre chi opta per il voto non intestato ha almeno 3 possibilità per farlo, ossia apporre la crocetta sulla scheda non intestata, non mettere nessuna crocetta oppure apporre 2 o più crocette. Risulta davvero difficile accettare questa eccessiva accondiscendenza nei confronti di qualsiasi cosa compia l'elettore. Il problema è che il sistema attuale sembra favorire troppo e in maniera ingiustificata il voto per la scheda senza intestazione.

TITOLO IV - UFFICI ELETTORALI

art. 29 cpv. 1 "Composizione e funzionamento [degli uffici elettorali]"

modifiche della maggioranza rispetto alla versione governativa

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (9 membri) ha deciso di aggiungere all'art. 29 cpv. 1 nuova LEDP la precisazione secondo cui «*in caso di necessità il Municipio può fare capo a funzionari del Comune, anche se non iscritti nel catalogo elettorale comunale*», ciò per venire incontro alle esigenze dei rappresentanti dei Comuni. Il problema è che non sempre i partiti mettono a disposizione un numero sufficiente di delegati ai seggi, motivo per cui i Comuni, soprattutto quelli più grandi, sono obbligati a integrare negli uffici elettorali dei funzionari comunali; essi si ritroverebbero in gravi difficoltà qualora fosse introdotto l'obbligo di figurare nel catalogo elettorale comunale poiché diversi loro dipendenti non sono domiciliati nel Comune (ad esempio il 60% dei funzionari della Città di Lugano sono domiciliati fuori Comune).

Questa richiesta era già stata inoltrata dai Comuni in sede di allestimento del messaggio n. 7185, ma il Consiglio di Stato non aveva dato seguito alla stessa visto che sono comunque gli uffici elettorali a proclamare i risultati a livello comunale e di conseguenza, dal profilo istituzionale, aveva ritenuto corretto che questi fossero composti da cittadini

aventi diritti di voto. È comunque un dato di fatto che i Comuni fanno sempre più fatica, specialmente in occasione delle votazioni, a trovare persone che si mettono a disposizione per fare parte degli uffici elettorali; essi cercano allora di coinvolgere i funzionari comunali, buona parte dei quali è però domiciliata fuori Comune.

La proposta di modifica avanzata dalla maggioranza della Commissione, seppure non particolarmente opportuna dal profilo formale e istituzionale, risponde a un'esigenza pratica abbastanza sentita dai Comuni.

La minoranza della Commissione

	ipotesi di emendamento [n. 12]: art. 29 cpv. 1 nuova LEDP
Composizione e funzionamento	Art. 29 cpv. 1 ¹ L'ufficio elettorale si compone di un presidente, di due membri e di tre membri supplenti, designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici tra gli iscritti nel catalogo elettorale comunale.

La minoranza commissionale (3 membri) propone di mantenere la versione del Consiglio di Stato, tra l'altro perché altrimenti vi sarebbe il rischio che dei funzionari comunali sprovvisti della cittadinanza svizzera assistano alle operazioni di spoglio.

art. 30 "Numero; ufficio elettorale principale"

modifiche solo formali rispetto alla versione governativa

art. 31 cpv. 3 e 4 "Delegati": catalogo elettorale di appartenenza dei delegati

modifiche commissionali rispetto alla versione governativa

Riguardo a questa norma, la Commissione ha deciso all'unanimità di apportare la seguente modifica rispetto alla versione governativa: in occasione di elezioni e votazioni cantonali, la cerchia dei potenziali delegati non deve essere limitata a chi figura nel catalogo elettorale comunale, ma può essere estesa alle persone iscritte nel catalogo elettorale cantonale (nuovo cpv. 4: «Può essere designato quale delegato chi è iscritto nel catalogo elettorale nel Comune; in caso di elezione o votazione cantonale, può essere designato quale delegato chi ha diritto di voto in materia cantonale»). Ad esempio in caso di votazioni cantonali, i comitati costituitisi a favore o contro un determinato oggetto potrebbero incontrare grosse difficoltà nel trovare in tutti i Comuni, come da loro diritto, un delegato che li rappresenti. L'obiettivo principale perseguito dal Consiglio di Stato con la presente disposizione consiste nello scongiurare che a essere designati quali delegati siano minorenni o stranieri. Trattandosi di compiti di natura elettorale, occorre seguire il principio secondo cui essi devono essere conferiti a chi gode dei diritti politici.

art. 31 cpv. 1 "Delegati", art. 47 cpv. 1 "Rappresentanza dei proponenti", art. 50 cpv. 5 "Esame della proposta", art. 51 "Ritiro di proposte e candidati", art. 58 cpv. 1 "Facoltà di designazione dopo la ripartizione", art. 61 cpv. 2 e 4 "Subingresso, a) nelle elezioni con il sistema proporzionale", art. 68 "Decesso di un candidato" e art. 81 cpv. 4 e 5 "Designazione dei membri supplenti del Municipio": il ruolo del rappresentante dei proponenti

modifiche della maggioranza rispetto alla versione governativa

ipotesi di emendamento della minoranza 1 e della minoranza 2 rispetto alla versione della maggioranza

La posizione governativa riguardo al ruolo dei proponenti e del loro rappresentante è chiara: in linea generale chi ha in mano il destino di una lista sono i proponenti nel loro

insieme; al rappresentante sono attribuite per legge (art. 47 nuova LEDP) solo alcune competenze di natura più che altro formale, tra cui il fatto di essere la persona di contatto con le autorità. I proponenti possono poi conferirgli ulteriori competenze anche di una certa rilevanza (ad esempio il ritiro della lista, l'eventuale designazione di nuovi candidati se il numero degli eletti è superiore a quello dei candidati, ecc.), indicandole esplicitamente sulla lista di presentazione delle candidature; quest'ultima presenta ora in calce la seguente formulazione:

«Il primo proponente è designato quale rappresentante conformemente all'art. 59 LEDP.

Facoltativo: il primo proponente è autorizzato al ritiro delle proposte (in tal caso sarà necessario il consenso dei candidati), al ritiro delle candidature (in tal caso sarà necessario il consenso dei candidati), ad ulteriori designazioni e a proporre il supplente Municipale.

(È necessario indicare espressamente le autorizzazioni che si intendono conferire al rappresentante)» (si veda, quale esempio, il documento "[Proposte di liste per l'elezione del Consiglio comunale con circondari elettorali del 2 aprile 2017](#)").

Sul documento firmato dai proponenti devono insomma figurare chiaramente quali sono le singole operazioni delegate al rappresentante.

L'intenzione del Governo è comunque quella di lasciare ai proponenti, in quanto responsabili della lista, la competenza su tutta una serie di atti, in caso di disaccordo con il rappresentante, ma anche qualora decidano di non attribuire a quest'ultimo determinate prerogative. Dato che le disposizioni attuali non sono del tutto chiare, si è deciso di inserire a livello di legge un quorum qualificato di proponenti (3/5, ossia il 60%), fermo restando che se non è possibile raggiungere tale quorum, che si ispira all'art. 56 cpv. 1 LDP, l'atto è considerato come non compiuto.

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (6 membri) reputa opportuno concentrare qualsiasi potere nelle mani del rappresentante dei proponenti, allo scopo di portare chiarezza a livello di ruoli e di procedura, in un ambito comunque piuttosto complesso, facilitando il lavoro dei vari attori cantonali e comunali coinvolti.

Il primo proponente avrebbe qualsiasi potere decisionale nei seguenti ambiti:

- designazione del delegato (e del suo supplente) che assiste alle attività dell'ufficio elettorale (art. 31 cpv. 1 nuova LEDP);
- completamento della proposta di lista in caso di presentazione, nelle elezioni con il sistema proporzionale, di una sola proposta con un numero di candidati inferiore ai seggi da attribuire (art. 50 cpv. 5 nuova LEDP);
- ritiro della proposta o riduzione del numero dei candidati per permettere l'elezione tacita (art. 51 nuova LEDP), ciò previo consenso dei candidati;
- completamento della lista (scelta di nuovi candidati) se a questa è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei candidati ivi presenti quando è stata depositata (art. 58 cpv. 1 nuova LEDP);
- presentazione – in caso di subingresso in cui non vi sono subentranti – della proposta di candidatura (art. 61 cpv. 2 e 4 nuova LEDP);
- presentazione di un sostituto in caso di decesso di un candidato prima che le liste siano diventate definitive (art. 68 cpv. 1 nuova LEDP);
- eventuale richiesta di stralcio del nome di un candidato deceduto dopo che le liste sono divenute definitive (art. 68 cpv. 2 nuova LEDP);
- designazione dei nomi dei membri supplenti del Municipio spettanti alla lista (art. 81 cpv. 4 nuova LEDP);

- in caso di vacanza, designazione del nome del sostituto in Municipio (art. 81 cpv. 5 nuova LEDP).

La minoranza 1 della Commissione

	<p>ipotesi di emendamento [n. 13a]: art. 31 cpv. 1, art. 47 cpv. 1, art. 50 cpv. 5, art. 51, art. 58 cpv. 1, art. 61 cpv. 2 e 4, art. 68 e art. 81 cpv. 4 e 5 nuova LEDP</p>
Delegati	<p>Art. 31 cpv. 1 ¹In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista o candidatura hanno diritto di designare un delegato che partecipa alle attività dell'ufficio elettorale e un supplente.</p>
Rappresentanza dei proponenti	<p>Art. 47 cpv. 1 ¹Il primo proponente è il rappresentante autorizzato ad agire e firmare in nome dei proponenti e a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.</p>
Esame della proposta	<p>Art. 50 cpv. 5 ⁵Nelle elezioni con il sistema proporzionale, nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero di candidati inferiore ai seggi da attribuire, tre quinti dei proponenti possono completare la proposta entro il termine di quindici giorni; devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 48 capoverso 3; se la proposta non è completata, è fissata una nuova data secondo la procedura per l'elezione prorogata.</p>
Ritiro di proposte e candidati	<p>Art. 51 I tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo alla scadenza del termine di deposito delle proposte.</p>
Facoltà di designazione dopo la ripartizione	<p>Art. 58 cpv. 1 ¹Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, i tre quinti dei proponenti della lista hanno la facoltà di completarla fino al numero di seggi che le sono stati attribuiti entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati; la proposta di completazione deve essere depositata con la dichiarazione di accettazione e, nei casi previsti dalla legge, l'estratto del casellario giudiziale.</p>
Subingresso a) nelle elezioni con il sistema proporzionale	<p>Art. 61 cpv. 2 e 4 ²Se non vi sono subentranti, tre quinti dei proponenti possono presentare una proposta di candidatura nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali entro il termine di trenta giorni fissato al rappresentante della lista dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Municipio. ⁴Se i proponenti non fanno uso della facoltà di designazione il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali secondo l'articolo 64, il Municipio indice un'elezione complementare.</p>
Decesso di un candidato	<p>Art. 68 ¹Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il suo nome è stralciato; i tre quinti dei proponenti o il rappresentante della lista possono presentare un candidato sostituto entro il momento in cui le liste diventano definitive con la dichiarazione di accettazione e, quando prescritto, l'estratto del casellario giudiziale; se vi sono vizi le nuove candidature sono stralciate. ²Se un candidato decede dopo che le liste sono divenute definitive, il suo nome è stralciato solo se richiesto dai tre quinti dei proponenti o dal rappresentante della lista, purché i lavori di stampa del materiale di voto lo permettano; in questo caso non è ammessa la sostituzione del candidato.</p>
Designazione dei membri supplenti del Municipio	<p>Art. 81 cpv. 4 e 5 ⁴Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato designano i nomi dei membri supplenti del Municipio spettanti alla lista. ⁵Nel caso di vacanza, tre quinti dei proponenti o il rappresentante autorizzato ai sensi del capoverso 4 possono designare il nome del sostituto entro il termine di trenta giorni fissato al rappresentante della lista dal Municipio.</p>

La minoranza 1 della Commissione (4 membri) reputa assolutamente indispensabile mantenere la versione proposta dal Consiglio di Stato poiché non è immaginabile che decisioni sensibili come quelle appena elencate possano essere prese da un solo individuo (il rappresentante dei proponenti). Immaginatoci ad esempio cosa potrebbe accadere, in caso di divergenze (senza il consenso dei proponenti), nell'ambito della presentazione di un nuovo candidato in caso di subingresso quando sulla lista non vi sono

più subentranti, come avvenuto nel 2013 con l'attuale Consigliere di Stato Claudio Zali, se una simile decisione dovesse toccare al solo rappresentante della lista.

La minoranza 2 della Commissione

	<p>ipotesi di emendamento [n. 13b]: art. 31 cpv. 1, art. 47 cpv. 1, art. 50 cpv. 5, art. 51, art. 58 cpv. 1, art. 61 cpv. 2 e 4, art. 68 e art. 81 cpv. 4 e 5 nuova LEDP</p>
Delegati	<p>Art. 31 cpv. 1 ¹In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista o candidatura, tramite il loro rappresentante, hanno diritto di designare un delegato che partecipa alle attività dell'ufficio elettorale e un supplente.</p>
Rappresentanza dei proponenti	<p>Art. 47 cpv. 1 ¹Il primo proponente è il rappresentante autorizzato ad agire e firmare in nome dei proponenti e a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.</p>
Esame della proposta	<p>Art. 50 cpv. 5 ⁵Nelle elezioni con il sistema proporzionale, nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero di candidati inferiore ai seggi da attribuire, tre quinti dei proponenti, tramite il loro rappresentante, possono completare la proposta entro il termine di quindici giorni; devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 48 capoverso 3; se la proposta non è completata, è fissata una nuova data secondo la procedura per l'elezione prorogata.</p>
Ritiro di proposte e candidati	<p>Art. 51 cpv. 1 I tre quinti dei proponenti, tramite il loro rappresentante e con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo alla scadenza del termine di deposito delle proposte.</p>
Facoltà di designazione dopo la ripartizione	<p>Art. 58 cpv. 1 ¹Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, i tre quinti dei proponenti della lista, tramite il loro rappresentante, hanno la facoltà di completarla fino al numero di seggi che le sono stati attribuiti entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati; la proposta di completazione deve essere depositata con la dichiarazione di accettazione e, nei casi previsti dalla legge, l'estratto del casellario giudiziale.</p>
Subingresso a) nelle elezioni con il sistema proporzionale	<p>Art. 61 cpv. 2 e 4 ²Se non vi sono subentranti, tre quinti dei proponenti, tramite il loro rappresentante, possono presentare una proposta di candidatura nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali entro il termine di trenta giorni fissato al rappresentante della lista dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Municipio. ⁴Se i proponenti, tramite il loro rappresentante, non fanno uso della facoltà di designazione il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali secondo l'articolo 64, il Municipio indice un'elezione complementare.</p>
Decesso di un candidato	<p>Art. 68 ¹Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il suo nome è stralciato; i tre quinti dei proponenti della lista, tramite il loro rappresentante, possono presentare un candidato sostituto entro il momento in cui le liste diventano definitive con la dichiarazione di accettazione e, quando prescritto, l'estratto del casellario giudiziale; se vi sono vizi le nuove candidature sono stralciate. ²Se un candidato decede dopo che le liste sono divenute definitive, il suo nome è stralciato solo se richiesto dai tre quinti dei proponenti della lista, tramite il loro rappresentante, purché i lavori di stampa del materiale di voto permettano; in questo caso non è ammessa la sostituzione del candidato.</p>
Designazione dei membri supplenti del Municipio	<p>Art. 81 cpv. 4 e 5 ⁴Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, tre quinti dei proponenti, tramite il loro rappresentante, designano i nomi dei membri supplenti del Municipio spettanti alla lista. ⁵Nel caso di vacanza, tre quinti dei proponenti, tramite il loro rappresentante, possono designare il nome del sostituto entro il termine di trenta giorni fissato al rappresentante della lista dal Municipio.</p>

La minoranza 2 della Commissione (1 membro) ritiene che l'autorità assoluta che la maggioranza commissionale vuole attribuire al rappresentante dei proponenti sia una questione politica, per cui trova opportuno sostituire nelle varie norme interessate la formulazione «*il rappresentante dei proponenti*» con «*i proponenti, tramite il loro rappresentante*», questo al fine di non accentuare eccessivamente il peso dato al rappresentante dei proponenti. Ciò significa da una parte che il primo proponente si assume la responsabilità politica di rappresentare gli altri proponenti – quindi tutto dipende

dalla relazione che egli ha con questi ultimi –, dall'altra che a livello comunale egli è l'unico interlocutore con le autorità.

art. 32 "Compiti"

modifiche solo formali rispetto alla versione governativa

TITOLO V - SPOGLIO E ACCERTAMENTO DEL RISULTATO

art. 33 "Competenza": tempistica e modalità delle operazioni di spoglio

modifiche commissionali rispetto alla versione governativa

Il Governo, con il messaggio n. [6984](#) (16 settembre 2014) "Modifica della LEDP sugli orari di voto, sui lavori preparatori per lo spoglio e sui circondari elettorali", aveva proposto – fermo restando che «*lo spoglio vero e proprio delle schede avviene a partire dalla chiusura delle operazioni di voto la domenica a mezzogiorno*» – di anticipare l'apertura delle buste di trasmissione del voto per corrispondenza e, unicamente in caso di votazioni, di consentire «*l'apertura delle buste interne contenenti le schede*» già nel corso della domenica mattina del voto.

La proposta del Consiglio di Stato quanto alle operazioni di spoglio da eseguire anticipatamente (prima delle ore 12:00 della domenica del voto) è stata estesa dalla Commissione speciale Costituzione e diritti politici, sottoscrivendo all'unanimità il [rapporto](#) del 4 dicembre 2014 di Fabio Bacchetta-Cattori. Più precisamente il rapporto, poi approvato a larghissima maggioranza dal Gran Consiglio il 17 dicembre 2014 ([seduta n. XXVIII anno parlamentare 2014/2015](#)), ha introdotto anche per le elezioni «*l'apertura delle buste interne contenenti le schede*» e «*l'eventuale numerazione delle schede*» già la domenica mattina¹².

La Sottocommissione "Revisione LEDP" aveva deciso in un primo momento, per ragioni legate alla segretezza del voto, di far iniziare alle ore 12:00 della domenica del voto qualsiasi lavoro preparatorio di spoglio (a parte l'apertura delle buste di trasmissione del voto per corrispondenza e la registrazione dell'avente diritto di voto). Essa ha poi risolto tacitamente – dinnanzi alla contrarietà dei Comuni di far iniziare i lavori preparatori alle ore 12:00 della domenica del voto, questo per motivi meramente pratici connessi alla tempistica di presentazione dei risultati –, di mantenere, quale "soluzione di compromesso", le norme vigenti, distinguendo però nella nuova LEDP in maniera più precisa le varie operazioni di spoglio a livello di tempistica; da qui la proposta dei seguenti nuovi cpvv. 3, 4 e 5:

¹² Il disegno di legge, per quanto concerne le operazioni di spoglio (art. 38 cpv. 4, 5, 6 e 7 LEDP), votato dal Parlamento è il seguente:

⁴Lo spoglio avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto. L'ufficio elettorale può cominciare i lavori preparatori per lo spoglio prima di tale termine, purché lo spoglio delle schede non sia ancora effettuato e sia garantita la segretezza del voto.

⁵Per lavori preparatori si intendono, in particolare:

a) l'apertura delle buste di trasmissione del voto per corrispondenza e la registrazione dell'avente diritto di voto;

b) l'apertura delle buste interne contenenti le schede;

c) l'eventuale numerazione delle schede.

⁶Nelle elezioni, i lavori preparatori delle lettere b e c del capoverso 5 possono essere anticipati solo dalla mattina della domenica del voto: la Cancelleria dello Stato può autorizzare, su istanza del Municipio, l'avvio dei lavori preparatori prima di tale termine.

⁷Il regolamento stabilisce ogni altra modalità relativa alle operazioni di spoglio.

³Dal momento in cui rientrano le buste di trasmissione, l'ufficio elettorale le può aprire per registrare l'avente diritto di voto.

⁴La mattina della domenica del voto, l'ufficio elettorale può aprire le buste di voto contenenti le schede e, quando prescritto, numerare le schede.

⁵Lo spoglio avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto.

La Commissione, praticamente all'unanimità, ha aderito tacitamente a questa proposta della Sottocommissione "Revisione LEDP".

art. 34 "Compiti dell'ufficio elettorale, a) nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale", art. 35"b) nelle elezioni con spoglio cantonale"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 36 "Composizione e compiti dell'ufficio cantonale di spoglio", art. 37 "Consiglio di Stato", art. 38 "Ufficio cantonale di accertamento, a) composizione"

modifiche solo formali rispetto alla versione governativa

art. 39 "[Ufficio cantonale di accertamento] b) Compiti"

modifiche commissionali rispetto alla versione governativa

La Commissione ha deciso di modificare l'art. 39, concernente i compiti dell'Ufficio cantonale di accertamento, aggiungendo che quest'ultimo «*vigila sulle operazioni di spoglio*». Il compito di vigilare sulle operazioni di spoglio è più esteso di quello di assistere a tali operazioni e quindi conferma l'ampio margine di autonomia dell'Ufficio cantonale di accertamento. Per operazioni di spoglio evidentemente si intendono quelle svolte in modo centralizzato (lo spoglio vero e proprio delle schede) e non le operazioni di preparazione delle schede nei Comuni. I delegati assistono alle attività dell'ufficio (art. 38 cpv. 3) e quindi anche a quelle di vigilanza che possono consistere, ad esempio, in ispezioni degli uffici cantonali di spoglio.

Iniziativa parlamentare elaborata del 6 maggio 2014 di Franco Denti "Modifica della LEDP: per uno spoglio cantonale più trasparente"

L'atto parlamentare chiede sostanzialmente di consentire la partecipazione dei delegati delle liste «*dinanzi agli uffici cantonali di spoglio*»; questi sono «*un valido elemento e in alcun modo oneroso per lo Stato a fungere da garanti dell'espressione fedele del voto. Proprio perché il conteggio, ancorché automatizzato, potrebbe comportare anche errori del tutto involontari, grazie alla presenza può essere ridotto il margine di errore, dando maggiore legittimità a tutte le operazioni*».

Il Consiglio di Stato reputa ampiamente garantito il diritto dei proponenti delle liste allo svolgimento di uno spoglio corretto, visto che partecipano anche loro alle deliberazioni dell'Ufficio cantonale di accertamento, autorità che vigila sullo spoglio e che si compone di 3 giudici del Tribunale di appello. Inoltre, «*un aumento del numero di delegati non porterebbe a un miglioramento dello spoglio o della correttezza dei risultati ma semmai a maggiore confusione e al rischio di violazioni del segreto del voto*». Il Governo conclude invitando il Gran Consiglio a respingere le richieste dell'atto parlamentare.

Con l'aggiunta apportata dalla Commissione all'art. 39 nuova LEDP (l'Ufficio cantonale di accertamento «*vigila sulle operazioni di spoglio*») e tenendo conto delle relative considerazioni, l'atto parlamentare può essere considerato parzialmente accolto dalla Commissione.

art. 40 "Computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale"

si vedano le considerazioni all'art. 27 cpv. 1 "Elezioni a) in generale" concernenti le modalità di computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale [ipotesi di emendamento n. 10, pagine 29-32 del rapporto]

art. 41 "Schede non computabili", art. 42 "Nullità delle schede"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 43 "Pubblicazione dei risultati"

ipotesi di emendamento della minoranza 1 e della minoranza 2 rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla versione governativa)

L'art. 43 cpv. 2 nuova LEDP recepisce la richiesta del [rapporto](#) del 27 febbraio 2014 di Francesco Cavalli per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare elaborata del 17 giugno 2013 di Franco Denti e cofirmatari "[Modifica dell'art. 52 LEDP: pubblicazione dei dati di panachage complessivi nelle elezioni comunali](#)" – approvato a larghissima maggioranza dal Gran Consiglio in data 14 aprile 2014 ([seduta n. LI anno parlamentare 2013/2014](#)) – di pubblicare i dati statistici di panachage riguardanti le elezioni di tutti i Comuni (mentre l'atto parlamentare chiedeva tali dati solo per i Comuni con più di 1'000 abitanti). Secondo il Consiglio di Stato si sarebbe dovuto, «*per rispettare il diritto costituzionale della segretezza del voto (art. 31 Cost. TI), limitare la pubblicazione ai Comuni più grandi, con almeno 2'000 cittadini iscritti nel catalogo elettorale*». Infatti, «*nei Comuni di medie e di piccole dimensioni, la pubblicazione di quei dati statistici*» potrebbe, perlomeno in alcuni casi, «*mettere in pericolo la segretezza del voto. D'altronde, i dati di panachage, specialmente nelle realtà più piccole, rispondono più a curiosità di alcuni che non a un vero interesse pubblico di informazione o di analisi statistica*».

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (8 membri) condivide le considerazioni del messaggio e le proposte del Consiglio di Stato.

La minoranza 1 della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 14a]: art. 43 cpv. 3 nuova LEDP

**Pubblicazione
dei risultati**

Art. 43 cpv. 3

- ³Il Consiglio di Stato può inoltre prevedere che siano pubblicati in particolare:
- i motivi di nullità delle schede;
 - il numero di votanti suddiviso per il modo di esercizio del voto;
 - il numero degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto e votanti.

La minoranza 1 della Commissione (1 membro) propone di stralciare, all'art. 43 cpv. 3, la formulazione «*le combinazioni di voto nel caso di iniziativa popolare con controprogetto o di domanda con varianti*», perché simili dati servono solo a strumentalizzazioni spesso campate in aria e non consentono in alcun modo di capire i motivi alla base di determinate combinazioni.

La minoranza 2 della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 14b]: art. 43 cpv. 3 nuova LEDP

Pubblicazione dei risultati	Art. 43 cpv. 3 ³ Il Consiglio di Stato può inoltre prevedere che siano pubblicati in particolare: <ul style="list-style-type: none">- i motivi di nullità delle schede;- il numero degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto e votanti;- le combinazioni di voto nel caso di iniziativa popolare con controprogetto o di domanda con varianti.
------------------------------------	--

La minoranza 2 della Commissione (1 membro) propone di stralciare, all'art. 43 cpv. 3, la pubblicazione dei dati riguardanti «*il numero dei votanti suddiviso per il modo di esercizio del voto*», ovvero il numero degli elettori che hanno votato al seggio rispettivamente per corrispondenza. Ciò poteva avere un senso (per "glorificare" quest'ultima modalità) fino a quando il voto per corrispondenza non è diventato generalizzato. Dal momento che lo è, questo conteggio è del tutto superfluo.

Mozione del 24 settembre 2014 di Francesco Cavalli (ripresa da Tatiana Lurati Grassi) "Maggior trasparenza nella pubblicazione dei risultati delle votazioni"

La mozione chiede sostanzialmente di pubblicare ulteriori dati nelle votazioni in cui a un'iniziativa popolare è contrapposto un controprogetto (voto favorevole o contrario a entrambe le proposte, voto favorevole all'iniziativa popolare e contrario al controprogetto e viceversa, ulteriori combinazioni nel caso in cui un voto su un oggetto è lasciato senza risposta o è nullo).

Il Consiglio di Stato, con il messaggio n. 7185, condivide il principio di pubblicare ulteriori dati nel caso in cui siano contemporaneamente sottoposti al voto un'iniziativa popolare e il controprogetto, ma, «*per non gravare in modo eccessivo sulle attività di spoglio*», limitatamente alle «*combinazioni principali, tralasciando quelle particolari (voto nullo o senza risposta su uno degli oggetti), le quali non sono rilevanti per esaminare il comportamento degli aventi diritto di voto*»; concretamente all'art. 43 cpv. 3 nuova LEDP viene aggiunta la seguente formulazione: «*le combinazioni di voto nel caso di iniziativa popolare con controprogetto o di domanda con varianti*». Il Governo invita pertanto il Gran Consiglio a considerare parzialmente accolta la mozione.

L'atto parlamentare è da considerarsi parzialmente accolto dalla versione della maggioranza della Commissione (aderente alla posizione del Consiglio di Stato) e dalla minoranza 2, mentre è da ritenersi respinto dalla minoranza 1.

art. 44 "Conservazione e distruzione del materiale di voto": segretezza e completezza delle operazioni di voto

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla versione governativa)

Trascorsi i termini di ricorso, il materiale di voto (schede votate, elenco dei votanti, carte di legittimazione consegnate dagli elettori, ecc.) viene distrutto. Per contro il verbale degli uffici elettorali deve essere conservato, secondo i termini fissati dal Consiglio di Stato a livello di regolamento.

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (7 membri) condivide le considerazioni del messaggio e le proposte del Consiglio di Stato.

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 15]: art. 44 cpv. 1 e 3 (nuovo) nuova LEDP

Conservazione e distruzione del materiale di voto	Art. 44 cpv. 1 e 3 (nuovo) ¹ Nelle elezioni con spoglio cantonale il materiale di voto è conservato dal Consiglio di Stato o dall'autorità da questo designata e nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale dal Municipio; il materiale di voto è tenuto a disposizione del Consiglio di Stato. ³ Le autorità elettorali adottano le misure necessarie a garantire in ogni momento il segreto del voto e la custodia sicura del materiale di voto.
--	--

La minoranza della Commissione (5 membri) reputa opportuno inserire nella nuova LEDP una norma generale volta a rafforzare il principio della segretezza e della completezza delle operazioni di voto; per la maggioranza commissionale è inutile, visto che si tratta comunque di un principio già presente in altri punti nel nuovo disegno di legge proposto:

- l'art. 17 cpv. 5 nuova LEDP, riferito alla preparazione del materiale di voto, recita: «*il Consiglio di Stato e il Municipio custodiscono il materiale di voto in modo sicuro*»;
- l'art. 32 cpv. 1 nuova LEDP stabilisce tra l'altro che l'ufficio elettorale deve custodire «*il materiale di voto in modo sicuro*».

Per "autorità elettorali" si intendono tutte le autorità coinvolte nei processi elettorali: Municipio (compresa la cancelleria comunale ed eventuali altri servizi comunali), sindaco, uffici elettorali, Cancelleria dello Stato, Ufficio cantonale di accertamento, ecc. Non se ne propone un elenco definito, poiché rischierebbe di essere incompleto e quindi fonte di incertezze.

Iniziativa parlamentare generica del 14 aprile 2014 di Francesco Cavalli (ripresa da Ivo Durisch) "Modifica dell'art. 56 LEDP"

L'atto parlamentare chiede di definire «*chiaramente le regole di archiviazione del materiale di voto*», affinché questo non venga distrutto sistematicamente dopo un mese dalla pubblicazione dei risultati, impedendo di fatto «*la possibilità di ulteriori analisi da parte di singoli ricercatori ma anche di organi istituzionali come l'Ufficio di statistica o l'Osservatorio della vita politica*».

Il Consiglio di Stato, al fine di perseguire l'obiettivo di tutelare il principio costituzionale del segreto del voto, ribadisce la necessità di distruggere il materiale di voto fisico e quello elettronico dopo che i risultati sono divenuti definitivi e cresciuti in giudicato. Il Governo propone pertanto al Gran Consiglio di respingere l'atto parlamentare.

L'atto parlamentare è stato respinto a maggioranza dalla Commissione (6 voti a 3).

TITOLO VI - ELEZIONI

art. 45 "Principio", art. 46 "Proponenti"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 47 "Rappresentanza dei proponenti"

si vedano, per l'art. 47 cpv. 1, le considerazioni all'art. 31 cpv. 1 "Delegati" concernenti il ruolo del rappresentante dei proponenti [ipotesi di emendamento n. 13a e n. 13b, pagine 35-39 del rapporto]

art. 48 "Candidature": notifica delle candidature

modifiche della maggioranza rispetto alla versione governativa (con indicazioni all'indirizzo del Consiglio di Stato circa l'applicazione della norma)

ipotesi di emendamento della minoranza 1 e della minoranza 2 rispetto alla versione della maggioranza

si vedano anche, per l'art. 48 cpv. 3, le considerazioni all'art. 11 "Ineleggibilità" concernenti la questione del casellario giudiziale in relazione al principio dell'ineleggibilità/destituzione [ipotesi di emendamento n. 2a e n. 2b, pagine 15-18 del rapporto]

Visto l'aumento dei casi di utilizzo di un soprannome, è intenzione del Consiglio di Stato intervenire in modo più restrittivo, ammettendo di principio l'indicazione di un soprannome unicamente nei casi di omonimia o qualora il candidato sia manifestamente più conosciuto tra i cittadini con il soprannome anziché con il nome.

Circa la prassi, attualmente ammessa, di aggiungere indicazioni come "indipendente" o "rappresentante del movimento giovanile" di un partito, il Consiglio di Stato propone di abbandonarla, in analogia con quanto avviene a livello federale, poiché spetta semmai ai partiti e ai candidati presentarsi e promuoversi nell'ambito della campagna elettorale.

La maggioranza della Commissione

In merito all'uso dei soprannomi nelle schede, la maggioranza della Commissione (7 membri) si è dimostrata più severa del Governo, abolendo tout court questa possibilità. Sulla scheda di voto potranno quindi figurare unicamente il nome, il cognome, la data di nascita e il domicilio del candidato.

Per compensare questa rigidità, si invita il Consiglio di Stato a far sì che sull'opuscolo "Istruzioni di voto" (che riporta le informazioni pubblicate sul Foglio ufficiale) – distribuito con il materiale di voto e contenente l'elenco delle liste e dei candidati – figurino, oltre ai dati anagrafici dei candidati (nome, cognome, data di nascita e Comune di domicilio), anche le seguenti indicazioni:

- il soprannome (se il candidato è manifestamente più conosciuto tra i cittadini con il soprannome anziché con il nome);
- nelle liste raggruppanti più partiti, l'inserimento dell'appartenenza partitica accanto ai nominativi dei candidati, a condizione che l'intestazione di tali liste contenga le denominazioni dei partiti interessati;
- l'inserimento della qualifica "indipendente" o dell'appartenenza al movimento giovanile di un partito, a condizione che l'intestazione della lista preveda, oltre alla denominazione del partito, anche la dicitura "indipendente" rispettivamente l'indicazione del movimento giovanile interessato;
- la località (ex Comune) di residenza dei candidati (tra parentesi, accanto al Comune di domicilio);
- la professione dei candidati.

La minoranza 1 della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 16a]: art. 48 cpv. 2 nuova LEDP

Art. 48 cpv. 2

Candidature

²I candidati devono essere designati con cognome, nome, data di nascita e domicilio.

La minoranza 1 della Commissione (3 membri) non esclude la possibilità di inserire i soprannomi nelle schede ma, confermando la proposta del Consiglio di Stato, di essere d'ora innanzi restrittivi in materia, unicamente nei casi di omonimia o qualora il candidato sia manifestamente più conosciuto tra i cittadini con il soprannome anziché con il nome.

La minoranza 1 condivide per contro le indicazioni della maggioranza circa le informazioni che possono figurare sull'opuscolo "Istruzioni di voto".

La minoranza 2 della Commissione

	<u>ipotesi di emendamento [n. 16b]: art. 48 cpv. 2 nuova LEDP</u>
Candidature	Art. 48 cpv. 2 ² I candidati devono essere designati con cognome, nome, data di nascita e domicilio. Per consentire all'elettore di identificare il candidato, sulla lista è utile permettere l'aggiunta di altre caratteristiche (località di residenza, paternità, professione ecc.).

La minoranza 2 della Commissione (1 membro) propone che, per consentire all'elettore di identificare il candidato, sulla lista sia possibile permettere l'aggiunta di altre caratteristiche (ad esempio la località di residenza, la paternità, la professione ecc.), ossia dati "non sensibili" che anzi fino a qualche anno fa erano usuali. Viceversa, si condivide che sulla scheda figurino solo il nome e il cognome e nessun'altra indicazione.

art. 49 "Deposito della proposta"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 50 "Esame della proposta"

si vedano, per l'art. 50 cpv. 5, le considerazioni all'art. 31 cpv. 1 "Delegati" concernenti il ruolo del rappresentante dei proponenti [ipotesi di emendamento n. 13a e n. 13b, pagine 35-39 del rapporto]

art. 51 "Ritiro di proposte e candidati": ritiro di proposte e di candidati per consentire l'elezione tacita

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla versione governativa)

si vedano anche le considerazioni all'art. 31 cpv. 1 "Delegati" concernenti il ruolo del rappresentante dei proponenti [ipotesi di emendamento n. 13a e n. 13b, pagine 35-39 del rapporto]

La norma prevede il ritiro dei candidati per consentire l'elezione tacita; i casi di applicazione sono rari e riguardano solo i piccoli Comuni.

Ad esempio, in occasione delle elezioni comunali dell'aprile 2016, che hanno coinvolto 113 Comuni, per il Municipio vi sono state 90 elezioni combattute, 19 tacite e 4 prorogate, mentre per il Consiglio comunale sono avvenute 90 elezioni combattute e 8 tacite (in 15 Comuni vigeva il regime dell'Assemblea comunale).

La maggioranza della Commissione

La maggioranza commissionale (6 membri) condivide le considerazioni del messaggio e le proposte del Consiglio di Stato.

Se una persona si è messa in lista tanto per dare una mano e poi vi sono alcuni candidati di troppo, allora può anche ritirare la sua candidatura, evitando così un'elezione. La facoltà di ritirare una candidatura costituisce un diritto elettorale.

Inoltre, o si eliminano le elezioni tacite tout court o altrimenti, stralciando solo questa disposizione, non mancherebbero molto probabilmente i casi di pressione su singoli candidati affinché ritirino la propria candidatura (art. 52 nuova LEDP), un fenomeno di certo non meno deprecabile del ritiro di liste o di candidati per consentire le elezioni tacite.

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 17]: art. 51 nuova LEDP

Art. 51

Ritiro di proposte e candidati *Abrogato*

La minoranza commissionale (4 membri) propone lo stralcio della norma poiché l'atto di candidatura è – e deve rimanere – una cosa seria e attentamente ponderata, che non può condurre a "ripensamenti" dell'ultima ora, magari per considerazioni puramente opportunistiche; eventuali accordi dovrebbero semmai essere trovati prima, non a poche settimane dal voto, dando vita a speculazioni e a mercanteggiamenti che poco hanno a che vedere con la democrazia, la cui essenza è appunto costituita dalla pratica del voto.

La disposizione proposta dal Governo, così come l'art. 52, è probabilmente intesa a favorire le elezioni tacite, sistema sicuramente poco in linea con i principi democratici che dovrebbero essere valorizzati dal momento elettorale, né tanto meno con i presupposti in base ai quali è stata motivata l'apertura del cosiddetto "cantiere della aggregazioni". Uno dei motivi per cui si porta avanti questa politica delle aggregazioni consiste nel rivitalizzare la democrazia e quindi la partecipazione dei cittadini alla stessa; ebbene, le elezioni tacite, che questa disposizione di fatto favorisce, vanno nella direzione esattamente contraria di tale obiettivo.

La proposta della minoranza collima tra l'altro con quanto lo stesso Governo propone di stabilire per l'elezione del sindaco in caso di elezione tacita del Municipio (art. 84).

Infine non valgono gli asseriti parallelismi con l'elezione del Consiglio nazionale, poiché tali disposizioni scaturiscono dal diritto federale, e non è detto che il Cantone debba applicarle pedestremente, senza alcuna possibilità di apprezzamento.

art. 52 "Rinuncia del candidato"

modifiche commissionali rispetto alla versione governativa

La Commissione propone l'abrogazione della norma poiché o le candidature sono un atto serio – e dovrebbero esserlo, dato che un candidato è tenuto a firmare la dichiarazione di accettazione e a richiedere il casellario giudiziale – oppure non lo sono. Non è possibile che una persona che ha compiuto questi passi ritiri la propria candidatura pochi giorni dopo averla presentata. Si tratta anche di evitare che vengano svolte pressioni indebite su candidati affinché si ritirino nel periodo di 3 giorni tra il deposito delle liste e il momento in cui queste diventano definitive. Infine chi si ritira dopo la presentazione delle liste impedisce di fatto al partito di avere una lista completa.

art. 53 "Liste e candidature"

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla versione governativa)

La maggioranza della Commissione

La maggioranza commissionale (12 membri) condivide le considerazioni del messaggio e le proposte del Consiglio di Stato.

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 18]: art. 53 cpv. 1, 5 e 6 nuova LEDP

Liste e
candidature

Art. 53 cpv. 1, 5 e 6

¹Abrogato

⁵L'ordine di successione dei candidati di ogni lista è di regola fissato per ordine alfabetico, a meno che i proponenti, al momento della presentazione della proposta, esplicitino la volontà di avere un diverso ordine di successione.

⁶Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni di esecuzione e prevedere eccezioni ai capoversi 2-4.

La minoranza commissionale (1 membro) propone lo stralcio dell'art. 53 cpv. 1, conformemente alla posizione di minoranza espressa per l'abrogazione dell'art. 51 e allo stralcio, voluto all'unanimità dalla Commissione, dell'art. 52.

Circa il cpv. 5, si propone che l'ordine dei candidati sia di regola quello alfabetico, a meno che i proponenti, al momento del deposito della proposta esplicitino una diversa volontà; ciò sia per consentire agli elettori di "trovare" più facilmente i candidati ai quali dare il voto, sia per evitare che all'interno delle liste si scateni quella "lotta ai primi posti" che caratterizza la vita politica in altri Cantoni. La modifica apportata al cpv. 6 è puramente formale, dato che è legata allo stralcio del cpv. 1.

art. 54 "Pubblicazione delle liste e delle candidature"

modifica solo formale rispetto alla versione governativa

Rispetto alla versione governativa, la Commissione ha deciso di stralciare, al cpv. 2, la formulazione «*senza le iscrizioni nel casellario giudiziale*», perché rischia di dare adito a interpretazioni errate. La prassi regolare è che, nella versione elettronica del Foglio ufficiale, alcuni dati sensibili, tra cui quelli riguardanti il casellario giudiziale dei candidati, sono automaticamente cancellati dopo 1 anno; questo è più che sufficiente e non richiede di inserire nella nuova LEDP indicazioni circa la pubblicazione delle informazioni relative al casellario giudiziale.

art. 55 "Norme di applicazione"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 56 "Elezione tacita"

si vedano, per l'art. 56 cpv. 3, le considerazioni relative al capitolo "Modifiche formali: convocazione delle assemblee dei Comuni o dei cittadini aventi diritto di voto" [ipotesi di emendamento n. 3, pagine 19-20 del rapporto]

art. 57 "Elezione prorogata"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 58 "Facoltà di designazione dopo la ripartizione"

si vedano, per l'art. 58 cpv. 1, le considerazioni all'art. 11 "Ineleggibilità" riguardanti la questione del casellario giudiziale in relazione al principio dell'ineleggibilità/destituzione [ipotesi di emendamento n. 2a e n. 2b, pagine 15-18 del rapporto] e all'art. 31 cpv. 1 "Delegati" concernenti il ruolo del rappresentante dei proponenti [ipotesi di emendamento n. 13a e n. 13b, pagine 35-39 del rapporto]

art. 59 "Candidati eletti e subentranti"

modifica solo formale rispetto alla versione governativa

art. 60 "Dimissioni e rinuncia al subingresso"

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla versione governativa)

La maggioranza della Commissione

La maggioranza commissionale (12 membri) condivide le considerazioni del messaggio e le proposte del Consiglio di Stato. Si rileva che le dimissioni e la rinuncia alla carica devono essere debitamente motivate (artt. 45, 85 e 86 LOC).

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 19]: art. 60 nuova LEDP

Assunzione della carica e dimissioni	Art. 60
	¹ L'eletto è tenuto ad assumere la carica alla quale è stato designato dagli elettori, a meno che abbia esercitato il diritto di opzione per un'altra carica incompatibile con la prima.
	² Lo stesso vale in caso di subingresso.
	³ Dimissioni dalla carica possono intervenire non prima di un anno dall'assunzione della stessa. Eccezioni sono ammesse solo per comprovati motivi di salute oppure per impedimenti oggettivi.

La minoranza commissionale (1 membro) ritiene che una disposizione che consente incondizionatamente agli eletti di rinunciare alla carica o al subingresso non possa essere accettata, anche perché in evidente contrasto sia con l'obbligo di accettare la carica di cui all'art 143 ("Obbligatorietà della carica") della proposta di nuova LEDP, sia con quella serietà che non può essere disgiunta dal processo elettorale.

art. 61 cpv. 1 "Subingresso, a) nelle elezioni con il sistema proporzionale"

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla versione governativa)

La maggioranza della Commissione

La maggioranza commissionale (12 membri) condivide le considerazioni del messaggio e le proposte del Consiglio di Stato.

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 20]: art. 61 cpv. 1 nuova LEDP

Subingresso, a) nelle elezioni con il sistema proporzionale	Art. 61 cpv. 1
	¹ Nel caso di vacanza in una carica con elezione con il sistema proporzionale è proclamato eletto il primo dei candidati subentranti; sono riservate le norme speciali.

La minoranza commissionale (1 membro), conformemente alla sua posizione sul precedente art. 60, ritiene che il subentrante non possa rinunciare alla carica (salvo il riferimento alle dimissioni e alla rinuncia al subingresso, per cui si ritiene debba valere l'art. 60 appena proposto); all'art. 61 cpv. 1 è pertanto stralciata la formulazione «a meno che depositi la dichiarazione di rinuncia entro il termine di dieci giorni dalla notificazione del subingresso».

art. 61 "Subingresso, a) nelle elezioni con il sistema proporzionale"

si vedano, per quanto riguarda l'art. 61 cpv. 2 e 4, le considerazioni all'art. 31 cpv. 1 "Delegati" concernenti il ruolo del rappresentante dei proponenti [ipotesi di emendamento n. 13a e n. 13b, pagine 35-39 del rapporto]

art. 62 "[Subingresso] b) nelle elezioni con il sistema maggioritario, art. 63 "Elezione complementare, a) con il sistema proporzionale", art. 64 "b) con il sistema maggioritario", art. 65 "Maggioranza assoluta", art. 66 "Ripetizione delle operazioni di voto con il sistema della maggioranza relativa"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 67 cpv. 1 "Ritiro di candidature prima della ripetizione delle operazioni di voto"

modifiche della maggioranza rispetto alla versione governativa (con indicazioni all'indirizzo del Consiglio di Stato circa l'applicazione della norma)

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza

La maggioranza della Commissione

Malgrado in altre norme (art. 31 cpv. 1, art. 47 cpv. 1, art. 50 cpv. 5, art. 51, art. 58 cpv. 1, art. 61 cpv. 2 e 4, art. 68 e art. 81 cpv. 4 e 5 nuova LEDP) la maggioranza commissionale abbia attribuito un potere esclusivo al rappresentante dei proponenti, nel presente caso essa ritiene debba prevalere la volontà del candidato rispetto a quella di qualsiasi altra figura. Questo tra l'altro perché:

- da una parte, in un'elezione proporzionale, quindi con più candidati su una lista, i proponenti hanno un certo tipo di ruolo, mentre nel caso di un'elezione con il sistema maggioritario essi si limitano a consentire a un candidato di partecipare all'elezione;
- dall'altra, non avrebbe senso mantenere in lista un candidato che, se eletto, rinuncerebbe subito ad assumere la carica.

Secondo la maggioranza della Commissione (9 membri), non si può prescindere dall'opinione del candidato, che deve essere decisiva. Infatti egli ha già partecipato a tutta la campagna e al primo turno, motivo per cui non ha alcun senso che i proponenti (o il loro rappresentante) possano decidere della sua sorte.

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 21]: art. 67 cpv. 1 nuova LEDP

Ritiro di candidature prima della ripetizione delle operazioni di voto

Art. 67 cpv. 1

¹Nelle elezioni con il sistema maggioritario il candidato, tre quinti dei proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono depositare la comunicazione del ritiro della candidatura entro le ore 18.00 del giovedì successivo alla domenica delle operazioni di voto.

La minoranza della Commissione (5 membri) aderisce alla posizione del Consiglio di Stato e propone pertanto il ristabilimento della norma così come stabilita da quest'ultimo.

art. 68 "Decesso di un candidato" nuova LEDP

nessuna modifica rispetto alla versione governativa (con commento)

si vedano anche le considerazioni all'art. 11 "Ineleggibilità" riguardanti la questione del casellario giudiziale in relazione al principio dell'ineleggibilità/destituzione [ipotesi di emendamento n. 2a e n. 2b, pagine 15-18 del rapporto] e all'art. 31 cpv. 1 "Delegati" concernenti il ruolo del rappresentante dei proponenti [ipotesi di emendamento n. 13a e n. 13b, pagine 35-39 del rapporto]

Attualmente sono regolate solo le situazioni in cui dei candidati decedono prima che le liste diventano definitive; essa è ripresa, apportando maggiore chiarezza, nell'art. 68 cpv. 1 nuova LEDP.

La novità è che il Consiglio di Stato, aggiungendo un nuovo cpv., ha voluto regolare meglio, per quanto possibile, anche la procedura nel caso di decesso di un candidato dopo che le liste sono diventate definitive, questo tra l'altro in base ai riscontri avuti quando negli scorsi anni si sono dovuti affrontare un paio di avvenimenti di questo tipo.

Dopo che le liste sono divenute definitive, la regola è che non è consentito sostituire un candidato, quindi neppure nel caso di decesso. Il nome del candidato deceduto rimane sulla scheda, a meno che ne venga richiesto lo stralcio e i lavori di preparazione del materiale di voto lo permettano ancora. Nel caso di elezione con il sistema maggioritario, l'eventuale elezione di una persona deceduta comporta la sua sostituzione mediante un'elezione complementare.

Fino al momento in cui le liste diventano definitive è invece possibile sostituire il candidato deceduto, ma in tempi estremamente ristretti a causa del termine improrogabile entro cui le liste e le candidature diventano definitive. La proposta di sostituzione deve infatti essere depositata, con la documentazione completa (dichiarazione di accettazione del candidato e, quando è previsto dalla legge, l'estratto del casellario giudiziale in originale), entro il momento in cui le liste diventano appunto definitive. I tempi dell'organizzazione dell'elezione non consentono di concedere termini più estesi per la presentazione di proposte di sostituzione ed è per la medesima ragione che le candidature con vizi di forma vengono stralciate senza assegnare un termine per porvi rimedio. L'ottica di tale norma è di permettere, in via eccezionale, lo stralcio di un candidato deceduto sempreché ve ne sia ancora la possibilità dal profilo dei tempi tecnici. Sarebbe infatti poco elegante imporre tout court di lasciare sulla lista il nome di un candidato deceduto.

La Commissione aderisce a questa nuova impostazione governativa circa il modo di procedere in caso di decesso di candidati, reputandola pragmatica; occorre inoltre tenere in considerazione che non esistono in tale ambito soluzioni che non darebbero adito a controindicazioni.

art. 69 cpv. 1 "Entrata in carica delle persone elette", art. 74 cpv. 1 "Dichiarazione di fedeltà" e art. 83 cpv. 1 "[Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali] b) Municipio": tempistica di entrata in carica delle autorità politiche

ipotesi di emendamento della minoranza 1 e della minoranza 2 rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla versione governativa)

In diversi Cantoni, in parte anche perché con l'elezione con il sistema maggioritario non è sempre possibile avere la certezza del momento dell'entrata in carica, l'insediamento della nuova compagine governativa avviene alcune settimane o alcuni mesi dopo la data dell'elezione. Per maggiori dettagli al riguardo, si rinvia alle pagine 74-76 del messaggio governativo.

La maggioranza della Commissione

La maggioranza commissionale (9 membri) reputa opportuno mantenere la situazione attuale riguardo ai termini di entrata in carica delle persone elette – l'entrata in funzione del nuovo Consiglio di Stato e dei nuovi Municipi avviene subito nella settimana successiva alla domenica delle elezioni –, questo malgrado il Consiglio di Stato, affrontando 2 atti parlamentari sulla tematica, si dimostri nel messaggio governativo possibilista circa l'eventualità che l'Esecutivo cantonale e gli Esecutivi comunali entrino in carica 30 giorni dopo la data dell'elezione, in modo simile a quanto disposto per il Gran Consiglio (art. 60 cpv. 1 Cost. TI) e i Legislativi comunali (art. 46 cpv. 1 LOC).

Occorre evitare di estendere la data di entrata in carica delle nuove autorità esecutive, poiché questa fase di transizione tra gli uscenti e gli entranti potrebbe portare a

conseguenze negative, ad esempio limitando l'attività dell'Esecutivo cantonale (e, in parte, dei Municipi) ai compiti di ordinaria amministrazione.

Il fatto che vi sia un Governo che, anche solo per un breve periodo, ha una ridotta legittimazione popolare rappresenta un'ipotesi poco entusiasmante, a maggior ragione qualora intervenissero cambiamenti nella ripartizione dei seggi. Non è difficile immaginare cosa accadrebbe a livello di governabilità in questa fase di transizione tra gli uscenti e gli entranti.

Infine, se un'autorità esecutiva non viene riconfermata nella sua carica, rischia magari di compiere nel periodo di interregno in cui rimane in carica, proprio perché non rieletta, qualche atto poco virtuoso nei confronti del suo successore oppure di liquidare in fretta e furia qualche pendenza che gli sta particolarmente a cuore.

La minoranza 1 della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 22a]: art. 74 cpv. 1, art. 83 cpv. 1 nuova LEDP	
Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali	Art. 74 cpv. 1 ¹ I candidati eletti nel Consiglio di Stato rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Tribunale di appello entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati o, in caso di subingresso, dal deposito dell'accettazione del subingresso.
b) Municipio	Art. 83 cpv. 1 ¹ I candidati eletti nel Municipio rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato che viene loro consegnato dal giudice di pace entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati.

La minoranza 1 della Commissione (3 membri) si è invece espressa per l'estensione da 8 giorni a 30 giorni del termine di entrata in carica dei nuovi membri del Consiglio di Stato e dei Municipi.

Occorre evitare che i nuovi eletti in Consiglio di Stato debbano immediatamente assumere la carica, senza avere quindi tempo sufficiente sia per regolare il passaggio dalla loro precedente attività professionale a quella nuova, sia per abbandonare eventuali attività private in contrasto con la funzione governativa secondo l'art. 2 della [Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato](#); un'entrata in funzione ritardata di alcune settimane permetterebbe loro inoltre di prepararsi adeguatamente.

Il medesimo discorso deve valere pure per i neoeletti municipali di Comuni di dimensioni medio-grandi. Anche a livello comunale, esistono concrete difficoltà a combinare l'impegno richiesto dalla carica di municipale con gli impegni professionali, questo sia per i neoeletti, che devono rinunciare a una percentuale della propria attività professionale, sia per chi non è eventualmente confermato nella sua carica. In effetti se un municipale, che svolge la sua funzione politica nella misura del 50% (o più), non gli sono per nulla sufficienti i 3 giorni previsti oggi per riprogrammare la sua attività professionale.

La minoranza 2 della Commissione

	ipotesi di emendamento [n. 22b]: art. 69 cpv. 1 art. 74 cpv. 1, art. 83 cpv. 1 nuova LEDP
Entrata in carica delle persone elette	Art. 69 cpv. 1 ¹ Gli eletti assumono la carica il 1. luglio successivo alla data dell'elezione.
Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali	Art. 74 cpv. 1 ¹ I candidati eletti nel Consiglio di Stato rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Tribunale di appello nella settimana precedente la data fissata per la loro entrata in carica.
b) Municipio	Art. 83 cpv. 1 ¹ I candidati eletti nel Municipio rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato che viene loro consegnato dal giudice di pace nella settimana precedente la data fissata per la loro entrata in carica.

La minoranza 2 della Commissione (1 membro) ritiene che la prassi attuale per cui gli eletti entrano in carica immediatamente dopo l'elezione, o comunque pochissimi giorni dopo, vada rivista, sia per dare agli interessati il tempo di sistemare la propria situazione professionale, sia per consentire agli uscenti di portare a termine il proprio mandato per quanto riguarda l'approvazione dei conti consuntivi, in conformità con quanto avviene in altri Cantoni e anche a livello federale.

Considerato che nel Canton Ticino le elezioni hanno luogo nel corso del mese di aprile, si propone che, fintanto che le elezioni saranno fissate in primavera, l'entrata in carica dei nuovi eletti, sia negli Esecutivi sia nei Legislativi, tanto cantonali quanto comunali, avvenga il 1° luglio. Non ha infatti nessun senso che a discutere (e, se del caso, a difendere) i conti consuntivi debbano essere persone diverse da quelle che hanno gestito la politica cantonale, rispettivamente comunale, nell'anno a cui detti consuntivi si riferiscono.

Quale conseguenza di questa modifica legislativa, occorre precisare che la dichiarazione di fedeltà e il rilascio delle credenziali per i candidati eletti nel Consiglio di Stato (art. 74 cpv. 1) e nei Municipi (art. 83 cpv. 1) avviene nella settimana precedente la data fissata per l'entrata in carica.

Iniziativa parlamentare generica del 24 giugno 2015 di Franco Celio e cofirmatari "Stabilire in modo più preciso e razionale la durata della legislatura"

L'atto parlamentare chiede che la «durata della legislatura sia fissata dal 1° luglio dell'anno in cui avvengono le elezioni al 30 giugno dell'anno in cui ha luogo il rinnovo dei poteri. Di riflesso, anche l'entrata in carica dei nuovi eletti dovrebbe avvenire solo col 1° luglio citato. Per analogia le stesse regole vengano adottate anche in materia comunale e patriziale», questo allo scopo soprattutto di evitare che, durante gli anni elettorali, siano i nuovi eletti a doversi esprimere, rispettivamente a dover difendere, la gestione (conti consuntivi) dell'anno precedente, nella quale non avevano avuto parte.

Secondo il Consiglio di Stato, un differimento dell'insediamento del Governo e del Gran Consiglio «non risolve il problema sollevato» dall'atto parlamentare; il Consiglio di Stato reputa inoltre «opportuno evitare di ritardare troppo l'entrata in carica delle nuove autorità rispetto al giorno delle elezioni. Nel periodo di transizione (tranne nel caso in cui gran parte degli uscenti siano rieletti) si rischia di bloccare l'attività, limitandola ai compiti di ordinaria amministrazione. Un periodo breve può essere tollerabile ma un periodo più lungo dovrebbe essere evitato». Il Governo invita pertanto il Gran Consiglio a respingere l'atto parlamentare.

L'atto parlamentare di Franco Celio è da considerarsi respinto dalla maggioranza commissionale, che aderisce alla posizione governativa, e accolto dalle minoranze 1 e 2.

Iniziativa parlamentare generica del 24 giugno 2015 di Sergio Morisoli per il gruppo La Destra "Il Governo e il Parlamento in carica hanno la responsabilità finanziaria fino all'ultimo giorno di legislatura"

Partendo dalla constatazione che l'atto parlamentare di Franco Celio "Stabilire in modo più preciso e razionale la durata della legislatura" sia di difficile attuazione, l'iniziativista chiede che nella LGC venga fissato il principio secondo cui i conti consuntivi siano votati «*dal Parlamento entro e non oltre l'ultima sessione di legislatura. Il Governo e la Commissione della gestione e delle finanze adeguano la procedura amministrativa interna per rispettare questo termine*».

Il Consiglio di Stato – dopo aver esaminato in modo approfondito presso i servizi finanziari cantonali l'ipotesi di «*anticipare la chiusura dei conti e il licenziamento del messaggio sul consuntivo, così da renderne possibile nell'anno elettorale la discussione davanti al Gran Consiglio entro la fine della legislatura*» – conclude che le «*importanti operazioni di chiusura*» per l'elaborazione dei conti consuntivi «*non permettono di licenziare il messaggio concernente il consuntivo prima del 20-25 marzo di ogni anno. L'iniziativa non è conciliabile con i tempi tecnici necessari per l'allestimento e l'adozione del messaggio sul consuntivo*». Il Governo invita pertanto il Gran Consiglio a respingere l'atto parlamentare.

L'iniziativa parlamentare generica di Sergio Morisoli è da ritenersi respinta dalla maggioranza della Commissione e dalla minoranza 1, mentre è da considerarsi accolta dalla minoranza 2.

art. 70 "Ripartizione", art. 71 "Rappresentanza regionale", art. 72 "Rilascio delle credenziali", art. 73 "Ripartizione"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 74 "Dichiarazione di fedeltà"

si vedano, per l'art. 74 cpv. 1, le considerazioni all'art. 69 cpv. 1 "Delegati" concernenti la tempistica di entrata in carica delle autorità politiche [ipotesi di emendamento n. 22a e n. 22b, pagine 50-53 del rapporto]

art. 75 "Sistema di elezione"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 76 "Sistema di elezione", art. 77 "Data dell'elezione"

modifiche solo formali rispetto alla versione governativa

art. 78 "Elezione del Consiglio comunale, a) ripartizione", art. 79 "b) circondari", art. 80 "Elezione del Municipio: ripartizione"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 81 "Designazione dei membri supplenti del Municipio"

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla versione governativa)

si vedano anche, per l'art. 81 cpv. 4 e 5, le considerazioni all'art. 31 cpv. 1 "Delegati" concernenti il ruolo del rappresentante dei proponenti [ipotesi di emendamento n. 13a e n. 13b, pagine 35-39 del rapporto]

Questa è la situazione dei municipali supplenti riferiti alle elezioni comunali nei 113 Comuni che hanno votato nel 2016 e ai 2 nuovi Comuni di Bellinzona e Riviera, eletti il 2 aprile 2017:

- 34 Comuni con Municipi di 7 membri: 20 con membri supplenti (2 con 4, 13 con 3 e 5 con 2 membri supplenti), 14 senza membri supplenti;
- 72 Comuni con Municipi di 5 membri: 34 con membri supplenti (6 con 3 e 28 con 2 membri supplenti), 38 senza membri supplenti;
- 9 Comuni con Municipi di 3 membri: 9 con membri supplenti (tutti con 2 membri supplenti), nessuno senza membri supplenti (art. 81 LOC).

Le norme sui membri supplenti del Municipio sono state confermate dal Consiglio di Stato con il messaggio n. 7185. I casi in cui il Comune deve o può istituire la figura dei supplenti municipali sono definiti dall'art. 81 LOC; per questi ultimi non è previsto il deposito dell'estratto del casellario giudiziale.

In caso di elezione tacita, anziché il numero di voti, per la ripartizione dei seggi è determinante il numero di seggi assegnati alle liste. Vi possono tuttavia essere situazioni in cui tale criterio non può essere applicato. Ad esempio, in un Municipio di 3 membri eletto in forma tacita, non è possibile determinare a quali liste assegnare il diritto di designare i 2 membri supplenti del Municipio se ciascun membro eletto nel Municipio è stato proposto su una lista distinta. Se i proponenti delle diverse liste non giungono a un accordo, i seggi sono attribuiti mediante sorteggio effettuato dal Municipio stesso.

Per i Municipi composti da 3 membri, bisogna tenere in considerazione i contenuti degli artt. 95, 100 e 198 LOC, norme che determinano in quali casi i municipali supplenti devono assolutamente entrare in funzione. Ad esempio, in un Esecutivo comunale di 3 membri *«il supplente deve essere chiamato anche in assenza di un solo municipale»*.

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (10 membri) ha deciso, dopo attenta ponderazione, di non apportare modifiche legislative quanto alla figura dei supplenti municipali, rinunciando quindi a proporre il mantenimento di tale figura solo per i Municipi con 3 membri.

I supplenti municipali non sono una questione di utilità ma di necessità, visto che consentono di superare determinate situazioni di impasse del sistema: in altre parole, sono in gioco delle cosiddette "norme rete" applicate soltanto in casi eccezionali, cioè quando occorre fare capo ai municipali supplenti per permettere a un Esecutivo comunale di deliberare.

Nei Comuni con Municipi di 3 membri (Bedretto, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Corippo, Frasco, Linescio, Mergoscia e Sonogno) – tutti Comuni di piccole dimensioni e perlopiù coinvolti in scenari aggregativi – non sono così rare le situazioni in cui occorre coinvolgere un supplente.

Tale figura è comunque utile anche nei Municipi con 5 o 7 membri. Ad esempio nella scorsa legislatura a Bissone una municipale, sospesa a seguito di una procedura penale pendente, è stata sostituita da un supplente praticamente fino alla fine della legislatura. Un altro caso ha visto coinvolto il Comune di Cugnasco prima dell'aggregazione con Gerra

Piano; ebbene, non essendo previsti i supplenti, il Cantone è dovuto intervenire quale autorità di vigilanza per sbloccare una situazione in cui il Municipio non poteva licenziare un messaggio all'indirizzo del Consiglio comunale sulla realizzazione di una strada poiché questa opera toccava gli interessi di una maggioranza dei suoi membri. Se la figura dei supplenti fosse esistita, vi sarebbe stata una possibilità in più per evitare l'intervento dell'autorità di vigilanza.

Si tratta di situazioni rare che interessano Comuni relativamente piccoli e che verosimilmente si risolveranno con la concretizzazione dei processi aggregativi in corso; tuttavia, fino a quel momento, la figura del municipale supplente ha sicuramente un senso.

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 23]: art. 81 nuova LEDP	
Designazione dei membri supplenti del Municipio	Art. 81 <i>Abrogato</i>

La minoranza della Commissione (2 membri) chiede l'abrogazione di questa norma, poiché la funzione del municipale supplente è diventata un semplice titolo onorifico, quindi inutile dal profilo pratico.

Inoltre i municipali supplenti non fanno necessariamente parte del partito del municipale assente e spesso non sono a conoscenza dei temi che si stanno discutendo.

art. 82 "Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali, a) Consiglio comunale"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 83 cpv. 1 "[Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali] b) Municipio"

si vedano, per l'art. 83 cpv. 1, le considerazioni all'art. 69 cpv. 1 "Delegati" concernenti la tempistica di entrata in carica delle autorità politiche [ipotesi di emendamento n. 22a e n. 22b, pagine 50-53 del rapporto]

art. 84 "[Sindaco] Data e sistema di elezione"

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla versione governativa)

L'art. 84 cpv. 2 nuova LEDP costituisce una di quelle misure di semplificazione procedurale richieste dai Comuni stessi.

L'intento è di completare, laddove fattibile, il prima possibile la composizione del Municipio, quindi anche la designazione del sindaco. È inutile che vi sia un membro del Municipio che funga quale sindaco ad interim quando la carica può essere assegnata subito in forma tacita (magari alla medesima persona) o in un'elezione che può avere luogo nella data in cui sarebbe già stata prevista l'elezione del Municipio.

Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che, in tali, circostanze la dichiarazione di fedeltà per la carica di sindaco può avvenire nella medesima cerimonia della dichiarazione di fedeltà di tutti i membri del Municipio.

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (12 membri) aderisce alla posizione del Consiglio di Stato.

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 24]: art. 84 cpv. 1 nuova LEDP

Art. 84 cpv. 1

Data e sistema di elezione

¹Il Sindaco viene eletto fra i membri del Municipio con il sistema maggioritario, la seconda domenica successiva a quella fissata per l'elezione del Municipio.

La minoranza della Commissione (1 membro) propone che l'elezione del sindaco abbia luogo la seconda domenica dopo l'elezione del Municipio. È infatti del tutto inopportuno che la costituzione degli organi comunali in forma stabile si trascini per le lunghe senza alcuna necessità.

La proposta è peraltro coerente con quanto postulato dal messaggio, che in caso di elezione tacita del Municipio intende anticipare quella del sindaco, con l'argomento – sicuramente valido anche per la fattispecie qui trattata – secondo cui «*laddove le cariche possono essere assegnate in modo più tempestivo, vanno evitate queste attese*». A titolo abbondanziale, si aggiunge che la riduzione da 4 a 2 settimane del tempo intercorrente fra l'elezione del Municipio e quella del sindaco si giustifica pure per il fatto che il sindaco ad interim è popolarmente detto "sindaco di quindicina".

art. 85 "Convocazione dell'assemblea"

si vedano, per l'art. 85 cpv. 1, le considerazioni relative al capitolo "Modifiche formali: convocazione delle assemblee dei Comuni o dei cittadini aventi diritto di voto" [ipotesi di emendamento n. 3, pagine 19-20 del rapporto]

art. 86 "Sindaco ad interim"

si vedano, per l'art. 86 cpv. 1, le considerazioni all'art. 27 cpv. 1 "Elezioni a) in generale" concernenti le modalità di computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale [ipotesi di emendamento n. 10, pagine 29-32 del rapporto]

art. 87 "Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 88 "Incompatibilità per parentela", art. 89 "Incompatibilità per funzione"

modifiche della maggioranza rispetto alla versione governativa

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza

si vedano anche, per l'art. 88 cpv. 1, le considerazioni all'art. 27 cpv. 1 "Elezioni a) in generale" concernenti le modalità di computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale [ipotesi di emendamento n. 10, pagine 29-32 del rapporto]

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (13 membri) sposa l'impostazione generale data dal Consiglio di Stato alla questione delle incompatibilità per parentela e per funzione.

Essa ha comunque deciso di completare queste 2 norme affinché siano regolati anche i casi in cui l'incompatibilità per parentela o per funzione interviene quando una persona è già entrata in carica (si veda art. 88 cpv. 6 e art. 89 cpv. 1: «[...] nel caso in cui l'incompatibilità sopraggiunga successivamente»).

La maggioranza commissionale ha inoltre optato per inserire anche all'art. 88, come già presente all'art. 89 cpv. 2, un rinvio alle leggi speciali (nuovo cpv. 7: «sono riservati gli ulteriori casi di incompatibilità per parentela previsti nelle leggi speciali»).

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 25]: art. 89 cpv. 1 nuova LEDP

Incompatibilità per funzione	Art. 89 cpv. 1 ¹ Nell'elezione del Gran Consiglio, l'eletto o il subentrante che occupa una funzione incompatibile o l'eletto nel caso in cui l'incompatibilità sopraggiunga successivamente decade dalla carica un mese dopo l'accertamento dell'incompatibilità, a meno che questa nel frattempo sia caduta.
-------------------------------------	---

La minoranza della Commissione (1 membro) è d'accordo con le modifiche proposte dalla maggioranza.

Essa non trova però convincente, diversamente da quest'ultima, la procedura relativa ai dipendenti cantonali (esclusi i docenti di scuole cantonali, per i quali fa stato il nuovo art. 83a della [Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti](#), LORD) eletti quali membri del Gran Consiglio. A parte il fatto che, per analogia con la situazione dei docenti di scuole cantonali, si giustificherebbe anche in questo caso il diritto di assumere la carica qualora il grado di occupazione fosse pari o inferiore al 50%, la norma che «consente all'eletto e al subentrante di sanare la situazione entro il termine di sei mesi dall'accertamento dell'incompatibilità» (pagina 57 del messaggio governativo) appare del tutto incomprensibile. Non è infatti chiaro se nel frattempo l'interessato possa o no assumere la carica.

Si propone perciò di ridurre tale termine a 1 mese. In caso di elezione, l'inconveniente detto poc'anzi sarebbe eliminato con l'adozione della proposta di differire l'entrata in carica al 1° luglio. In caso di subingresso, il calendario delle sessioni evita che il problema sorga.

art. 89 "Incompatibilità per funzione" nuova LEDP, art. 83a "E. Compatibilità con la carica di deputato al Gran Consiglio" (nuovo) LORD: compatibilità della funzione di docente con la carica di deputato al Gran Consiglio

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla versione governativa)

L'art. 54 cpv. 3 Cost. TI stabilisce che la carica di membro del Gran Consiglio è incompatibile con «un impiego pubblico salariato cantonale», con l'aggiunta della possibilità di introdurre a livello legislativo eventuali eccezioni alla regola generale.

Sulla base di questa facoltà il Gran Consiglio, in seguito a un atto parlamentare, il 4 novembre 2002 ha introdotto l'art. 111a "Incompatibilità per funzione" per aprire ai docenti di una scuola cantonale con un grado di occupazione non superiore al 50% la possibilità di coprire la carica di deputato al Gran Consiglio.

Il Consiglio di Stato ritiene che il principio della compatibilità tra la carica di parlamentare e la funzione di docente delle scuole cantonali (fino a un grado di occupazione del 50%) debba essere mantenuto, seppure togliendo questa eccezione dalla LEDP (art. 89 nuova LEDP) e inserendola in una legge speciale, più precisamente nella LORD (nuovo art. 83a "E. Compatibilità con la carica di deputato al Gran Consiglio").

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (6 membri) aderisce alla proposta del Consiglio di Stato.

La minoranza della Commissione

	ipotesi di emendamento [n. 26]: art. 83a (nuovo) LORD
	Art. 83a (nuovo) LORD
E. Compatibilità con la carica di deputato al Gran Consiglio	Abrogato

La minoranza commissionale (4 membri) propone di abrogare l'eccezione che consente ai docenti di fare parte del Gran Consiglio.

L'art. 54 cpv. 3 Cost. TI deve essere interpretato in maniera restrittiva e, di fatto, il nuovo art. 83a LORD non costituisce altro che un suo aggiramento. Non vi sono ragioni plausibili per cui i docenti di una scuola cantonale possano fare parte del Parlamento cantonale.

Iniziativa parlamentare elaborata del 25 novembre 2013 del compianto Angelo Paparelli (ripresa da Daniele Caverzasio) "Abrogazione dell'art. 111a 'Incompatibilità per funzione' della LEPD e una nuova formulazione dell'art. 54 cpv. 3 della Costituzione"

L'atto parlamentare ritiene che la possibilità lasciata ai docenti (con un grado di occupazione non superiore al 50%) di fare parte del Parlamento cantonale sia discriminatoria «nei confronti degli altri impiegati occupati presso l'amministrazione cantonale (e sono in totale 7564) che si vedono invece negata questa possibilità». Ebbene, «permettendo a tutti i dipendenti statali di accedere alla carica di Gran Consigliere, è fuori dubbio che saremmo confrontati con evidenti conflitti di interesse ad ogni piè sospinto». Per questo motivo occorre impedire «a tutti i dipendenti dello Stato del Canton Ticino di far parte del Parlamento cantonale indipendentemente dal loro grado percentuale di occupazione».

Il Consiglio di Stato, come visto poc'anzi, propone invece di mantenere questa eccezione, permessa dalla Cost. TI, per cui invita il Gran Consiglio a respingere l'atto parlamentare.

L'iniziativa parlamentare elaborata in oggetto è da ritenersi respinta dalla maggioranza della Commissione, mentre è da considerarsi accolta dalla minoranza.

art. 90 "Incompatibilità per carica e diritto di opzione"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 91 "Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi"

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla versione governativa)

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (7 membri) aderisce alla proposta di norma del Consiglio di Stato.

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 27]: art. 91 cpv. 1 nuova LEDP

Art. 91 cpv. 1

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

L'eletto a una carica secondo la presente legge rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi e firma l'attestato che gli viene consegnato dall'autorità designata, del seguente tenore:
"Mi impegno sul mio onore a rispettare le Costituzioni federale e cantonale, le leggi e ad adempiere coscientemente tutti i doveri del mio ufficio".

La minoranza della Commissione (4 membri) propone di sostituire la formulazione «*Dichiaro di essere fedele...*» con la formulazione «*Mi impegno sul mio onore a rispettare...*», essendo quest'ultima più sostanziale e impegnativa per il candidato eletto.

Inoltre l'espressione "dichiaro di essere fedele" sembra limitarsi al momento in cui la dichiarazione è pronunciata. Non c'è insomma un impegno a portare avanti questa fedeltà anche nel tempo.

art. 92 "Notifica dei contributi, a) obbligo di notifica", art. 93 "b) sanzioni" nuova LEDP": notifica dei contributi ai partiti, ai candidati e ai comitati di voto

modifiche commissionali rispetto alla versione governativa

Il Consiglio di Stato, con il messaggio n. 7185, ha confermato il principio secondo cui i contributi ricevuti dai partiti politici, dai candidati e dai comitati di sostegno nell'ambito di un'elezione o di una votazione cantonale devono essere notificati.

Per partiti politici non si intendono solo i partiti nel senso tradizionale del termine ma anche gruppi politici che perseguono obiettivi simili. Nei comitati ai sensi di queste norme non sono inclusi solo quelli che hanno promosso una domanda di iniziativa o di referendum, ma anche altri comitati o organizzazioni che partecipano in modo attivo alla campagna di voto sostenendo o avversando un oggetto in votazione.

Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di precisare, in risposta ad alcune interrogazioni¹³, che la norma non consente allo Stato un grande margine di manovra quanto al potere di accertamento circa l'effettivo rispetto di tali disposizioni. Risulta d'altronde difficile trovare una soluzione, dato che non si ha il potere di verificare i conti dei partiti e dei candidati al fine di capire la provenienza dei fondi utilizzati durante la campagna elettorale. Ci si affida sostanzialmente alla buona volontà e al rispetto delle leggi da parte dei partiti e dei candidati.

Nel maggio 2017 la Cancelleria dello Stato ha di nuovo invitato i partiti, mediante una comunicazione specifica, a notificare eventuali contributi percepiti; questo tipo di comunicazione avviene a scadenze regolari. Inoltre, in occasione di elezioni, si procede con il chiedere ai partiti di segnalare ai rispettivi candidati la necessità di comunicare eventuali donazioni ricevute eccedenti i limiti di legge.

La Commissione è certamente consapevole delle difficoltà esistenti a livello di applicazione di tali disposizioni; oggettivamente non vi è la possibilità, e ci mancherebbe altro, di instaurare un potere inquirente da parte della Cancelleria dello Stato volto a consentirle di andare a verificare nei conti dei candidati o dei partiti se vi sono state donazioni non notificate. Si è consci che si cerca di fare tutto il possibile, nei limiti imposti dalla legge, ad esempio rafforzando l'aspetto informativo.

¹³ Si veda in particolare la [risposta](#) del Consiglio di Stato del 13 settembre 2017 (risoluzione governativa n. 3991) all'interrogazione n. 99.17 del 9 maggio 2017 di Carlo Lepori per il Gruppo PS "[Trasparenza nei finanziamenti alla politica: partiti e politici fuorilegge?](#)".

La Commissione, conscia che risulta arduo disciplinare in modo semplice una materia di questo tipo, ha inserito alcune sostanziali modifiche all'art. 92 nuova LEDP rispetto alla versione proposta dal Consiglio di Stato, che sono esposte qui di seguito:

- si propone l'estensione dell'obbligo delle notifiche di finanziamento alle sezioni dei partiti cantonali, ciò per una questione di equità e di uguaglianza;
- dato che esistono sempre più dei grossi Comuni (Lugano, Bellinzona, ecc.) nei quali nascono partiti, movimenti o liste civiche che non hanno un corrispettivo a livello cantonale, si propone l'estensione di questo obbligo di notifica anche alle realtà partitiche comunali, nelle loro varie forme (sezione comunale di un partito cantonale, partito presente solo nel Comune, ecc.). Visto che le realtà comunali stanno assumendo sempre di più una dimensione regionale, è importante che vi sia una parità di trattamento tra finanziamento a livello cantonale e comunale.

Al fine di inglobare le varie strutture politiche esistenti (partiti cantonali, partiti comunali, relative sezioni, associazioni interne ai partiti, ecc.), si è ritenuto opportuno precisare, all'art. 92 cpv. 1, che per sezioni «*si intendono in particolare le associazioni riconosciute dal partito o che hanno un rapporto stretto con lo stesso, nonché i suoi organi territoriali sovracomunali*»; questa definizione consente quindi di includere anche i partiti e/o le organizzazioni distrettuali.

Sempre relativamente all'art. 92 cpv. 1, è stata modificata la data entro la quale i partiti devono notificare alla Cancelleria dello Stato i contributi superiori a 10'000 franchi, posticipandola dal 15 al 31 gennaio. Le ragioni sono di natura meramente pratica, dato che il termine del 31 gennaio è più facilmente rispettabile.

A titolo di interpretazione delle norme, è importante sottolineare che la formulazione «*ammontare dei contributi*» si riferisce ai contributi del singolo donatore. Di conseguenza se un singolo donatore nell'anno civile versa più di 10'000 franchi a un partito, indipendentemente dal numero di tranches, quest'ultimo è tenuto a notificare; se invece il partito riceve da più persone singoli contributi inferiori a 10'000 franchi, tale necessità non è data.

Le modifiche che toccano l'art. 93 sono essenzialmente una conseguenza di quelle che sono state apportate all'art. 92; per quanto concerne il livello comunale, è stata lasciata la procedura della LOC (nuovo cpv. 4), perché è quella che applicano i Comuni. Oggi la sanzione per i partiti politici cantonali consiste nella privazione totale o parziale del contributo al gruppo parlamentare. Si è voluto specificare che se il partito politico non beneficia del contributo al gruppo parlamentare – ad esempio perché sul piano comunale non è previsto, oppure è una sanzione che va al candidato o a un partito che non ha un finanziamento –, allora in quel caso si procede con una multa fino a 10'000 franchi. Lo scopo è quello di avere sempre la sanzione.

art. 94 "Finanziamento di campagne da parte degli enti pubblici"

modifiche commissionali rispetto alla versione governativa

In data 18 febbraio 2014 ([seduta n. XLII AP2013/2014](#)) il Gran Consiglio ha approvato all'unanimità il [rapporto](#) del 15 gennaio 2014 di Maurizio Agustoni che accoglieva parzialmente l'iniziativa parlamentare generica del 28 gennaio 2013 di Fausto Beretta-Piccoli per il gruppo Verdi "[Inserire nella Legge organica comunale \(LOC\) l'obbligo dei Municipi di sottoporre ai rispettivi Consigli comunali finanziamenti per campagne relative a referendum o iniziative popolari](#)"; più concretamente, il rapporto di Maurizio Agustoni respingeva la proposta di istituire l'obbligo per il Municipio di raccogliere l'adesione del Consiglio comunale per il versamento di contributi nelle campagne di votazioni, ma nel

contempo incaricava il Governo di introdurre l'obbligo di informazione tempestiva per qualsiasi partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento di campagne per il voto.

Il Consiglio di Stato, quale applicazione della decisione parlamentare del 18 febbraio 2014, ha elaborato l'art. 94 nuova LEDP, che riguarda le votazioni a livello comunale, cantonale e federale.

La norma è nell'ottica della trasparenza. Per quanto concerne gli interventi degli enti pubblici nelle campagne delle votazioni esiste un'importante giurisprudenza del Tribunale federale (in sviluppo) che pone dei limiti. Ovviamente interventi nelle sfere di competenza di altri enti pubblici di livello diverso non possono essere eseguiti, a meno che il Comune sia particolarmente toccato da una votazione cantonale rispettivamente il Cantone da una votazione federale. L'ente pubblico deve dimostrarsi prudente nell'intervenire e può farlo solo se è posto in una situazione diversa rispetto a quella di tutti gli altri enti pubblici del suo livello.

La Commissione ha ritenuto opportuno introdurre le seguenti modifiche rispetto alla versione governativa:

- estensione al Consiglio di Stato e agli enti pubblici e parapubblici dell'obbligo di informare quando partecipano al finanziamento di votazioni in materia federale (cpv. 1);
- inserimento del termine di 3 giorni entro il quale l'informazione deve essere comunicata (cpvv. 1 e 2);
- estensione agli enti comunali di diritto pubblico dell'obbligo di informare la cittadinanza circa eventuali finanziamenti di campagne di votazione (cpv. 2).

TITOLO VII - INIZIATIVA POPOLARE

art. 95 "Promotori", art. 96 "Esame della domanda"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 97 "Requisiti della lista", art. 116 "Requisiti della lista [referendum]", art. 126 "Requisiti della lista [Revoca del Consiglio di Stato e del Municipio]"

modifica formale

La Commissione ha ritenuto adeguato indicare – agli artt. 97 cpv. 1 lett. f), 116 lett. d) e 126 lett. c) – in maniera più esplicita rispetto alla proposta governativa quali sono le conseguenze dal profilo penale (sino a 3 anni di detenzione o con una pena pecuniaria) per chi compie reati in materia di diritti politici (corruzione elettorale e frode elettorale).

Numero e tempo di raccolta delle firme per referendum e iniziative popolari: art. 119 "Firme: numero e termine per la raccolta", art. 141 "Termine per la raccolta delle firme" ATTUALE LEDP / art. 37 cpv. 1 "Iniziativa popolare legislativa, 1. Principio", art. 42 "Referendum facoltativo", art. 83 cpv. 2 "Revisione totale, 1. Proposta", art. 85 cpv. 4 "Revisione parziale" Cost. TI

modifiche della maggioranza rispetto alla versione governativa

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza

Gli artt. 119 e 141 attuale LEDP – che definiscono il numero delle firme e il tempo della loro raccolta per le iniziative popolari rispettivamente per i referendum – sono stati abrogati

nella nuova LEDP perché si tratta di norme che disciplinano aspetti che già figurano nella Cost. TI.

La maggioranza della Commissione

Dopo lunghe discussioni, la maggioranza commissionale (10 membri) ha deciso di estendere il tempo di raccolta delle firme:

- da 45 a 60 giorni per i referendum (necessità di modificare l'art. 42 Cost. TI);
- da 60 a 100 giorni per le iniziative popolari legislative e costituzionali (necessità di modificare gli artt. 37 cpv. 3, 83 cpv. 2 e 85 cpv. 4 Cost. TI).

Il Canton Ticino si trova, nel confronto intercantonale, di gran lunga all'ultimo posto relativamente sia al tempo di raccolta delle firme, sia alla percentuale tra il numero di firme richiesto e il totale dei cittadini votanti; si tratta pertanto di "riequilibrare" l'accessibilità dei cittadini all'esercizio dei tradizionali diritti di democrazia diretta. Non si è ritenuto di intervenire sul numero delle firme richiesto, perché esso è stato fissato quando nel Cantone vi erano assai meno abitanti rispetto a oggi.

In passato, sia per le votazioni sia per le elezioni occorreva recarsi al seggio e la raccolta delle firme era agevolata. Nel frattempo ha fatto la sua apparizione un elemento nuovo che ha cambiato radicalmente la situazione per chi intende raccogliere firme per un referendum o per un'iniziativa popolare, cioè il voto per corrispondenza, esistente per le votazioni da diversi anni e per le elezioni dal mese di aprile 2015. Ora, dato che la stragrande maggioranza di chi vota lo fa per corrispondenza, diventa veramente difficile raccogliere firme, a maggior ragione in periodi in cui non sono previste votazioni o nei mesi estivi, durante i quali diverse persone si trovano in vacanza. Insomma, oggi come oggi, chi raccoglie firme o è sostenuto da un'organizzazione (di tipo politico, sindacalista, ambientalista, confessionale o altro) oppure non ce la, o magari ci riesce ma solo pagando persone per raccogliere firme, con conseguenti reazioni scandalizzate sui media o sui social network.

Ebbene, considerando l'introduzione generalizzata del voto per corrispondenza, la proposta della maggioranza commissionale rappresenta un passo minimo per dare la possibilità di esercitare la democrazia diretta, un principio cardine iscritto nella Cost.

Si ricorda infine che al momento dell'introduzione del voto per corrispondenza, tra le varie considerazioni espresse, si era sottolineato che, a fronte di una raccolta delle firme che sarebbe inevitabilmente diventata più ardua, si sarebbe potuto, attraverso opportuni accorgimenti alla LEDP, facilitare il compito di chi intendeva promuovere simili atti democratici. Questo momento, secondo la maggioranza commissionale, è arrivato.

La minoranza della Commissione

	ipotesi di emendamento [n. 28]: art. 37 cpv. 3, art. 42, art. 83 cpv. 2, art. 85 cpv. 4 Cost. TI
Iniziativa popolare legislativa, 1. principio	Art. 37 cpv. 3 ³ La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.
Referendum facoltativo	Art. 42 Sottostanno al voto popolare se richiesto nei quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni: a) le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale; b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a fr. 1'000'000.- o una spesa annua superiore a fr. 250'000.- per almeno quattro anni; c) gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo.
Revisione totale, 1. Proposta	Art. 83 cpv. 2 ² La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.
Revisione parziale	Art. 85 cpv. 4 ⁴ La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

La minoranza della Commissione (5 membri) reputa opportuno non modificare la situazione attuale, frutto di un giusto equilibrio tra esercizio della democrazia diretta e legittimità del lavoro svolto dalle autorità democraticamente elette. Approvare la proposta della maggioranza commissionale non significherebbe altro che svilire questo lavoro.

Se una decisione del Gran Consiglio o di un Consiglio comunale è realmente invisa dai cittadini, il numero di firme necessario per il referendum viene raccolto in un lasso di tempo ben inferiore a quello consentito; lo stesso vale nel caso del lancio di un'iniziativa popolare che tocca veramente un tema sentito. Bisogna intendersi se si tratta di diritti popolari – allora vuole dire che il popolo, o parte di esso, sostiene una determinata posizione – oppure di diritti individuali di singoli cittadini che intendono raccogliere firme. Risulta errato voler privilegiare i diritti individuali rispetto a quelli popolari.

Iniziativa parlamentare generica del 22 settembre 2014 di Sergio Morisoli "Modifica degli artt. 37, 42 e 85 della Costituzione cantonale (iniziativa popolare legislativa, referendum facoltativo e revisione parziale della Costituzione): più voce al popolo"

L'atto parlamentare – partendo dal presupposto che «*il Ticino è il Cantone che nel complesso pone i limiti più difficili per l'esercizio dei diritti popolari a livello cantonale*», sia sul piano del numero di firme richiesto sia a livello del tempo a disposizione per la raccolta – chiede di modificare gli artt. 37, 42 e 85 Cost. TI «*nel senso di ridurre il numero delle firme necessarie per la riuscita di iniziative e referendum e aumentare nel contempo il tempo a disposizione per la raccolta delle firme, in misura tale da avvicinarsi (senza tuttavia raggiungerla) alla media nazionale*»; vale a dire: 6'000 firme in 5 mesi per le iniziative popolari costituzionali, 5'000 firme in 4 mesi per le iniziative popolari legislative e 4'500 firme in 50 giorni per i referendum.

Il Consiglio di Stato, pur consapevole che il Canton Ticino «*si situa tra quelli con i requisiti più severi per la riuscita di domande di iniziativa e di referendum*», reputa che le disposizioni vigenti «*consentano un equilibrio appropriato tra il diritto dei cittadini di proporre modifiche costituzionali o legislative o di opporsi a decisioni parlamentari e l'esigenza di evitare votazioni su temi considerati meno prioritari dagli elettori*». Il Governo invita pertanto il Gran Consiglio a respingere l'atto parlamentare in oggetto.

L'iniziativa parlamentare generica in oggetto è da ritenersi parzialmente accolta dalla maggioranza della Commissione, mentre è da considerarsi respinta dalla minoranza.

art. 98 "Apposizione della firma"

modifiche solo formali rispetto alla versione governativa

art. 99 "Raccolta delle firme"

modifiche della maggioranza rispetto alla versione governativa

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (12 membri) ha risolto di reintrodurre l'art. 121 cpv. 3 attuale LEDP – che il Consiglio di Stato, con il messaggio n. 7185, propone di abrogare –, dando però alle cancellerie comunali e non al sindaco il compito di annunciare l'avvenuto deposito delle liste, affinché esso diventi un atto puramente amministrativo.

È importante rilevare che l'art. 99 cpv. 5 precisa che le firme apposte dagli aventi diritto di voto a una domanda di iniziativa popolare e di referendum non possono essere ritirate né prima né dopo il deposito delle liste con le firme. In tal modo si vuole evitare che vengano esercitate pressioni sui cittadini che hanno firmato un'iniziativa popolare o un referendum per far ritirare loro la firma. Inoltre, secondo il principio della buona fede, i promotori di tali domande devono poter confidare sul fatto che le firme raccolte siano acquisite (riservati i casi di stralcio in occasione dell'attestazione della validità della firma da parte dei Comuni).

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 29]: art. 99 cpv. 4 nuova LEDP

Raccolta delle firme

Art. 99 cpv. 4

⁴L'uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata delle firme richiede la notifica preventiva del Municipio, che stabilisce le condizioni di tempo e di luogo per la raccolta. L'uso del suolo pubblico a tale scopo, come pure il rilascio della necessaria autorizzazione, sono esentati da qualsiasi emolumento e sono favoriti in specie in occasione di votazioni o elezioni.

La minoranza della Commissione (1 membro) aderisce alle considerazioni della maggioranza, ma nel contempo propone di modificare l'impostazione del cpv. 4, nel senso che la raccolta delle firme non richiede l'autorizzazione del Municipio, ma solo un obbligo di notifica allo stesso; infatti, parlare di "richiesta di autorizzazione" ingenera l'idea che tale autorizzazione possa anche essere negata, ciò che sarebbe in contrasto con la libertà di raccolta delle firme.

Iniziativa parlamentare elaborata del 20 novembre 2017 di Matteo Pronzini "Modifica dell'art. 121 LEDP: vietare la raccolta di firme per iniziative o referendum a pagamento"

L'atto parlamentare di Matteo Pronzini chiede, senza alcuna argomentazione, che nell'art. 121 attuale LEDP (corrispondente all'art. 99 nuova LEDP) venga introdotto il divieto di offrire ricompense pecuniarie a coloro che raccolgono le firme per le iniziative e i referendum cantonali e comunali, prevedendo la sanzione della multa da infliggere a chi viola tale divieto.

Il Consiglio di Stato – con il messaggio n. [7486](#) del 17 gennaio 2018, appositamente allestito per evadere l'iniziativa parlamentare elaborata in oggetto –, «*pur comprendendo le perplessità sulla raccolta a pagamento delle firme*», invita il Gran Consiglio a respingerla.

La Commissione condivide unanimemente la posizione del Consiglio di Stato.

Innanzitutto, la retribuzione dei raccoglitori di firme non interferisce in sé nell'esercizio dei diritti politici dei singoli cittadini. Un conto è pagare un cittadino per firmare, ciò che sarebbe gravissimo; si tratterebbe infatti di corruzione elettorale, così come previsto dall'[art. 281](#) del [Codice penale svizzero](#) (CP). Diverso è il discorso di chi firma in buona fede un'iniziativa popolare o un referendum senza sapere che chi glielo chiede è pagato per farlo; questo non significa certo falsare la sua volontà, poiché l'ha espressa liberamente.

Occorre poi tenere conto che le organizzazioni che dispongono di una struttura (ad esempio partiti politici, sindacati o associazioni padronali) possono fare capo a essa e ai suoi collaboratori (stipendiati) per la raccolta delle firme, mentre quelle che non hanno una tale struttura rischiano di essere svantaggiate e quindi di incontrare difficoltà maggiori nella promozione di una raccolta di firme.

Inoltre, dal punto di vista pratico, esistono difficoltà oggettive nell'accertare il versamento di una retribuzione. Con le disposizioni proposte non vi sarebbero più annunci pubblici per trovare persone disposte a raccogliere firme dietro pagamento. È però possibile che in alcuni casi una retribuzione potrebbe ancora essere concordata.

Infine, non mancano seri dubbi circa la legalità di vietare di pagare qualcuno per raccogliere le firme, poiché questo violerebbe il principio costituzionale della libertà economica, secondo cui è possibile remunerare chiunque per fare qualsiasi cosa, beninteso nel rispetto dei disposti previsti dal CP. Questo atto parlamentare è insomma in odore di anticostituzionalità.

L'atto parlamentare è da considerarsi respinto dalla Commissione all'unanimità dei suoi membri.

art. 100 "Attestazione di validità delle firme"

modifiche commissionali rispetto alla versione governativa

La Commissione propone di aggiungere al cpv. 1 una nuova lett. e), volta a precisare che i Comuni devono organizzarsi in modo tale da essere in grado di accertare quando un cittadino firma più di una volta un'IP o un referendum. L'idea è che occorra stabilire a livello di legge l'obbligo per i Comuni di registrare le firme vidimate, ciò per evitare che un cittadino sottoscriva, su liste presentate in date diverse, 2 volte la stessa iniziativa popolare o il medesimo referendum.

Non si tratta ovviamente di un segnale di sfiducia nei confronti dei Comuni, che già oggi sono tenuti per legge a rendere nulla «*la firma ripetuta*» (art. 100 cpv. 2 lett. c); è solo questione di disporre a livello di legge di un'indicazione supplementare più esplicita.

Risulta importante evitare di creare una sorta di registro delle firme dei cittadini, che di fatto violerebbe la sfera privata dei cittadini. Occorre semmai fare capo a un semplice strumento di controllo: ogni cancelleria comunale allestisce un registro (su supporto informatico o altro), temporaneo e beninteso non accessibile a terzi, per una singola iniziativa popolare o per un singolo referendum, con l'obbligo poi di eliminarlo una volta conclusa la rispettiva raccolta delle firme.

art. 101 "Termine per la consegna delle liste", art. 102 "Accertamento del risultato", art. 103 "Pubblicazione del risultato", art. 104 "Ricevibilità", art. 105 "Ritiro della domanda"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 106 "Iniziativa costituzionale, a) riforma totale", art. 107 "b) riforma parziale"

modifiche solo formali rispetto alla versione governativa

art. 108 "Procedura, a) generica o elaborata", art. 111 "[Iniziativa legislativa] b) procedura"

modifiche commissionali rispetto alla versione governativa

L'art. 108 cpv. 4 e l'art. 111 cpv. 4 sono stati adeguati al tenore degli artt. 140 cpv. 5 e 142 cpv. 1 della [Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato](#) (LGC) – approvati dal Gran Consiglio il 24 febbraio 2015 ([seduta n. XXXIV anno parlamentare 2014/2015](#)) nell'ambito della revisione parziale della LGC –, secondo i quali il Governo non dà più la propria "adesione" (come avveniva in passato) su una decisione parlamentare, ma semmai, se lo riterrà necessario, deve chiedere espressamente una seconda lettura.

art. 109 "b) caso particolare con varianti", art. 114 "Domanda di riforma parziale della Costituzione e di iniziativa legislativa: votazione", art. 115 "Domanda di riforma parziale della Costituzione con varianti e controprogetto: doppio turno" nuova LEDP / art. 82 "Principio" Cost. TI: questione delle votazioni con varianti

modifiche commissionali rispetto alla versione governativa

Durante le discussioni sulla revisione totale della Cost. TI, in un primo tempo si era ipotizzato di prevedere le votazioni con varianti solo nell'ambito di una revisione costituzionale totale, ciò allo scopo di evitare che la presenza di più oggetti controversi potesse compromettere l'intera riforma a seguito del cumularsi di voti negativi. In una seconda fase si è poi reputato opportuno estendere questo sistema anche alle revisioni costituzionali parziali, soluzione che in campo svizzero rappresentava – e continua a rappresentare – una novità.

La Commissione ha deciso di mantenere il sistema delle votazioni con varianti unicamente in caso di revisione totale della Cost. TI, poiché questa tocca svariati aspetti. Per contro, una revisione parziale, proprio perché occorre rispettare il principio dell'unità della materia, riguarda un solo tema; in questo caso sarebbe forse meglio fare capo unicamente al sistema del controprogetto, anziché allestire iniziative popolari con varianti, a cui andrebbero ad aggiungersi eventuali controprogetti.

Questa decisione comporta, oltre all'abrogazione degli artt. 109 e 115 e dell'art. 114 cpv. 3 nuova LEDP, anche la modifica dell'art. 82 Cost. TI.

art. 110 "Iniziativa legislativa, a) modalità"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

Art. 111 "[Iniziativa legislativa] b) procedura"

si vedano le considerazioni all'art. 108 [pagina 66 del rapporto]

art. 112 "[Iniziativa legislativa] c) ritiro"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 113 "Domanda di riforma totale della Costituzione"

si vedano, per l'art. 113 cpv. 3, le considerazioni relative al capitolo "Modifiche formali: convocazione delle assemblee dei Comuni o dei cittadini aventi diritto di voto" [ipotesi di emendamento n. 3, pagine 19-20 del rapporto]

art. 114 "Domanda di riforma parziale della Costituzione e di iniziativa legislativa: votazione"

si vedano le considerazioni all'art. 109 "b) caso particolare con varianti" concernenti la questione delle votazioni con varianti [pagina 66 del rapporto]

art. 115 "Domanda di riforma parziale della Costituzione con varianti e controprogetto: doppio turno"

si vedano le considerazioni all'art. 109 "b) caso particolare con varianti" concernenti la questione delle votazioni con varianti [pagina 66 del rapporto]

TITOLO VIII - REFERENDUM

art. 116 "Requisiti della lista [referendum]"

si vedano le considerazioni all'art. 97 [pagina 61 del rapporto]

art. 117 "Procedura: norme applicabili", art. 118 "Pubblicazione del risultato"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

TITOLO IX - INIZIATIVA LEGISLATIVA E REFERENDUM DEI COMUNI

art. 119 "Autorità competente"

modifiche commissionali rispetto alla versione governativa

La Commissione, tramite la modifica del cpv. 2, ha introdotto la possibilità della delega della decisione al Municipio nell'ambito non solo del referendum dei Comuni ma anche delle iniziative legislative, questo per ovviare ai problemi che oggettivamente pone a livello di tempistica la convocazione del Consiglio comunale (allestimento del messaggio municipale, attribuzione a una commissione, discussione in seno al Legislativo comunale, ecc.).

art. 120 "Iniziativa, a) presentazione della domanda"

modifiche commissionali rispetto alla versione governativa

La Commissione ha deciso di sostituire, al cpv. 1, il termine "Municipi" con quello di "Comuni" (con conseguente modifica anche del cpv. 3), questo perché sarebbe strano che un Esecutivo comunale possa fungere da promotore e poi magari non possiede la delega.

art. 121 "[Iniziativa] b) esame della domanda"

modifica solo formale rispetto alla versione governativa

art. 122 "Deposito delle adesioni", art. 123 "Referendum"

modifiche commissionali rispetto alla versione governativa

Lo stralcio dell'art. 123 è dovuto al fatto che il termine di referendum, che la maggioranza commissionale ha deciso di portare da 45 a 60 giorni, è già presente all'art. 42 Cost. TI. Risulta altresì importante precisare che il termine delle ore 18:00 del giorno di scadenza è già disciplinato all'art. 135 cpv. 2 nuova LEDP («quando la legge prescrive il deposito di un atto, il termine è rispettato quando l'autorità riceve tale atto entro le ore 18.00 del giorno della scadenza; negli altri casi si applicano i principi generali della procedura amministrativa»).

La modifica apportata all'art. 122 nuova LEDP è stata introdotta in analogia alla decisione di abrogare l'art. 123 nuova LEDP. In effetti l'art 122 nuova LEDP, che riguarda le iniziative legislative dei Comuni, presenta dei termini (giorni per la raccolta delle firme) che si ritrovano anche nella Cost. TI, più precisamente all'art. 41 cpv. 2 che rinvia alle disposizioni relative alle iniziative popolari legislative contemplate all'art. 37 cpv. 3, secondo cui «la raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa».

Visto che la maggioranza della Commissione ha deciso di estendere tale termine di raccolta delle firme da 60 a 100 giorni, la soluzione migliore è di non specificare alcun termine nella LEDP, rinviando indirettamente ai contenuti dell'art. 37 cpv. 3 Cost. TI.

Le medesime modifiche varrebbero anche se i termini per la raccolta delle firme per i referendum e le iniziative popolari rimanessero quelli attualmente in vigore.

art. 124 "Altre disposizioni"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

TITOLO X - REVOCA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL MUNICIPIO

art. 125 "Presentazione della proposta di revoca"

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla proposta governativa)

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (13 membri) aderisce alla proposta di norma del Consiglio di Stato.

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 30]: art. 125 nuova LEDP

Presentazione della proposta di revoca	Art. 125 ¹ La proposta di revoca del Consiglio di Stato, in conformità all'art. 44 della Costituzione cantonale, deve essere firmata da cinquanta elettori; essa è presentata all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ed è pubblicata nel Foglio ufficiale. Per essere valida, l'iniziativa deve raccogliere almeno 15'000 firme di cittadini. ² La proposta di revoca del Municipio deve essere firmata dal numero di elettori pari ad almeno il 30% dei cittadini aventi diritto di voto nel Comune (art. 46 cpv. 1, lett. a della Costituzione cantonale); essa è presentata al Municipio ed è pubblicata all'albo comunale. ³ La proposta di revoca può essere sinteticamente motivata dai promotori sul foglio di raccolta delle firme; il Consiglio di Stato e il Municipio hanno il diritto di pubblicare le proprie osservazioni sul Foglio ufficiale, rispettivamente all'albo comunale.
---	---

Secondo la minoranza della Commissione (1 membro), nel messaggio governativo non si indica in modo esplicito il numero delle firme necessarie per concretizzare la richiesta di revoca. Trattandosi di situazioni rare, sarebbe comunque necessario precisare a livello legislativo il numero di firme che deve essere raggiunto affinché l'iniziativa sia valida. Inoltre non è specificato dove e da chi la richiesta possa essere motivata.

art. 126 "Requisiti della lista [Revoca del Consiglio di Stato e del Municipio]"

si vedano le considerazioni all'art. 97 [pagina 61 del rapporto]

art. 127 "Deposito delle firme", art. 128 "Accertamento e pubblicazione del risultato della domanda", art. 129 "Votazione"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 130 "Elezioni del nuovo Consiglio di Stato o Municipio"

si vedano, per l'art. 130 cpv. 1 e 2, le considerazioni relative al capitolo "Modifiche formali: convocazione delle assemblee dei Comuni o dei cittadini aventi diritto di voto" [ipotesi di emendamento n. 3, pagine 19-20 del rapporto]

art. 131 "Assunzione della carica e periodo di elezione", art. 132 "Diritto suppletorio"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

TITOLO XI - PUBBLICAZIONI

art. 133 "Presentazione della proposta di revoca", art. 134 "b) nei casi di urgenza"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

TITOLO XII - TERMINI E RIMEDI DI DIRITTO

art. 135 "Termini, a) in generale", art. 136 "b) nella presentazione delle candidature"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

art. 137 "Ricorso contro il catalogo elettorale", art. 138 "Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria", art. 139 "Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni", art. 140 "Ricorso contro le votazioni federali e le elezioni del Consiglio nazionale"

ipotesi di emendamento della minoranza rispetto alla versione della maggioranza (corrispondente alla versione governativa)

Il Consiglio di Stato propone, con il messaggio n. 7185, di non più prevedere il Gran Consiglio quale autorità di ricorso in caso di ricorsi contro i risultati delle votazioni e delle elezioni (modifica dell'art. 139 cpv. 1 nuova LEDP).

Secondo le disposizioni vigenti, i ricorsi contro i risultati delle votazioni cantonali e delle elezioni cantonali vanno presentati al Gran Consiglio. Le elezioni ai sensi di questa norma sono quelle in cui i risultati sono stabiliti dall'Ufficio cantonale di accertamento (art. 38 e art. 113 cpv. 3) e dal Consiglio di Stato (art. 37). La trattazione di ricorsi di questa natura da parte del Parlamento cantonale è problematica perché la sua organizzazione e le sue procedure interne non si addicono veramente all'istruzione e alla decisione di una causa. Ciò si è manifestato in modo evidente nella procedura di ricorso contro il risultato della votazione cantonale del 23 settembre 2012 sul decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito per la progettazione definitiva delle opere relative al semisvincolo N2 e del posteggio d'attestamento a Bellinzona.

La questione delle autorità di ricorso è nuovamente emersa nella sua problematicità con la sentenza n. 1C_651/2017 del 9 marzo 2018 del Tribunale federale sul ricorso di Tamara Merlo contro la decisione del Gran Consiglio del 16 ottobre 2017 concernente la proclamazione dei risultati della votazione cantonale del 12 febbraio 2017 sulla modifica costituzionale volta a introdurre una maggiore protezione giuridica degli animali.

La [Legge sul Tribunale federale](#) (LTF) stabilisce, più precisamente all'art. 88, che in materia di diritti politici è consentito eccezionalmente di interporre ricorso diretto al Tribunale federale senza passare da un'autorità giudiziaria cantonale superiore, questo a condizione che il ricorso riguardi atti emanati dal Legislativo cantonale o dall'Esecutivo cantonale, quindi atti di prima istanza; la giurisprudenza del Tribunale federale ha chiarito che questa eccezione non vale per le decisioni prese da Governo e Gran Consiglio su ricorso. Nel caso del ricorso di Tamara Merlo, quest'ultimo è contro una decisione del Parlamento cantonale su un ricorso, per cui il Tribunale federale ha sentenziato che, in base all'art. 88 LTF, bisogna innanzitutto passare da un'autorità giudiziaria superiore cantonale e ha quindi trasmesso questo ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Riassumendo:

- le decisioni di prima istanza di Consiglio di Stato e Gran Consiglio sono impugnabili direttamente al Tribunale federale;
- le decisioni di queste 2 autorità prese su ricorso devono passare per forza prima dal Tribunale cantonale amministrativo.

Era già chiaro da tempo che questa sarebbe stata la direzione corretta, tanto che il Consiglio di Stato già con il messaggio n. [6932](#) (15 aprile 2014) "Modifica dei rimedi giuridici contro i risultati delle elezioni e delle votazioni" voleva correggere questi aspetti. I suoi contenuti sono poi stati ripresi nel messaggio n. 7185 concernente la revisione totale della LEDP.

Il testo di legge proposto dal Consiglio di Stato si adegua alla LTF e alla giurisprudenza del Tribunale federale.

L'alternativa è appunto che, come esposto dal Tribunale federale nella sua sentenza sul ricorso di Tamara Merlo, si possa optare per passare sempre dal Tribunale cantonale amministrativo prima di semmai rivolgersi al Tribunale federale, ciò anche nei casi in cui

non si è strettamente obbligati a farlo (cioè le decisioni di prima istanza del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato). Lo svantaggio è costituito da un allungamento della procedura, mentre il vantaggio consiste nel fatto che – siccome il Tribunale federale, in caso di ricorso diretto, praticamente non fa istruttoria, per cui è più alta la probabilità che rimandi indietro tutto all'autorità decisionale per le argomentazioni del caso – se un ricorso è già stato inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo, nel caso di ulteriore ricorso al Tribunale federale la procedura è da considerarsi conclusa.

Per essere più chiari prendiamo l'esempio del ricorso di Tamara Merlo. Nella versione del Consiglio di Stato si sarebbe andati direttamente al Tribunale federale, con il rischio però, visto che non fa istruttoria (o ne fa poca), di vedersi rimandato indietro il ricorso al Consiglio di Stato per chiarire e riesaminare il tema; nell'altra versione, questo punto verrebbe risolto, visto che si passa sempre dal Tribunale cantonale amministrativo (decisioni comunali e cantonali).

Per ricapitolare, le possibili versioni sono 2, entrambe compatibili con il diritto superiore:

- quella avanzata del Consiglio di Stato – fermo restando che il Gran Consiglio non è più prevista quale autorità di ricorso –, secondo cui il ricorso contro le decisioni di prima istanza del Governo (compreso l'Ufficio cantonale di accertamento) è da interporre direttamente al Tribunale federale; il ricorso contro le decisioni di autorità comunali deve invece prima essere inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo, conformemente alla situazione attuale;
- quella secondo cui l'iter ricorsuale, in caso di decisione del Consiglio di Stato, dovrebbe percorrere la seguente via: Consiglio di Stato, Tribunale cantonale amministrativo e Tribunale federale; in altre parole non sarebbe più possibile, qualunque sia l'autorità (comunale o cantonale), alcun ricorso diretto al Tribunale federale senza prima passare dal Tribunale cantonale amministrativo.

Da ultimo, si segnala un punto meritevole di attenzione, anche alla luce della sentenza del Tribunale federale sul ricorso di Tamara Merlo. L'art. 139 cpv. 1 nuova LEDP stabilisce che «*le decisioni del Consiglio di Stato e dell'Ufficio cantonale di accertamento sono definitive, riservato il diritto federale*». L'Ufficio cantonale di accertamento tecnicamente non è il Consiglio di Stato, e quindi la compatibilità con l'art. 88 LTF non è del tutto chiara; comunque il Governo, in vari messaggi più o meno recenti che toccavano il tema, ha sempre detto che l'Ufficio cantonale di accertamento è istituito solo per le elezioni, in particolare quelle del Consiglio di Stato, e quindi in questo senso è da considerarsi assimilabile al Governo per questo specifico tema, così da non coinvolgerlo nella certificazione dei risultati di elezioni dove lui stesso è coinvolto.

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (7 membri) sposa in toto l'impostazione data dal Consiglio di Stato con il messaggio n. 7185 circa la questione delle vie ricorsuali.

Innanzitutto essa condivide le argomentazioni governative che portano a non più prevedere il Gran Consiglio quale autorità di ricorso in caso di ricorsi contro i risultati delle votazioni e delle elezioni.

Inoltre – e questo è l'elemento centrale – condivide il fatto che, contro le decisioni di prima istanza del Governo (compreso l'Ufficio cantonale di accertamento), sia data facoltà di ricorso direttamente dinnanzi al Tribunale federale; come visto, il ricorso contro le decisioni di autorità comunali deve invece prima essere inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo.

Infine è stata introdotta, agli artt. 138 cpv. 3 e 139 cpv. 1, la precisazione «riservato il diritto federale», ciò per evidenziare che a stabilire le vie di ricorso, oltre alla LEDP, è anche la LTF; dal profilo della tecnica legislativa sarebbe superfluo perché il diritto federale è preminente, ma è comunque un elemento che dà maggiore chiarezza alla normativa.

La minoranza della Commissione

La minoranza della Commissione (6 membri) ha invece una posizione differente per quanto concerne la questione delle autorità di ricorso: ai fini di una procedura ricorsuale maggiormente uniformata e tenendo conto delle indicazioni del Tribunale federale contenute nella sentenza sul ricorso di Tamara Merlo, occorre innanzitutto passare dal Tribunale cantonale amministrativo prima di semmai rivolgersi al Tribunale federale, come avviene peraltro già ora in materia di decisioni delle autorità comunali (Municipio o sindaco). Dunque, in caso di decisione del Consiglio di Stato, l'iter ricorsuale dovrebbe percorrere la seguente via: Consiglio di Stato, Tribunale cantonale amministrativo e Tribunale federale.

La minoranza commissionale si rifà tra l'altro alle richieste dell'iniziativa parlamentare generica del 13 marzo 2017 di Lara Filippini e cofirmatari "[Procedure di ricorso elettorali affidabili, semplici, chiare e veloci](#)" e dell'iniziativa parlamentare elaborata del 9 aprile 2018 di Lara Filippini e cofirmatari "[Modifica della LEDP: per procedure di ricorso elettorali chiare una volta per tutte!](#)". Questi 2 atti parlamentari, come spiegato nel capitolo 2 c) del presente rapporto, saranno trattati in sede separata e portati in aula, per una decisione sul principio difeso dalla minoranza della Commissione, prima di affrontare la revisione della LEDP.

Iniziativa parlamentare elaborata del 23 settembre 2015 di Raoul Ghisletta e cofirmatari "[Procedure di ricorso in materia elettorale celeri e gratuite!](#)"

L'atto parlamentare propone di stabilire un termine di 10 giorni entro il quale l'autorità è tenuta a decidere il ricorso e di fissare nella legge il principio secondo cui per le decisioni in materia di votazioni e elezioni e di raccolta delle firme per referendum e iniziative popolari non sono addebitate le spese processuali.

Il Consiglio di Stato, nel messaggio n. 7185, invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare elaborata. Circa i 10 giorni fissati all'autorità per decidere il ricorso, questo termine viene proposto senza «*modificare i termini di ricorso che in questi casi sono di 30 giorni*» davanti al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo. Inoltre, bisogna «*rispettare i diritti delle parti e la procedura che di principio garantisce il diritto di replica e di duplica*». Riguardo alla proposta di non addebitare spese processuali, il Governo rimarca che «*i principi generali della procedura amministrativa consentono già oggi di rinunciare alla riscossione di tasse e spese di giustizia in situazioni particolari*».

L'iniziativa parlamentare elaborata in oggetto è da ritenersi respinta sia dalla maggioranza della Commissione, sia dalla sua minoranza.

art. 141 "Impugnabilità delle decisioni"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

TITOLO XIII - SANZIONI DISCIPLINARI

art. 142 "Sanzioni disciplinari", art. 143 "Obbligatorietà della carica"

modifiche solo formali rispetto alla versione governativa

TITOLO XIV - STRUMENTI TECNICI E INFORMATICI

art. 144 "Impiego di strumenti per le operazioni di spoglio"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

TITOLO XV - RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLO SPOGLIO PER LE ELEZIONI COMUNALI

art. 145 "Costi dello spoglio per le elezioni comunali"

modifica ed emendamento [32]

Questa norma, che riprende l'art. 38a attuale LEDP introdotto dal Gran Consiglio il 20 dicembre 2012 nell'ambito dei [conti preventivi 2013](#), stabilisce che i costi dello spoglio – effettuato dal Cantone – per il rinnovo integrale degli organi comunali e per eventuali elezioni complementari con il sistema proporzionale sono posti a carico dei Comuni. Essa è stata applicata in occasione delle elezioni comunali differite del 14 aprile 2013 nei Comuni di Mendrisio, Lugano e Terre di Pedemonte. Per le elezioni comunali del 10 aprile 2016, il Consiglio di Stato ha rinunciato in via eccezionale a recuperare i costi dello spoglio; dopo un ulteriore approfondimento, ha ora deciso di confermare il principio del recupero dai Comuni di tali costi, dato che il Cantone esegue una prestazione di cui questi beneficiano.

La ripartizione dei costi tra i Comuni è in proporzione al numero di iscritti nel catalogo elettorale (e non più dei votanti). La misura ha un impatto sui conti cantonali (e comunali) di circa 200'000 franchi ogni 4 anni, essendo applicabile solo negli anni in cui hanno luogo le elezioni comunali.

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione ha optato per l'abrogazione di tale norma perché, a fronte di un risparmio risibile, mette a carico dei Comuni dei costi. Inoltre, va considerato che i Comuni effettuano delle prestazioni elettorali per il Cantone, non rimborsate da quest'ultimo (ad esempio l'invio del materiale di voto per elezioni o votazioni cantonali, l'organizzazione degli uffici elettorali, ecc.).

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 32]: art. 145 nuova LEDP

Art. 145

Costi dello spoglio per le elezioni comunali

¹ I costi dello spoglio cantonale per le elezioni comunali sono posti a carico dei Comuni in proporzione al numero degli iscritti nel catalogo elettorale.

² I costi si compongono delle indennità versate all'Ufficio cantonale di accertamento, agli uffici cantonali di spoglio e al personale impiegato per le operazioni di spoglio e delle spese vive delle operazioni di spoglio; gli altri costi sono a carico del Cantone.

La minoranza della Commissione è invece favorevole al mantenimento della disposizione, ritenuta ragionevole, dato che si tratta di una prestazione che il Cantone assicura ai Comuni.

TITOLO XVI - DISPOSIZIONI FINALI

art. 146 "Disposizioni esecutive", art. 147 "Abrogazione del diritto previgente", art. 148 "Entrata in vigore"

nessuna modifica rispetto alla versione governativa

L'art. 146 attribuisce al Consiglio di Stato la competenza di emanare le disposizioni di esecuzione della legge. Tra queste rientrano anche quelle riguardanti anche l'esercizio di voto (si veda il commento all'art. 25 del presente rapporto).

4. ATTI PARLAMENTARI

a. Atti parlamentari pendenti evasi nell'ambito della revisione della LEDP

Schema riassuntivo:

	posizione del Consiglio di Stato	posizione della Commissione
iniziativa parlamentare elaborata del 6 maggio 2014 di Carlo Lepori e cofirmatari " Modifica dell'art. 26 cpv. 1 LEDP "	da ritenersi evasa positivamente <i>messaggio n. 7185, pagine 19-21 e 70-71</i>	da considerarsi evasa positivamente sia dalla maggioranza commissionale (aderente alla posizione del Consiglio di Stato) sia dalla minoranza commissionale <i>rapporto, pagine 22-24</i>
iniziativa parlamentare elaborata del 4 giugno 2012 di Angelo Paparelli (ripresa da Daniele Caverzasio) " Modifica degli artt. 32 e 32a LEDP: estensione del voto per corrispondenza generalizzato alle elezioni cantonali e comunali "	da ritenersi evasa positivamente <i>messaggio n. 7185, pagine 24-25 e 68</i>	da considerarsi respinta dalla maggioranza commissionale e accolta dalle minoranze 1 e 2 <i>rapporto, pagine 25-27</i>
iniziativa parlamentare elaborata del 6 maggio 2014 di Franco Denti " Modifica della LEDP: per uno spoglio cantonale più trasparente "	da ritenersi respinta <i>messaggio n. 7185, pagine 29-33 e 71</i>	da ritenersi parzialmente accolta <i>rapporto, pagine 40-41</i>
mozione del 24 settembre 2014 di Francesco Cavalli (ripresa da Tatiana Lurati Grassi) " Maggior trasparenza nella pubblicazione dei risultati delle votazioni "	da ritenersi parzialmente accolta <i>messaggio n. 7185, pagine 35 e 69</i>	da considerarsi parzialmente accolta dalla maggioranza della Commissione e dalla minoranza 2; da ritenersi respinta dalla minoranza 1 <i>rapporto, pagine 41-42</i>

<p>iniziativa parlamentare generica del 14 aprile 2014 di Francesco Cavalli (ripresa da Ivo Durisch) "Modifica dell'art. 56 LEDP"</p>	<p>da ritenersi respinta</p> <p><i>messaggio n. 7185, pagine 36 e 70</i></p>	<p>da considerarsi respinta dalla maggioranza commissionale e accolta dalla minoranza</p> <p><i>rapporto, pagine 42-43</i></p>
<p>iniziativa parlamentare generica del 24 giugno 2015 di Franco Celio e cofirmatari "Stabilire in modo più preciso e razionale la durata della legislatura"</p>	<p>da ritenersi respinta</p> <p><i>messaggio n. 7185, pagine 74-76</i></p>	<p>da considerarsi respinta dalla maggioranza commissionale e accolta dalle minoranze 1 e 2</p> <p><i>rapporto, pagine 50-53</i></p>
<p>iniziativa parlamentare generica del 24 giugno 2015 di Sergio Morisoli per il gruppo La Destra "Il Governo e il Parlamento in carica hanno la responsabilità finanziaria fino all'ultimo giorno di legislatura"</p>	<p>da ritenersi respinta</p> <p><i>messaggio n. 7185, pagine 74-76</i></p>	<p>da considerarsi respinta dalla maggioranza commissionale e dalla minoranza 1, accolta dalla minoranza 2</p> <p><i>rapporto, pagine 50-53</i></p>
<p>iniziativa parlamentare elaborata del 25 novembre 2013 del compianto Angelo Paparelli (ripresa da Daniele Caverzasio) "Abrogazione dell'art. 111a 'Incompatibilità per funzione' della LEDP e una nuova formulazione dell'art. 54 cpv. 3 della Costituzione"</p>	<p>da ritenersi respinta</p> <p><i>messaggio n. 7185, pagine 56-58 e 69</i></p>	<p>da considerarsi respinta dalla maggioranza commissionale e accolta dalla minoranza</p> <p><i>rapporto, pagine 57-58</i></p>
<p>iniziativa parlamentare generica del 22 settembre 2014 di Sergio Morisoli "Modifica degli artt. 37, 42 e 85 della Costituzione cantonale (iniziativa popolare legislativa, referendum facoltativo e revisione parziale della Costituzione): più voce al popolo"</p>	<p>da ritenersi respinta</p> <p><i>messaggio n. 7185, pagine 72-73</i></p>	<p>da considerarsi parzialmente accolta dalla maggioranza respinta dalla minoranza</p> <p><i>rapporto, pagine 61-64</i></p>
<p>iniziativa parlamentare elaborata del 20 novembre 2017 di Matteo Pronzini "Modifica dell'art. 121 LEDP: vietare la raccolta di firme per iniziative o referendum a pagamento"</p>	<p>da ritenersi respinta</p> <p><i>messaggio n. 7486</i></p>	<p>da considerarsi respinta all'unanimità</p> <p><i>rapporto, pagine 64-65</i></p>
<p>iniziativa parlamentare elaborata del 23 settembre 2015 di Raoul Ghisletta e cofirmatari "Procedure di ricorso in materia elettorale celeri e gratuite!"</p>	<p>da ritenersi respinta</p> <p><i>messaggio n. 7185, pagina 76</i></p>	<p>da considerarsi respinta all'unanimità</p> <p><i>rapporto, pagine 70-72</i></p>

b. Atti parlamentari concernenti la LEDP trattati in sede separata

Per i motivi esposti al punto 2 c del presente rapporto, i seguenti atti parlamentari – sui quali il Consiglio di Stato ha già preso posizione – saranno trattati dalla Commissione in sede separata:

- iniziativa parlamentare generica del 13 marzo 2017 di Lara Filippini e cofirmatari "[Procedure di ricorso elettorali affidabili, semplici, chiare e veloci!](#)" e iniziativa

parlamentare elaborata del 9 aprile 2018 di Lara Filippini e cofirmatari "[Modifica della LEDP: per procedure di ricorso elettorali chiare una volta per tutte!](#)"¹⁴;

- iniziativa parlamentare generica del 17 ottobre 2017 di Luigina La Mantia e cofirmatari "[Modifica della LEDP: creare una chiara base legale che regoli il secondo conteggio delle schede di voto](#)"¹⁵.

5. CONCLUSIONI

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici, in considerazione di quanto sopraesposto, invita il Gran Consiglio a entrare in materia sul messaggio n. 7185 concernente la revisione della LEDP; saranno poi le votazioni sui vari emendamenti che verranno presentati – e ci si immagina che saranno numerosi – a determinare il disegno di nuova LEDP che regolerà l'esercizio dei diritti politici nei prossimi anni nel Canton Ticino.

Da ultimo, occorre segnalare che, ai sensi dell'art. 141 LGC, il disegno di legge che uscirà dalla discussione plenaria verrà verificato – e si tratta di una prima esperienza in tal senso, giustificata dalla natura e dalla situazione dell'oggetto – da una **Commissione di redazione** ad hoc, composta dai correlatori e da almeno 2 deputati nonché da tecnici designati dal Consiglio di Stato e dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, al fine di verificare l'uniformità e la congruità dello stesso. La Commissione di redazione, lo si ricorda, può solo provvedere, come specificato all'art. 141 cpv. 3 LGC, «a modifiche di pura forma o a rettifiche di errori redazionali, lasciando immutata la sostanza delle deliberazioni del Gran Consiglio». Dato che tale Commissione interviene una «volta chiusa la discussione sul complesso e prima della votazione finale», è molto verosimile – per non dire sicuro – che la votazione finale sul complesso avverrà, considerata la complessità della situazione intrinseca all'oggetto, nella seduta successiva a quella in cui è prevista la discussione di merito.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Sabrina Aldi e Jacques Ducry, correlatori

Agustoni (con riserva) - Bacchetta-Cattori (con riserva) -

Brivio (con riserva) - Bignasca - Censi - Durisch (con riserva) -

Filippini (con riserva) - Gianella (con riserva) - Lepori -

Merlo (con riserva) - Ortelli - Pedrazzini (con riserva) -

Petrini - Viscardi

¹⁴ Nota post sottoscrizione del rapporto (17 ottobre 2018): durante la seduta parlamentare di martedì 16 ottobre 2018 il Gran Consiglio ha accolto (con 37 sì, 26 no e 2 astensioni) le conclusioni del [rapporto parziale di maggioranza n. 7185 R1parz.](#) della Commissione speciale Costituzione e diritti speciali (relatore: Fabio Bacchetta-Cattori) contrarie ai 2 atti parlamentari di Lara Filippini e cofirmatari.

¹⁵ Nota post sottoscrizione del rapporto (17 ottobre 2018): durante la seduta parlamentare di martedì 16 ottobre 2018 il Gran Consiglio ha accolto (con 44 sì, 25 no e 4 astensioni) le conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti speciali (relatore: Marcello Censi) contrarie all'atto parlamentare di Luigina La Mantia e cofirmatari.

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7185 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 20 settembre 2018 n. 7185R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esercizio dei diritti politici è adottata come segue:

TITOLO I – CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

**Campo di
applicazione;
definizione**

¹La presente legge si applica alle votazioni e alle elezioni popolari cantonali e comunali, all'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia cantonale nonché alla domanda di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio.

²Essa si applica alle votazioni popolari federali, all'elezione del Consiglio nazionale e all'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia federale, riservate le disposizioni della legislazione federale.

³È votazione o elezione cantonale ai sensi della legge quella che ha luogo nell'intero Cantone o nel Circolo.

⁴La presente legge si applica anche alle votazioni consultive, riservate le leggi speciali.

TITOLO II – DIRITTI POLITICI

Art. 2

**Diritto di voto
a) in materia
comunale**

Ha diritto di voto in materia comunale:

- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone;
- b) ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.

Art. 3

b) in materia cantonale

Ha diritto di voto in materia cantonale:

- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da cinque giorni in un Comune del Cantone;
- b) ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.

Art. 4

c) in materia federale

Ha diritto di voto in materia federale:

- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone, che sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone;
- b) ogni cittadino svizzero all'estero ai sensi della legislazione federale di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto è nel Cantone.

Art. 5

Catalogo elettorale a) principio

¹Il Municipio tiene il catalogo elettorale degli aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale.

²Il catalogo elettorale è tenuto in forma elettronica ed è costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione.

³Gli aventi diritto di voto nel Comune hanno diritto di consultare il catalogo elettorale.

⁴Il regolamento disciplina la forma, il contenuto, i modi di consultazione e la conservazione del catalogo elettorale.

Art. 6

b) iscrizione e radiazione

¹L'avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di domicilio.

²Il cittadino svizzero all'estero è iscritto nel Comune di voto determinato secondo la legislazione federale.

³Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale di un Comune se non risulta iscritto in quello di un altro.

⁴Dell'iscrizione e della radiazione viene data comunicazione scritta al cittadino interessato.

Art. 7

c) cambiamento di domicilio

¹Nel caso di cambiamento di domicilio, il termine di attesa per l'acquisto del diritto di voto in materia comunale e cantonale decorre dal giorno in cui il cittadino si annuncia al Municipio del Comune dove intende domiciliarsi sottoscrivendo la notifica di arrivo.

²Il cittadino che cambia domicilio nel Cantone, durante il termine di attesa esercita il diritto di voto nel Comune del precedente domicilio.

Art. 8

- d) pubblicazione** Il Municipio, riservata la delega ai servizi dell'amministrazione comunale, pubblica:
- a) il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre ogni anno durante tutto il mese di gennaio, negli orari di apertura della cancelleria comunale, con avviso all'albo comunale; la pubblicazione include i cittadini che acquisiscono il diritto di voto nell'anno per il quale il catalogo è allestito;
 - b) ogni variazione del catalogo elettorale per un periodo di quindici giorni all'albo comunale.

Art. 9

**Diritto di eleggibilità
a) elezioni cantonali**

¹Nelle elezioni cantonali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti; sono riservate le norme sull'ineleggibilità e sull'esclusione dai diritti politici.

²L'eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati.

³Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.

Art. 10

b) elezioni comunali

Nelle elezioni comunali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da tre mesi nel Comune; sono riservate le norme sull'ineleggibilità e sull'esclusione dai diritti politici.

Art. 11

Ineleggibilità

¹È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

²Per l'accertamento dell'ineleggibilità sono determinanti le condanne che figurano nell'estratto del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale svizzero.

³Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio decide sull'ineleggibilità.

Art. 12

Esclusione dai diritti politici

Sono escluse dai diritti politici le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

TITOLO III – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Capitolo primo - Luogo di voto

Art. 13

Principio

¹Il cittadino esercita il diritto di voto nel Comune di domicilio o, nel caso di cittadino svizzero all'estero, nel Comune di voto definito dalla legislazione federale, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

²Il Municipio attribuisce l'avente diritto di voto a un ufficio elettorale; esso può consentire l'esercizio del diritto di voto in un altro ufficio elettorale, purché, nel caso siano istituiti circondari elettorali, il voto sia computato nel circondario elettorale cui è attribuito l'avente diritto di voto.

Capitolo secondo - Convocazione delle assemblee

Art. 14

Convocazione per le votazioni o le elezioni a) cantonali e federali

¹Il Consiglio di Stato convoca le assemblee dei Comuni mediante decreto pubblicato nel Foglio ufficiale:

- a) per le votazioni, al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;
- b) per le elezioni, al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell'elezione.

²Il decreto indica lo scopo della convocazione e la data delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidati e la documentazione da depositare.

³Il Municipio pubblica all'albo comunale almeno trenta giorni prima del giorno della votazione o dell'elezione la data, l'ora e il luogo delle operazioni di voto.

⁴Nei mesi di luglio e di agosto non possono avere luogo elezioni o votazioni in materia cantonale.

⁵Il Consiglio di Stato fissa la data di convocazione delle assemblee coordinandola con altre votazioni o elezioni; di regola alle elezioni non vengono abbinare votazioni.

Art. 15

b) comunali

¹Il Municipio convoca l'assemblea mediante risoluzione da pubblicare all'albo comunale:

- a) per le votazioni, al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;
- b) per le elezioni, al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell'elezione.

²La risoluzione indica lo scopo della convocazione, la data, l'ora, il luogo delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere, il termine di presentazione delle proposte di candidati e la documentazione da depositare.

³Nei mesi di luglio e di agosto non possono avere luogo elezioni o votazioni in materia comunale.

⁴Il Municipio fissa la data di convocazione dell'assemblea coordinandola con altre votazioni o elezioni; di regola alle elezioni non vengono abbinate votazioni.

Capitolo terzo - Locali di voto

Art. 16

Edifici e locali di voto

¹Le operazioni di voto e di spoglio si svolgono nella sede del Municipio o in altri edifici pubblici designati dal Municipio.

²Ogni ufficio elettorale deve disporre di almeno una cabina e di un'urna di voto.

Capitolo quarto - Materiale di voto

Art. 17

Preparazione

¹L'autorità competente per la votazione o l'elezione prepara il materiale di voto e se ne assume i costi, riservato il capoverso 2.

²Il materiale di voto messo a disposizione dal Cantone è pagato da questo; le spese di invio sono assunte dal Comune.

³Nelle votazioni, il materiale di voto comprende le schede e i testi posti in votazione con le spiegazioni, le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo.

⁴Nelle elezioni, il materiale di voto comprende le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.

⁵Il Consiglio di Stato e il Municipio custodiscono il materiale di voto in modo sicuro.

⁶Il Consiglio di Stato può emanare ulteriori prescrizioni sul materiale di voto e sulla sua custodia.

Art. 18

Invio

¹La cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto in modo che questo lo riceva al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione.

²Nel caso di elezione del Sindaco o di turno di ballottaggio, il termine minimo del capoverso 1 è ridotto a dieci giorni.

Capitolo quinto - Operazioni di voto

Art. 19

Giorni e orari di voto

¹Le operazioni di voto hanno luogo la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì precedente.

²Il Municipio stabilisce i giorni e gli orari di voto.

³Il Consiglio di Stato può fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali.

Art. 20

Accesso ai locali di voto

¹Durante le operazioni di voto, l'accesso ai locali di voto è consentito solo agli aventi diritto di voto per il tempo necessario per esercitare il loro diritto, ai membri degli uffici elettorali, ai loro ausiliari e ai delegati.

²Nei locali di voto e negli accessi ad essi è vietata qualsiasi attività di propaganda.

Capitolo sesto - Esercizio del voto

Art. 21

Voto di persona all'ufficio elettorale

¹L'avente diritto di voto, prima di deporre di persona la scheda nell'urna, presentandosi all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità e consegna la carta di legittimazione.

²L'ufficio elettorale provvede affinché vi sia a disposizione sufficiente materiale di voto e affinché l'elettore possa compilare la scheda in una cabina.

Art. 22

Voto accompagnato

L'avente diritto di voto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.

Art. 23

Voto per corrispondenza

¹Il voto per corrispondenza è esercitato mediante l'invio alla cancelleria comunale delle schede votate, riposte nelle apposite buste, e della carta di legittimazione compilata e firmata.

²Il voto per corrispondenza può essere esercitato anche consegnando la busta alla cancelleria comunale o, laddove il Comune la prevede, deponendola nella cassetta delle lettere comunale.

Art. 24

Voto elettronico *Abrogato*

La norma viene comunque menzionata per consentire di avere una numerazione degli articoli corrispondente a quella presente nel capitolo 3 "Commento sui singoli articoli" del rapporto e nel disegno di legge annesso al messaggio n. 7185.

Art. 25

Disposizioni di applicazione per l'esercizio del voto *Abrogato*

La norma viene comunque menzionata per consentire di avere una numerazione degli articoli corrispondente a quella presente nel capitolo 3 "Commento sui singoli articoli" del rapporto e nel disegno di legge annesso al messaggio n. 7185.

Capitolo settimo - Espressione del voto

Art. 26

Votazioni

Il voto si esprime con la formula "sì" o "no" nelle lingue nazionali; nel caso di votazioni con domanda sussidiaria o varianti, il regolamento ne disciplina le modalità.

Art. 27

**Elezioni
a) in generale**

¹L'elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti e, nelle elezioni con il sistema proporzionale, nella casella che affianca la denominazione della lista; la scheda intestata è valida anche se non è espresso alcun voto preferenziale.

²In ogni scheda il numero massimo dei voti che l'elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi da attribuire.

Art. 28

b) con il sistema proporzionale

¹Con il voto espresso a favore di una lista, è attribuito un voto a tutti i candidati di questa lista; nel caso di scheda non intestata, per ogni voto preferenziale espresso, viene attribuito un voto non emesso alla lista di appartenenza del candidato.

²L'elettore può rinunciare ad attribuire il voto alla lista; in questo caso la scheda è valida purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.

³La scheda intestata a più liste è valida e considerata quale scheda senza intestazione purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.

⁴Se in una scheda intestata a una lista il numero di voti preferenziali supera il numero massimo, i voti preferenziali sono annullati.

TITOLO IV – UFFICI ELETTORALI

Art. 29

Composizione e funzionamento

¹L'ufficio elettorale si compone di un presidente, di due membri e di tre membri supplenti, designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici tra gli iscritti nel catalogo elettorale comunale; in caso di necessità il Municipio può fare capo a funzionari del Comune, anche se non iscritti nel catalogo elettorale comunale.

²Durante le operazioni di voto devono essere presenti almeno due membri dell'ufficio elettorale.

³Le cariche sono obbligatorie.

⁴Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ufficio elettorale.

Art. 30

Numero; ufficio elettorale principale

¹Il Municipio fissa, mediante risoluzione da pubblicare all'albo comunale almeno trenta giorni prima dell'elezione o della votazione, il numero e la composizione degli uffici elettorali.

²Nelle elezioni con spoglio cantonale il numero degli uffici elettorali è stabilito dal Consiglio di Stato.

³Nei Comuni con più uffici, il Municipio designa l'ufficio elettorale principale cui incombe di stabilire il risultato complessivo del Comune e di modificare eventuali manifesti errori di conteggio dei voti, ripetendo, qualora fosse necessario, lo spoglio delle schede.

Art. 31

Delegati

¹In caso di elezione, il rappresentante dei proponenti di ciascuna lista o candidatura ha diritto di designare un delegato che assiste alle attività dell'ufficio elettorale e un supplente.

²In caso di votazione, il diritto è conferito ai comitati di sostegno costituitisi per l'occasione.

³Il nome del delegato e del supplente deve essere notificato al presidente dell'ufficio elettorale per il tramite del Municipio al più tardi dieci giorni prima del giorno della votazione o dell'elezione.

⁴Può essere designato quale delegato chi è iscritto nel catalogo elettorale nel Comune; in caso di elezione o votazione cantonale, può essere designato quale delegato chi ha diritto di voto in materia cantonale.

⁵I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni.

Art. 32

Compiti

¹L'ufficio elettorale dirige i lavori preparatori e le operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità di tali attività, custodisce il materiale di voto in modo sicuro, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati e si pronuncia sulla validità delle schede; le decisioni sono prese a maggioranza.

²L'ufficio elettorale può delegare i lavori preparatori a funzionari del Comune.

³L'ufficio elettorale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l'elenco dei votanti.

⁴Sono riservate le competenze degli uffici cantonali di spoglio.

⁵L'ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell'ordine, l'assistenza degli uscieri e degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale.

TITOLO V – SPOGLIO E ACCERTAMENTO DEL RISULTATO

Art. 33

Competenza

¹Nelle votazioni, nelle elezioni con il sistema maggioritario e nelle elezioni del Consiglio nazionale lo spoglio è effettuato dal Comune.

²Negli altri casi lo spoglio è effettuato dal Cantone.

³Dal momento in cui rientrano le buste di trasmissione, l'ufficio elettorale le può aprire per registrare l'avente diritto di voto.

⁴La mattina della domenica del voto, l'ufficio elettorale può aprire le buste di voto contenenti le schede e, quando prescritto, numerare le schede.

⁵Lo spoglio avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto.

⁶Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulle operazioni di spoglio.

Art. 34

Compiti dell'ufficio elettorale a) nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale

¹Dopo la chiusura delle operazioni di voto,

a) l'ufficio elettorale:

- effettua lo spoglio delle schede;
- adotta le decisioni di sua competenza;
- stabilisce i risultati;
- redige il verbale delle operazioni di voto e di spoglio;
- consegna il verbale e il materiale di voto al Municipio;

b) l'ufficio elettorale principale, sulla base dei verbali degli uffici elettorali:

- stabilisce il risultato complessivo nel Comune;
- redige il verbale;
- stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti;
- nel caso di elezioni e votazioni federali e cantonali, comunica immediatamente i risultati nelle modalità stabilite dalla Cancelleria dello Stato.

²Nel caso di votazioni comunali e di elezioni comunali con il sistema maggioritario, l'ufficio elettorale ordina la pubblicazione dei risultati all'albo comunale.

³Negli altri casi di votazione o elezione con spoglio comunale, trasmette un esemplare originale del verbale all'autorità designata dal Consiglio di Stato.

⁴Se è designato un ufficio elettorale principale, questo si occupa della comunicazione dei risultati alla Cancelleria dello Stato e delle incombenze dei capoversi 2 e 3.

Art. 35

b) nelle elezioni con spoglio cantonale

¹L'ufficio elettorale conta le schede, verificandone la corrispondenza con il numero degli elettori, le numera, segnala le schede non regolari e redige il verbale.

²L'ufficio elettorale trasmette un esemplare originale del verbale, l'elenco dei votanti e le schede votate all'autorità cantonale competente per lo spoglio.

³Un esemplare originale del verbale viene trasmesso al Municipio.

Art. 36

Composizione e compiti dell'ufficio cantonale di spoglio

¹Gli uffici cantonali di spoglio si compongono di un presidente, che deve essere un magistrato dell'ordine giudiziario, e di due membri; il Consiglio di Stato fissa il numero degli uffici cantonali di spoglio e ne designa i componenti.

²I candidati non possono far parte degli uffici di spoglio.

³L'ufficio cantonale di spoglio:

- verifica i verbali degli uffici elettorali;
- effettua lo spoglio delle schede;
- redige il verbale delle operazioni di spoglio.

⁴Il Consiglio di Stato ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento.

Art. 37

Consiglio di Stato

Ad eccezione dei casi di competenza dell'ufficio elettorale (art. 34 cpv. 2) e dell'Ufficio cantonale di accertamento (art. 38 cpv. 1), il Consiglio di Stato:

- stabilisce i risultati;
- nelle elezioni stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti;
- rilascia le credenziali;
- pubblica i risultati nel Foglio ufficiale.

Art. 38

**Ufficio cantonale di accertamento
a) composizione**

¹Nei casi di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato, di elezioni con spoglio cantonale e di elezione complementare del Consiglio di Stato, l'Ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici e uno o più supplenti del Tribunale di appello da esso designati e fa capo al personale indicato dal Consiglio di Stato.

²La composizione dell'Ufficio cantonale di accertamento è pubblicata nel Foglio ufficiale almeno trenta giorni prima dell'elezione.

³In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista hanno diritto di designare un delegato che assiste alle attività dell'ufficio e un supplente; il rappresentante della lista notifica il nome del delegato e del supplente all'Ufficio cantonale di accertamento al più tardi dieci giorni prima del giorno dell'elezione.

⁴I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni.

Art. 39

b) compiti

L'Ufficio cantonale di accertamento:

- vigila sulle operazioni di spoglio;
- decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dagli uffici cantonali di spoglio e dai delegati;
- stabilisce i risultati;
- redige il verbale delle operazioni di spoglio;
- nelle elezioni con il sistema proporzionale esegue la ripartizione dei seggi tra le liste e tra i circondari elettorali;
- stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti;
- nelle elezioni cantonali e nella votazione sulla revoca del Consiglio di Stato pubblica i risultati nel Foglio ufficiale;
- nelle elezioni comunali ordina la pubblicazione dei risultati all'albo comunale.

Art. 40

Computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale

¹Per ogni lista è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma dei voti emessi e dei voti non emessi.

²I voti emessi sono costituiti dalla somma:

- dei voti preferenziali espressi a favore dei candidati della lista;
- dei voti attribuiti a tutti i candidati della lista sulla scheda intestata.

³I voti non emessi sono costituiti dalla somma:

- dei voti preferenziali spettanti alla lista che non sono stati espressi; per le liste incomplete, cioè con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti;
- dei voti attribuiti alla lista di appartenenza del candidato votato sulla scheda non intestata.

⁴Per ogni candidato è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma:

- dei voti preferenziali attribuiti al candidato;
- dei voti attribuiti al candidato sulle schede intestate alla sua lista di appartenenza.

⁵La scheda ha valore pari al doppio del numero dei seggi; il valore della scheda non intestata è ridotto del numero dei voti non espressi.

Art. 41

Schede non computabili

Le schede bianche e le schede nulle non sono computabili per la determinazione del risultato.

Art. 42

Nullità delle schede

¹Sono nulle le schede che:

- a) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee alla votazione o all'elezione;
- b) non sono ufficiali;
- c) sono illeggibili;
- d) sono compilate o modificate non a mano;
- e) nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali.

²Nelle elezioni con il sistema maggioritario sono inoltre nulle le schede che:

- a) portano il nome di persona che non è tra i candidati;
- b) portano un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.

³Nelle elezioni con il sistema proporzionale sono inoltre nulle le schede non intestate, sulle quali non è espresso alcun voto preferenziale o è espresso un numero di voti preferenziali superiore a quello dei seggi da attribuire.

⁴Nell'elezione del Consiglio nazionale è considerato nullo il voto espresso mediante l'inserimento di più schede nella busta.

⁵Non sono considerate ai fini dello spoglio le schede:

- a) arrivate all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto;
- b) votate per corrispondenza non accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

Art. 43

Pubblicazione dei risultati

¹La pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale e all'albo comunale comprende:

- a) nelle votazioni e nelle elezioni:
 - il numero degli aventi diritto di voto;
 - il numero dei votanti;
 - il numero delle schede valide, nulle e bianche;
- b) nelle votazioni:
 - il numero di "sì" e di "no" e, nel caso di domanda sussidiaria o di domanda con varianti, il numero di voti espressi per ciascuna proposta e di quelli "senza risposta";
- c) nelle elezioni con il sistema maggioritario:
 - il numero di voti corrispondente alla maggioranza assoluta e il numero di voti necessario per l'ammissione al turno di ballottaggio;
 - il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato e gli eletti;
- d) nelle elezioni con il sistema proporzionale:
 - il numero delle schede intestate a ciascuna lista e delle schede non intestate;
 - il numero dei voti emessi e non emessi ottenuti da ciascuna lista;
 - il quoziente elettorale e il calcolo della ripartizione;
 - il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;

- la ripartizione dei seggi nei circondari elettorali;
- la graduatoria dei candidati con il numero dei voti ottenuti;
- gli eletti.

²Nelle elezioni con il sistema proporzionale, sono inoltre pubblicati per l'intero Cantone e, nelle elezioni comunali, per l'intero Comune:

- per ogni lista, il numero delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse solo a candidati della lista prescelta, variate con preferenze a candidati della lista prescelta e di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
- per ogni lista, il numero dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
- per ogni candidato, il numero dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.

³Il Consiglio di Stato può inoltre prevedere che siano pubblicati in particolare:

- i motivi di nullità delle schede;
- il numero di votanti suddiviso per il modo di esercizio del voto;
- il numero degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto e votanti;
- le combinazioni di voto nel caso di iniziativa popolare con controprogetto o di domanda con varianti.

⁴Il Consiglio di Stato stabilisce il modo di pubblicazione dei dati di cui ai capoversi 2 e 3.

Art. 44

Conservazione e distruzione del materiale di voto

¹Nelle elezioni con spoglio cantonale il materiale di voto è conservato dal Consiglio di Stato o dall'autorità da questo designata e nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale dal Municipio; il materiale di voto deve essere conservato in modo sicuro e tenuto a disposizione del Consiglio di Stato.

²L'avente diritto di voto non ha diritto di esaminare il materiale di voto.

³Il materiale di voto, che comprende i dati elaborati in forma elettronica, è distrutto dopo la crescita in giudicato dei risultati; i verbali sono conservati.

⁴Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulla conservazione e sulla distruzione.

TITOLO VI – ELEZIONI

Capitolo primo - Presentazione delle proposte di lista e di candidatura

Art. 45

Principio

¹Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di lista e di candidatura; la proposta deve indicare a quale elezione si riferisce.

²Nelle elezioni con il sistema proporzionale ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre o da partiti esistenti.

³Nelle elezioni con il sistema maggioritario l'indicazione della denominazione è facoltativa.

⁴Le proposte di lista e di candidatura depositate non possono più essere completate o modificate, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 46

Proponenti

¹La proposta deve essere firmata:

- a) per le elezioni comunali
 - da cinque elettori nei Comuni fino a trecento elettori;
 - da dieci elettori nei Comuni con oltre trecento fino a mille elettori;
 - da venti elettori nei Comuni con oltre mille fino a diecimila elettori;
 - da trenta elettori nei Comuni con oltre diecimila elettori;
- b) per le elezioni del Consiglio degli Stati, del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato e della Costituente da cinquanta elettori;
- c) per ogni altra elezione da trenta elettori.

²I proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno il cognome, il nome, la data completa di nascita e il domicilio.

³Un elettore non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito.

⁴Se un elettore ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

Art. 47

Rappresentanza dei proponenti

¹Il primo proponente è il rappresentante autorizzato ad agire e firmare in nome dei proponenti e a ricevere le comunicazioni ufficiali.

²Il secondo proponente è il supplente del primo proponente e rappresenta i proponenti se il primo proponente è impedito.

Art. 48

Candidature

¹Nessuna proposta può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi.

²I candidati devono essere unicamente designati con cognome, nome, data di nascita e domicilio.

- ³Alla proposta devono essere uniti i seguenti documenti in originale:
- la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato;
 - l'estratto del casellario giudiziale nelle elezioni cantonali e comunali; il regolamento disciplina i particolari.

⁴Il medesimo candidato non può essere proposto da più liste, né figurare tra i proponenti della propria o di un'altra lista.

⁵Se un candidato è proposto da più liste o figura tra i proponenti di un'altra lista, la sua candidatura è stralciata da tutte le liste e il suo nome è stralciato dai proponenti.

⁶Se un candidato figura tra i proponenti della propria lista, il suo nome è stralciato dai proponenti.

Art. 49

Deposito della proposta

¹La proposta di lista o di candidatura deve essere depositata in originale.

²Per ogni proposta viene rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito.

³All'atto del deposito è dovuta una cauzione in contanti di:

- 300 franchi per le proposte che richiedono dieci firmatari;
- 500 franchi per le proposte che richiedono venti e trenta firmatari;
- 2'000 franchi per le proposte che richiedono cinquanta firmatari.

⁴Nelle elezioni con il sistema proporzionale la cauzione è restituita se la lista ottiene almeno il due per cento dei voti validi o se un suo candidato è eletto o se l'elezione avviene in forma tacita o è prorogata; nelle elezioni con il sistema maggioritario la cauzione è restituita se il candidato è stato eletto o se è ammesso al turno di ballottaggio o se l'elezione avviene in forma tacita.

Art. 50

Esame della proposta

¹Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Sindaco esamina le proposte e assegna al rappresentante dei proponenti un termine fino alle ore 18.00 del giorno in cui esse diventano definitive:

- a) per modificare denominazioni che si prestano a confusione;
- b) per stralciare candidati eccedenti;
- c) per depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge;
- d) per rimediare a semplici vizi formali.

²La mancata correzione della proposta o il mancato deposito dei documenti prescritti o della cauzione da parte del rappresentante dei proponenti entro il termine assegnato comporta lo stralcio della stessa. L'imperfetta designazione di un candidato o il mancato deposito dei documenti che lo riguardano entro il termine assegnato e nella forma prescritta dalla legge comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso. Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l'autorità competente ne stralcia gli ultimi eccedenti.

³Le decisioni adottate sulla base dei capoversi 1 e 2 sono considerate notificate al momento del loro deposito nella Cancelleria dello Stato o, nelle elezioni comunali, nella cancelleria comunale; una copia è notificata al rappresentante dei proponenti per iscritto o, con il suo consenso, in forma elettronica.

⁴I candidati stralciati d'ufficio non possono essere sostituiti; sono riservate le disposizioni dell'elezione del Consiglio nazionale.

⁵Nelle elezioni con il sistema proporzionale, nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero di candidati inferiore ai seggi da attribuire, il rappresentante dei proponenti può completare la proposta entro il termine di quindici giorni; devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 48 capoverso 3; se la proposta non è completata, è fissata una nuova data secondo la procedura per l'elezione prorogata.

Art. 51

Ritiro di proposte e candidati

Il rappresentante dei proponenti, con il consenso dei candidati, può dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo alla scadenza del termine di deposito delle proposte.

Art. 52

Rinuncia del candidato

Abrogato

La norma viene comunque menzionata per consentire di avere una numerazione degli articoli corrispondente a quella presente nel capitolo 3 "Commento sui singoli articoli" del rapporto e nel disegno di legge annesso al messaggio n. 7185.

Art. 53

Liste e candidature

¹Le proposte di lista e di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 del secondo lunedì successivo a quello di deposito.

²Le proposte definitive prendono il nome di liste.

³Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio determina mediante sorteggio l'ordine di successione delle liste e, nel caso di elezione con il sistema maggioritario, delle candidature.

⁴In caso di elezioni contemporanee, alla lista è attribuito lo stesso rango per ogni elezione.

⁵L'ordine di successione dei candidati di ogni lista è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta.

⁶Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni di esecuzione e prevedere eccezioni ai capoversi 3-5.

Art. 54

Pubblicazione delle liste e delle candidature

¹Le liste e le candidature, comprendenti i nomi dei proponenti, sono pubblicate dalla Cancelleria dello Stato nel Foglio ufficiale o, nel caso di elezioni comunali, dal Sindaco all'albo comunale.

²Esse possono essere pubblicate in forma elettronica.

Art. 55

Norme di applicazione

Il regolamento disciplina le modalità della presentazione delle proposte e stabilisce il luogo e il termine per il deposito.

Capitolo secondo - Disposizioni generali

Art. 56

Elezione tacita

¹Se il numero dei candidati è pari a quello dei seggi da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti.

²Nelle elezioni con il sistema maggioritario, i candidati sono proclamati eletti anche se il loro numero è inferiore a quello dei seggi da assegnare; in questo caso, è indetta un'elezione complementare.

³Le proposte di liste e di candidati, la proclamazione dell'elezione e la revoca dell'assemblea sono pubblicate all'albo comunale nel caso di elezioni comunali e nel Foglio ufficiale negli altri casi.

Art. 57

Elezione prorogata

¹Se non sono depositate candidature o se, nelle elezioni con il sistema proporzionale, il numero dei candidati è inferiore a quello dei seggi da assegnare, l'elezione è annullata e il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali con il sistema maggioritario, il Municipio fissa una nuova data per l'elezione e il termine di presentazione delle proposte; per il resto si applicano le norme delle elezioni generali.

²Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie.

Art. 58

Facoltà di designazione dopo la ripartizione

¹Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, il rappresentante dei proponenti della lista ha la facoltà di completarla fino al numero di seggi che le sono stati attribuiti entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati; la proposta di completazione deve essere depositata con la dichiarazione di accettazione e, nei casi previsti dalla legge, l'estratto del casellario giudiziale.

²La pubblicazione delle proposte e la proclamazione degli eletti è effettuata dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.

³Se le proposte non sono state completate o lo sono state solo in parte, per i seggi ancora vacanti è indetta un'elezione complementare da parte del Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, del Municipio.

Art. 59

Candidati eletti e subentranti ¹Fra i candidati della lista sono eletti, nei limiti dei seggi assegnati alla lista o al circondario elettorale, coloro che hanno ottenuto il numero maggiore di voti.

²In caso di parità di voti determinante per l'elezione e in caso di parità di voti tra i subentranti, la graduatoria è stabilita per sorteggio.

Art. 60

Dimissioni e rinuncia al subingresso L'eletto che si dimette o che rinuncia alla carica per l'esercizio del diritto di opzione e il candidato che rinuncia al subingresso perdono il diritto di subentrare per l'intero periodo di elezione.

Art. 61

Subingresso a) nelle elezioni con il sistema proporzionale ¹Nel caso di vacanza in una carica con elezione con il sistema proporzionale è proclamato eletto il primo dei candidati subentranti, a meno che depositi la dichiarazione di rinuncia entro il termine di dieci giorni dalla notificazione del subingresso; sono riservate le norme speciali.

²Se non vi sono subentranti, il rappresentante dei proponenti può presentare una proposta di candidatura nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali entro il termine di trenta giorni fissato dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.

³Nel caso di candidati attribuiti a un circondario, si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

⁴Se il rappresentante dei proponenti non fa uso della facoltà di designazione il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali secondo l'articolo 64, il Municipio indice un'elezione complementare.

Art. 62

b) nelle elezioni con il sistema maggioritario Nel caso di vacanza in una carica con elezione con il sistema maggioritario, il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio indice un'elezione complementare.

Art. 63

Elezione complementare a) con il sistema proporzionale

¹Ha luogo con il sistema proporzionale l'elezione complementare di due o più membri delle autorità elette con il sistema proporzionale.

²Le elezioni complementari si tengono secondo le norme delle elezioni generali, con le seguenti variazioni:

- a) in tutte le elezioni, il quoziente elettorale è il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione della somma dei voti di tutte le liste per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno;
- b) per la ripartizione dei seggi si applica l'articolo 73;
- c) non sono istituiti circondari elettorali.

Art. 64

b) con il sistema maggioritario

¹Ha luogo con il sistema maggioritario l'elezione complementare:

- a) di un membro delle autorità elette con il sistema proporzionale;
- b) dei membri di autorità elette con il sistema maggioritario.

²Le elezioni complementari si tengono secondo le norme delle elezioni generali.

³La data delle elezioni complementari comunali con il sistema maggioritario è fissata dal Municipio.

Art. 65

Maggioranza assoluta

¹La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide.

²Sono eletti i candidati che hanno ricevuto un numero di voti pari o superiore a quello della maggioranza assoluta; se la maggioranza assoluta è stata raggiunta da un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti, finché tutti i seggi sono stati assegnati.

Art. 66

Ripetizione delle operazioni di voto con il sistema della maggioranza relativa

¹Nelle elezioni con il sistema maggioritario, se non tutti i seggi sono stati assegnati al primo turno, le operazioni di voto sono ripetute la quarta domenica successiva con il sistema della maggioranza relativa (turno di ballottaggio).

²Il Consiglio di Stato avvisa mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale e, nelle elezioni comunali, il Municipio mediante pubblicazione all'albo comunale gli aventi diritto di voto sulla ripetizione delle operazioni di voto e sui candidati che vi partecipano.

³Nelle elezioni con il sistema della maggioranza relativa sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti, finché tutti i seggi sono stati assegnati.

⁴I candidati che al primo turno non ottengono un numero di voti pari almeno al cinque per cento delle schede valide sono esclusi dal turno di ballottaggio; se risulta ammesso al turno di ballottaggio un numero di candidati non superiore a quello dei seggi da assegnare, questi candidati sono eletti e gli eventuali ulteriori seggi sono attribuiti nel turno di ballottaggio, al quale sono ammessi tutti gli altri candidati.

⁵Se nella seconda operazione di voto si constata parità di voti decisiva per l'elezione fra due o più candidati, l'elezione è determinata per sorteggio.

Art. 67

Ritiro di candidature prima della ripetizione delle operazioni di voto

¹Nelle elezioni con il sistema maggioritario il candidato può depositare la comunicazione del ritiro della candidatura entro le ore 18.00 del giovedì successivo alla domenica delle operazioni di voto.

²Se il numero dei candidati rimanenti non è superiore a quello dei seggi da assegnare si applicano le disposizioni dell'elezione tacita.

Art. 68

Decesso di un candidato

¹Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il suo nome è stralciato; il rappresentante della lista può presentare un candidato sostituto entro il momento in cui le liste diventano definitive con la dichiarazione di accettazione e, quando prescritto, l'estratto del casellario giudiziale; se vi sono vizi le nuove candidature sono stralciate.

²Se un candidato decede dopo che le liste sono divenute definitive, il suo nome è stralciato solo se richiesto dal rappresentante della lista, purché i lavori di stampa del materiale di voto lo permettano; in questo caso non è ammessa la sostituzione del candidato.

³Queste disposizioni si applicano per analogia anche alle elezioni con il sistema maggioritario.

Art. 69

Entrata in carica delle persone elette

¹Gli eletti assumono la carica al momento del rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi.

²Al momento dell'entrata in carica dei membri di un'autorità di nuova elezione, quelli uscenti cessano la funzione.

³Sono riservate le disposizioni speciali.

Capitolo terzo - Elezione del Gran Consiglio

Art. 70

Ripartizione

¹La somma dei voti di tutte le liste è divisa per novanta. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale.

²Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.

³Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

⁴Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati sono attribuiti alle liste aventi le maggiori frazioni. La maggiore frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.

⁵In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio.

⁶I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero maggiore di voti.

Art. 71

Rappresentanza regionale

¹Al fine di garantire una rappresentanza regionale, le liste possono suddividere le candidature in circondari elettorali.

²Sono stabiliti i seguenti circondari:

1. Distretto di Mendrisio;
2. Comune di Lugano;
3. Circoli di Vezia, Capriasca e Taverne;
4. Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso;
5. Distretto di Locarno;
6. Distretto di Vallemaggia;
7. Distretto di Bellinzona;
8. Distretto di Riviera;
9. Distretto di Blenio;
10. Distretto di Leventina.

³Per ogni circondario elettorale è calcolato il numero di voti, costituito dai voti emessi e non emessi a favore della lista nelle schede votate nel circondario elettorale.

⁴La somma dei voti di tutti i circondari è divisa per il numero dei seggi assegnati alla lista. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale per la ripartizione dei seggi tra i circondari della lista.

⁵Nella prima ripartizione, a ciascun circondario sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

⁶Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati sono attribuiti:

- a) qualora il numero dei seggi sia pari o superiore al numero dei circondari della lista, ai circondari che, pur non avendo raggiunto il quoziente, hanno raccolto un numero di voti pari almeno a un terzo del quoziente elettorale;
- b) alle liste aventi le maggiori frazioni; la maggiore frazione è costituita dal numero di voti del circondario meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.

⁷L'articolo 70 capoversi 5 e 6 è applicabile per analogia.

Art. 72

Rilascio delle credenziali

¹Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento.

²In caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono rilasciate dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

Capitolo quarto - Elezione del Consiglio di Stato

Art. 73

Ripartizione

¹La somma dei voti di tutte le liste è divisa per sei. Il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale.

²Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

³Nelle ripartizioni successive, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste secondo la procedura seguente finché tutti i seggi sono stati attribuiti:

- a) il numero dei voti della lista è diviso per il numero dei seggi già assegnatili, aumentato di uno;
- b) la lista che ottiene il maggiore quoziente ottiene il seggio.

⁴In caso di parità di quozienti, il seggio è assegnato alla lista con il numero maggiore di voti; in caso di ulteriore parità, il seggio è attribuito per sorteggio.

Art. 74

Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali

¹I candidati eletti nel Consiglio di Stato rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Tribunale di appello entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati o, in caso di subingresso, dal deposito dell'accettazione del subingresso.

²Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti cessano la funzione.

³Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento o, in caso di subingresso, dal presidente del Tribunale di appello.

Capitolo quinto - Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

Art. 75

Sistema di elezione

¹I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti dal popolo ogni quattro anni con il sistema maggioritario.

²L'elezione ha luogo in un circondario unico costituito dall'intero Cantone, contemporaneamente all'elezione dei deputati al Consiglio nazionale.

Capitolo sesto - Elezione dei giudici di pace e dei loro supplenti

Art. 76

Sistema di elezione

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti sono eletti dal popolo nel comprensorio corrispondente alla loro giurisdizione, con il sistema maggioritario.

Art. 77

Data dell'elezione

Le elezioni dei giudici di pace e dei loro supplenti hanno luogo ogni dieci anni entro il 30 aprile, in una data fissata dal Consiglio di Stato.

Capitolo settimo - Elezione del Consiglio comunale e del Municipio

Art. 78

Elezione del Consiglio comunale a) ripartizione

¹La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale.

²Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.

³Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

⁴Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste aventi le maggiori frazioni. La maggiore frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.

⁵In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio.

⁶I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero maggiore di voti.

Art. 79

b) circondari

¹Al fine di garantire una rappresentanza locale, se il regolamento comunale lo prevede, nell'elezione del Consiglio comunale le liste possono suddividere le candidature tra i circondari elettorali.

²I circondari devono essere stabiliti nel regolamento comunale.

³La ripartizione dei seggi tra i circondari avviene secondo la procedura dell'articolo 71 capoversi 3-7.

Art. 80

Elezione del Municipio: ripartizione

¹La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale.

²Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

³Nelle ripartizioni successive, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste secondo la procedura seguente finché tutti i seggi sono stati attribuiti:

- a) il numero dei voti della lista è diviso per il numero dei seggi già assegnatili, aumentato di uno;
- b) la lista che ottiene il maggiore quoziente ottiene il seggio.

⁴In caso di parità di quozienti, il seggio è assegnato alla lista con il numero maggiore di voti; in caso di ulteriore parità, il seggio è attribuito per sorteggio.

Art. 81

Designazione dei membri supplenti del Municipio

¹Se i supplenti sono più di due, le cariche di membro supplente del Municipio sono assegnate alle liste proporzionalmente ai voti ottenuti nell'elezione del Municipio, applicando per analogia l'articolo 80.

²Se i supplenti sono due, i seggi sono assegnati alla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; se ciò non è il caso, i seggi sono assegnati alle due liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti.

³Nel caso di elezione tacita, la ripartizione è effettuata per analogia sulla base dei seggi assegnati alle liste; nel caso in cui le liste hanno pari diritto e non vi è accordo tra i proponenti delle liste, i seggi sono attribuiti per sorteggio.

⁴Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, il rappresentante dei proponenti designa i nomi dei membri supplenti del Municipio spettanti alla lista.

⁵Nel caso di vacanza, il rappresentante dei proponenti può designare il nome del sostituto entro il termine di trenta giorni fissato dal Municipio.

⁶Se entro il termine fissato non viene fatto uso del diritto di designare i membri supplenti, tale diritto è assegnato, secondo i medesimi principi dei capoversi precedenti, alle altre liste.

Art. 82

Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali
a) Consiglio comunale

¹I candidati eletti nel Consiglio comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Consiglio comunale nella seduta costitutiva o in una seduta successiva.

²Le credenziali dei membri del Consiglio comunale sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento; in caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono rilasciate dal Municipio.

Art. 83

b) Municipio

¹I candidati eletti nel Municipio rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato che viene loro consegnato dal giudice di pace entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati.

²Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti, compresi il Sindaco e i membri supplenti del Municipio, cessano la funzione.

³Le credenziali dei membri del Municipio sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento; in caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono rilasciate dal giudice di pace.

Capitolo ottavo - Elezione del Sindaco

Art. 84

Data e sistema di elezione

¹Il Sindaco viene eletto fra i membri del Municipio con il sistema maggioritario, la quarta domenica successiva a quella fissata per l'elezione del Municipio.

²Nel caso di elezione tacita del Municipio, l'elezione del Sindaco ha luogo la domenica in cui è fissata l'elezione per il Municipio.

Art. 85

Convocazione dell'assemblea

¹L'avviso di convocazione dell'assemblea con l'indicazione della data dell'elezione e del termine per la presentazione delle proposte di candidati è pubblicato all'albo comunale con i risultati dell'elezione del Municipio o, nel caso di elezione tacita, con la pubblicazione del nome degli eletti; l'articolo 15 capoverso 1 lettera b non è applicabile.

²Le proposte di candidatura alla carica di Sindaco devono essere depositate entro le ore 18.00 del giovedì successivo all'elezione del Municipio.

³Nel caso di elezione tacita del Municipio, le proposte di candidatura devono essere depositate entro le ore 18.00 del lunedì successivo alla pubblicazione degli eletti.

⁴Le proposte di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 del lunedì successivo al giorno di deposito; entro questo termine possono essere depositate la dichiarazione di rinuncia e il ritiro della candidatura.

⁵Nell'elezione del Sindaco non è dovuta la cauzione.

Art. 86

Sindaco ad interim

¹Prima dell'elezione del Sindaco le sue funzioni sono assunte dal membro del Municipio che ha ottenuto il numero maggiore di voti.

²In caso di parità di voti tra due o più membri del Municipio e in caso di elezione tacita, le funzioni sono assunte dal Sindaco in carica nel precedente quadriennio se figura fra gli eletti e, in caso contrario, dal membro più anziano per carica, subordinatamente per età. Se tutti i membri del Municipio sono di nuova elezione, le funzioni di Sindaco sono assunte dal membro più anziano per età.

Art. 87

Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali

¹Il candidato eletto alla carica di Sindaco rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato consegnatogli dal giudice di pace entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati.

²Le credenziali sono rilasciate dal giudice di pace.

Capitolo nono - Disposizioni varie

Art. 88

Incompatibilità per parentela

¹Se risultano contemporaneamente eletti sulla medesima lista o su liste diverse due o più candidati in grado di parentela incompatibile, è proclamato eletto quello che ha ottenuto il numero maggiore di voti.

²In caso di parità di voti, l'elezione viene determinata per sorteggio dal Consiglio di Stato o dall'Ufficio cantonale di accertamento o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.

³Se in occasione di un subingresso o di un'elezione complementare risulta eletto un candidato in grado di parentela incompatibile con una persona già in carica, rimane in carica quest'ultima.

⁴Se risultano eletti un candidato alla carica principale e un candidato a quella di supplente in grado di parentela incompatibile, entra in carica il primo, anche se eletto in un'elezione complementare.

⁵Il candidato escluso viene inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.

⁶Qualora l'incompatibilità sopraggiunga successivamente, si applicano per analogia i capoversi 1-4.

⁷Sono riservati gli ulteriori casi di incompatibilità per parentela previsti nelle leggi speciali.

Art. 89

Incompatibilità per funzione

¹Nell'elezione del Gran Consiglio, l'eletto o il subentrante che occupa una funzione incompatibile o l'eletto nel caso in cui l'incompatibilità sopraggiunga successivamente decade dalla carica sei mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, a meno che questa nel frattempo sia caduta.

²Sono riservati i casi di incompatibilità per funzione previsti nelle leggi speciali.

Art. 90

Incompatibilità per carica e diritto di opzione

¹L'autorità che rilascia le credenziali fissa all'eletto che occupa una carica incompatibile un termine di cinque giorni per depositare alla Cancelleria dello Stato o alla cancelleria comunale la dichiarazione di esercizio del diritto di opzione.

²Se l'eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.

³Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi equivale ad opzione.

Art. 91

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

L'eletto a una carica secondo la presente legge rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi e firma l'attestato che gli viene consegnato dall'autorità designata, del seguente tenore:

"Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio".

Art. 92

Notifica dei contributi a) obbligo di notifica

¹I partiti politici cantonali e le loro sezioni notificano alla Cancelleria dello Stato entro il 31 gennaio il nome dei singoli donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l'importo di 10'000 franchi ricevuti nel corso dell'anno precedente; per sezioni si intendono in particolare le associazioni riconosciute dal partito o che hanno un rapporto stretto con lo stesso, nonché i suoi organi territoriali sovracomunali.

²I candidati alle elezioni cantonali notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l'importo di 5'000 franchi entro il termine di tre giorni da quando le liste e le candidature sono divenute definitive; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.

³I comitati di sostegno per una votazione cantonale notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l'importo di 5'000 franchi entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.

⁴La Cancelleria dello Stato pubblica le notificazioni nel Foglio ufficiale.

⁵I capoversi 1-3 si applicano per analogia anche ai partiti politici comunali e alle loro sezioni, ai candidati alle elezioni comunali e ai comitati di sostegno per una votazione comunale; le notifiche sono comunicate alla cancelleria comunale, la quale le pubblica all'albo comunale per un periodo di quindici giorni.

Art. 93

b) sanzioni

¹Chi contravviene all'obbligo di notifica è punito con la multa fino a 10'000 franchi, riservato il capoverso 2.

²Il partito politico cantonale o la sua sezione che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 92 capoverso 1 viene privato in tutto o in parte del contributo versato al suo gruppo parlamentare sulla base della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; se il partito politico non beneficia del contributo al gruppo parlamentare, è applicabile il capoverso 1. La decisione è di competenza dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

³Riservato il capoverso 2, nel caso dell'articolo 92 capoversi 1-3 il perseguimento incombe al Consiglio di Stato; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

⁴Nel caso dell'articolo 92 capoverso 5 il perseguimento incombe al Municipio; sono applicabili gli articoli 150 e seguenti della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Art. 94

Finanziamento di campagne da parte degli enti pubblici

¹Il Consiglio di Stato e gli enti cantonali di diritto pubblico informano entro tre giorni mediante comunicazione pubblica sulla decisione di versamento di qualsiasi contributo per il finanziamento della campagna di una votazione.

²Il Municipio e gli enti comunali di diritto pubblico informano entro tre giorni mediante pubblicazione all'albo comunale sulla decisione di versamento di qualsiasi contributo per il finanziamento della campagna di una votazione.

TITOLO VII – INIZIATIVA POPOLARE

Art. 95

Promotori

¹La domanda di iniziativa popolare deve essere presentata alla Cancelleria dello Stato da almeno cinque e al massimo venti promotori che costituiscono il comitato di iniziativa.

²Il primo promotore è il rappresentante dei promotori autorizzato ad agire e firmare in loro nome e a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 96

Esame della domanda

¹La Cancelleria dello Stato accerta se la domanda corrisponde alle esigenze formali della legge.

²Se il titolo o il contenuto dell'iniziativa sono incompleti o si prestano a confusione, la Cancelleria dello Stato assegna al rappresentante un termine di dieci giorni per la correzione.

³In caso di mancata correzione o quando il titolo o il contenuto dell'iniziativa sono contrari all'ordine pubblico la domanda è respinta con decisione della Cancelleria dello Stato.

⁴Se la domanda di iniziativa adempie i requisiti, la Cancelleria dello Stato la pubblica nel Foglio ufficiale, indicando i nomi dei promotori e fissando il periodo di raccolta delle firme.

⁵È riservato l'esame di ricevibilità da parte del Gran Consiglio.

Art. 97

Requisiti della lista

¹La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto;
- b) il titolo e il testo dell'iniziativa; nel caso di iniziativa presentata nella forma elaborata, anziché il testo, può essere riportato un breve riassunto;
- c) l'indicazione della data di pubblicazione della domanda di iniziativa nel Foglio ufficiale;
- d) una clausola di ritiro incondizionato a favore dei promotori;
- e) i nomi dei promotori, indicando il loro rappresentante;
- f) la punibilità con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

²La lista che non adempie i requisiti del capoverso 1 è nulla.

Art. 98

Apposizione della firma

¹L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.

²L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna "firma autografa", iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione "per ordine" e appone la propria firma.

³Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.

⁴Chiunque contravviene a quanto prescritto dal capoverso 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale svizzero.

Art. 99

Raccolta delle firme

¹La raccolta delle firme è libera.

²I promotori possono depositare le liste nelle cancellerie comunali affinché vengano messe a disposizione dei cittadini, nelle ore di apertura della cancelleria comunale.

³La cancelleria comunale annuncia entro il giorno successivo l'avvenuto deposito, nonché gli orari di apertura della cancelleria comunale, mediante pubblicazione all'albo.

⁴L'uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata delle firme richiede l'autorizzazione preventiva del Municipio, che stabilisce le condizioni di tempo e di luogo per la raccolta. L'uso del suolo pubblico a tale scopo, come pure il rilascio della necessaria autorizzazione, sono esentati da qualsiasi emolumento e sono favoriti in specie in occasione di votazioni o elezioni.

⁵Le firme apposte non possono essere ritirate.

Art. 100

Attestazione di validità delle firme

¹Il funzionario del Comune:

- a) attesta la validità delle firme depositate entro il termine, apposte dai cittadini iscritti nel Comune con diritto di voto in materia cantonale;
- b) annulla gli spazi non riempiti da firme;
- c) attesta il numero di firme valide;
- d) segnala alla Cancelleria dello Stato le irregolarità constatate in occasione dell'attestazione del diritto di voto;
- e) registra le firme già vidimate.

²È nulla:

- a) la firma illeggibile;
- b) la firma di persona non identificabile;
- c) la firma ripetuta;
- d) la firma di stessa mano;
- e) la sottoscrizione che riporta il nome o la firma non manoscritta;
- f) la firma di persona non iscritta nel catalogo elettorale;
- g) la sottoscrizione senza la firma autografa;
- h) la sottoscrizione che riporta la data di nascita errata;
- i) la firma già stralciata al momento del deposito della lista.

³La lista e le firme senza l'attestazione comunale sono nulle.

Art. 101

Termine per la consegna delle liste

¹Le liste con le firme devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato o presso le cancellerie comunali entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno valido per la raccolta delle firme.

²Il Municipio trasmette entro cinque giorni direttamente alla Cancelleria dello Stato le liste consegnate entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno utile per la raccolta delle firme.

³Le liste depositate dopo le ore 18.00 dell'ultimo giorno valido per la raccolta delle firme sono nulle.

Art. 102

Accertamento del risultato

¹La Cancelleria dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di raccolta delle firme, accerta se la domanda di iniziativa ha raggiunto il numero prescritto di firme valide.

²Essa può procedere presso l'interessato a controlli dell'effettiva personale sottoscrizione della lista.

Art. 103

Pubblicazione del risultato

¹La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda. Se la domanda è riuscita, trasmette gli atti al Gran Consiglio; se il numero delle firme non è raggiunto, dichiara la domanda non riuscita.

²Su richiesta dei promotori la Cancelleria dello Stato è tenuta a mettere loro a disposizione per visione le liste con le firme stralciate.

³Trattandosi di una domanda per la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione preliminare.

Art. 104

Ricevibilità

Il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

Art. 105

Ritiro della domanda

¹La domanda di iniziativa per la revisione totale della Costituzione può essere ritirata fino al giorno della pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale.

²La domanda di iniziativa legislativa e la domanda di iniziativa per la revisione parziale della Costituzione possono essere ritirate fino a dieci giorni dopo la pubblicazione nel Foglio ufficiale della decisione del Gran Consiglio.

³La dichiarazione di ritiro deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto e depositata entro le ore 18.00 del giorno di scadenza.

⁴Il ritiro dell'iniziativa è pubblicato nel Foglio ufficiale.

Art. 106

**Iniziativa
costituzionale
a) riforma totale**

¹Se la domanda di iniziativa chiede la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato dovrà sottoporre preliminarmente e contemporaneamente al popolo il quesito, se intende o no rivedere la Costituzione e, in caso affermativo, se il progetto debba essere elaborato dal Gran Consiglio o da una Costituente, la quale in tale caso sarà eletta con le norme stabilite per l'elezione del Gran Consiglio.

²Il Gran Consiglio o la Costituente allestisce il progetto di riforma totale entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione dei risultati della votazione preliminare nel Foglio ufficiale.

Art. 107

**b) riforma
parziale**

¹La domanda di iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.

²Se la domanda di iniziativa per l'adozione o per la modifica o abrogazione di più articoli riguarda materie differenti, ciascuna di queste dovrà formare oggetto di una domanda particolare di iniziativa.

³La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.

⁴Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

Art. 108

**Procedura
a) generica o
elaborata**

¹Se l'iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio elabora il progetto di riforma parziale nel senso della domanda, avvalendosi della collaborazione del Consiglio di Stato.

²Il Gran Consiglio può contrapporre al progetto di iniziativa popolare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre contemporaneamente alla votazione popolare.

³Se l'iniziativa è presentata in forma elaborata e il Gran Consiglio aderisce al progetto, esso viene sottoposto alla votazione popolare per l'accettazione o il rifiuto. Se non vi aderisce, il Gran Consiglio può elaborare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre alla votazione popolare contemporaneamente a quello dei promotori dell'iniziativa.

⁴Il Consiglio di Stato può chiedere una seconda lettura sul controprogetto.

⁵In ogni caso, il Gran Consiglio dovrà elaborare un progetto nel senso della domanda di iniziativa, dichiarare di accogliere o di respingere la domanda o di opporvi un suo controprogetto entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

⁶Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato, entro otto giorni, con l'indicazione della data della votazione.

Art. 109

b) caso particolare con varianti

Abrogato

La norma viene comunque menzionata per consentire di avere una numerazione degli articoli corrispondente a quella presente nel capitolo 3 "Commento sui singoli articoli" del rapporto e nel disegno di legge annesso al messaggio n. 7185.

Art. 110

**Iniziativa legislativa
a) modalità**

¹L'iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.

²Ogni domanda di iniziativa deve comprendere un solo oggetto. Se la domanda si riferisce a materie diverse, ciascuna di esse deve essere oggetto di un'iniziativa distinta.

³La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.

⁴Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

Art. 111

b) procedura

¹Se la domanda di iniziativa popolare in forma elaborata non è accolta dal Gran Consiglio, essa viene sottoposta al voto popolare.

²Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio elabora un progetto nel senso della domanda, avvalendosi della collaborazione del Consiglio di Stato.

³Qualunque sia la forma della domanda di iniziativa, il Gran Consiglio può raccomandarne al popolo l'accettazione o la reiezione oppure proporgli di adottare un suo controprogetto sulla stessa materia.

⁴Il Consiglio di Stato può chiedere una seconda lettura sul controprogetto.

⁵In ogni caso, il Gran Consiglio deve pronunciarsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

Art. 112

c) ritiro

¹Non si procede a votazione quando la maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto ritira la domanda di iniziativa o quando il Gran Consiglio accetta il progetto popolare.

²È riservato il diritto di referendum.

Art. 113

Domanda di riforma totale della Costituzione

¹La votazione preliminare sulla domanda di riforma totale della Costituzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati della raccolta delle firme.

²Nella votazione sono posti i quesiti seguenti:

"*Volete la riforma totale della Costituzione?*"

e in caso affermativo:

"*Volete che il progetto sia elaborato dal Gran Consiglio o dalla Costituente?*"

³Se la maggioranza si pronuncia in favore della Costituente, il Consiglio di Stato convoca le assemblee per l'elezione della Costituente secondo le modalità per l'elezione del Gran Consiglio.

Art. 114

Domanda di riforma parziale della Costituzione e di iniziativa legislativa: votazione

¹La votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione e sulla domanda di iniziativa legislativa deve aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.

²Se all'iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

³La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

⁴Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della domanda sussidiaria. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il numero maggiore di voti.

Art. 115

Domanda di riforma parziale della Costituzione con varianti e controprogetto: doppio turno

Abrogato

La norma viene comunque menzionata per consentire di avere una numerazione degli articoli corrispondente a quella presente nel capitolo 3 "Commento sui singoli articoli" del rapporto e nel disegno di legge annesso al messaggio n. 7185.

TITOLO VIII – REFERENDUM

Art. 116

Requisiti della lista

La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto;
- b) il titolo dell'atto contro il quale il referendum è proposto;
- c) l'indicazione, con data e numero del Foglio ufficiale, nel quale il testo è stato pubblicato;
- d) la punibilità con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

Art. 117

Procedura: norme applicabili

¹La raccolta delle firme, l'attestazione comunale, l'accertamento e il controllo delle firme avvengono nei modi e nelle forme prescritti per le iniziative.

²I motivi di nullità delle firme sono quelli stabiliti per le iniziative.

³Non è ammesso il ritiro della domanda di referendum.

Art. 118

Pubblicazione del risultato

¹La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda.

²Se il numero prescritto di firme non è raggiunto, la domanda è dichiarata non riuscita.

³Se il numero di firme è raggiunto, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione.

TITOLO IX – INIZIATIVA LEGISLATIVA E REFERENDUM DEI COMUNI

Art. 119

Autorità competente

¹La presentazione dell'iniziativa legislativa e del referendum dei Comuni è decisa dall'Assemblea comunale o dal Consiglio comunale.

²Il regolamento comunale può delegare la decisione al Municipio.

Art. 120

Iniziativa a) presentazione della domanda

¹I Comuni che intendono proporre un'iniziativa legislativa devono depositare il testo, firmato da almeno tre Comuni promotori, alla Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale.

²I promotori devono designare un loro rappresentante.

³La domanda deve contenere una clausola di ritiro incondizionato e indicare i Comuni promotori autorizzati a presentare la dichiarazione di ritiro.

Art. 121

b) esame della domanda

Per l'esame della domanda valgono le disposizioni dell'articolo 96.

Art. 122

Deposito delle adesioni

Le adesioni dei Comuni devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato.

Art. 123

Referendum

Abrogato

La norma viene comunque menzionata per consentire di avere una numerazione degli articoli corrispondente a quella presente nel capitolo 3 "Commento sui singoli articoli" del rapporto e nel disegno di legge annesso al messaggio n. 7185.

Art. 124

Altre disposizioni

¹Valgono per analogia le norme sulle iniziative e sui referendum popolari.

²Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità.

TITOLO X – REVOCA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL MUNICIPIO

Art. 125

Presentazione della proposta di revoca

¹La proposta di revoca del Consiglio di Stato deve essere firmata da cinquanta elettori; essa è presentata all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ed è pubblicata nel Foglio ufficiale.

²La proposta di revoca del Municipio deve essere firmata dal numero di elettori prescritto nell'articolo 46 capoverso 1 lettera a; essa è presentata al Municipio ed è pubblicata all'albo comunale.

³La proposta di revoca può essere motivata; il Consiglio di Stato e il Municipio hanno il diritto di pubblicare ufficialmente le proprie osservazioni.

Art. 126

Requisiti della lista

La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il testo della domanda;
- b) l'indicazione della data di pubblicazione nel Foglio ufficiale o all'albo comunale;
- c) la punibilità con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

Art. 127

Deposito delle firme

¹Le firme della domanda di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato.

²Per la domanda di revoca del Municipio, nel computo del numero di firme si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo elettorale al momento della pubblicazione della proposta di revoca all'albo comunale, esclusi i cittadini all'estero.

Art. 128

Accertamento e pubblicazione del risultato della domanda

¹L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio accerta e pubblica il risultato della domanda di revoca del Consiglio di Stato nel Foglio ufficiale.

²La Cancelleria dello Stato, avvalendosi della collaborazione della cancelleria comunale, accerta il risultato della domanda di revoca del Municipio e ne fa eseguire la pubblicazione all'albo comunale.

³Gli articoli 99 e 100 sono applicabili per analogia.

Art. 129

Votazione

Il Consiglio di Stato o il Municipio fissa la data della votazione.

Art. 130

Elezione del nuovo Consiglio di Stato o Municipio

¹Se la domanda di revoca del Consiglio di Stato è accolta, l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio fissa la data dell'elezione e convoca le assemblee; l'elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione.

²Se la domanda di revoca del Municipio è accolta, il Consiglio di Stato fissa la data dell'elezione e il Municipio convoca l'assemblea; l'elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione.

³Per l'elezione del Sindaco si applicano gli articoli 81 e seguenti.

Art. 131

Assunzione della carica e periodo di elezione

¹Il Consiglio di Stato e il Municipio revocato restano in funzione sino all'entrata in carica dei nuovi membri.

²I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del periodo in corso.

Art. 132

Diritto suppletorio

Sono applicabili per analogia le norme in materia di referendum.

TITOLO XI – PUBBLICAZIONI

Art. 133

**Pubblicazioni
a) in generale**

¹Le pubblicazioni del Consiglio di Stato e dell'Ufficio cantonale di accertamento sono effettuate nel Foglio ufficiale.

²Le pubblicazioni del Municipio, del Sindaco e dell'ufficio elettorale sono effettuate all'albo comunale.

³Sono riservate le disposizioni speciali.

Art. 134

**b) nei casi di
urgenza**

Nei casi di urgenza, il Consiglio di Stato può disporre che la pubblicazione determinante sia effettuata con altre modalità.

TITOLO XII – TERMINI E RIMEDI DI DIRITTO

Capitolo primo - Termini

Art. 135

**Termini
a) in generale**

¹I termini stabiliti dalla presente legge non possono essere né interrotti né sospesi né prorogati; non vi sono ferie.

²Quando la legge prescrive il deposito di un atto, il termine è rispettato quando l'autorità riceve tale atto entro le ore 18.00 del giorno della scadenza; negli altri casi si applicano i principi generali della procedura amministrativa.

³Se l'ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

⁴Nei termini espressi in giorni non viene computato quello dell'intimazione, della pubblicazione o del fatto per cui si ricorre.

Art. 136

**b) nella
presentazione
delle
candidature**

Le proposte di candidati, le modifiche delle proposte medesime, le notifiche di candidati, nonché le dichiarazioni di ritiro di una proposta devono essere depositate a mano all'autorità o all'ufficio competente entro le ore 18.00 del termine di scadenza.

Capitolo secondo - Rimedi di diritto

Art. 137

Ricorso contro il catalogo elettorale

¹Ogni cittadino attivo del Comune può interporre ricorso al Consiglio di Stato contro il catalogo elettorale federale, cantonale e comunale del proprio Comune durante il periodo di pubblicazione.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di catalogo elettorale cantonale e comunale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.

Art. 138

Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria

¹Per atti della procedura preparatoria si intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto.

²Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco o di un'istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³Contro ogni atto del Consiglio di Stato o di un'istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato; la decisione su reclamo è definitiva, riservato il diritto federale.

⁴Contro la decisione del Consiglio di Stato in materia di ineleggibilità è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

⁵Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui è stato compiuto l'atto che si intende impugnare o dalla scoperta del motivo di impugnazione.

⁶Il Tribunale cantonale amministrativo o il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza, riservato il ricorso secondo l'articolo 139.

Art. 139

Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni

¹Le decisioni del Consiglio di Stato e dell'Ufficio cantonale di accertamento sono definitive, riservato il diritto federale.

²I ricorsi contro le decisioni di altre autorità devono essere inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati.

³I ricorsi contro i risultati delle elezioni non sospendono l'entrata in carica delle persone elette.

Art. 140

Ricorso contro le votazioni federali e le elezioni del Consiglio nazionale

I ricorsi contro le votazioni federali o l'elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.

Art. 141

Impugnabilità delle decisioni

Il Consiglio di Stato decide in modo definitivo, salvo diversa disposizione della legge.

TITOLO XIII – SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 142

Sanzioni disciplinari

¹Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino a un massimo di 5'000 franchi ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della presente legge e delle norme di applicazione.

²Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili dal Consiglio di Stato con una multa fino a un massimo di 1'000 franchi.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

⁴È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 143

Obbligatorietà della carica

¹Ogni eletto dal popolo a una carica pubblica ha l'obbligo di accettarla a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.

²Il Consiglio di Stato, e il Gran Consiglio per l'elezione del Governo, può infliggere una multa fino a un massimo di 5'000 franchi all'eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

⁴È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

TITOLO XIV – STRUMENTI TECNICI E INFORMATICI

Art. 144

Impiego di strumenti per le operazioni di spoglio

Per le operazioni di spoglio, il Consiglio di Stato può prevedere l'impiego di strumenti tecnici e informatici; sono riservate le disposizioni federali.

TITOLO XV – RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLO SPOGLIO PER LE ELEZIONI COMUNALI

Art. 145

Costi dello spoglio per le elezioni comunali

Abrogato

La norma viene comunque menzionata per consentire di avere una numerazione degli articoli corrispondente a quella presente nel capitolo 3 "Commento sui singoli articoli" del rapporto e nel disegno di legge annesso al messaggio n. 7185.

TITOLO XV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 146

Disposizioni esecutive

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione della legge.

Art. 147

Abrogazione del diritto previgente

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è abrogata.

Art. 148

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ricevuta l'approvazione della Confederazione, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

II.

Il cittadino ticinese all'estero rimane iscritto nel catalogo elettorale comunale e cantonale conformemente al diritto previgente fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione da parte del Popolo della modifica dell'articolo 30 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997.

III.

Il Consiglio di Stato trasmette la presente modifica di legge alla Cancelleria federale per l'approvazione della Confederazione in conformità all'articolo 91 capoverso 2 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976.

ALLEGATO

Modifica di leggi

1. Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Art. 73 cpv. 5

⁵I seggi nelle commissioni sono ripartiti proporzionalmente fra i gruppi in base al numero dei seggi da questi conseguiti, secondo il sistema di ripartizione per l'elezione del consiglio comunale stabilito dalla legge sull'esercizio dei diritti politici del ... con la variante che anche i gruppi che non hanno raggiunto il quoziente partecipano alla ripartizione in forza della maggiore frazione.

Art. 82 lett. c

c) i funzionari dell'Amministrazione cantonale indicati dal Consiglio di Stato;

Art. 199 cpv. 1

¹Se un membro del Municipio o del Consiglio comunale è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato lo destituisce dalle sue funzioni. In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo la legge sull'esercizio dei diritti politici del....

Art. 200

**Obbligo di
notifica
dell'autorità
giudiziaria**

L'autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato la sentenza definitiva di condanna di un membro del Municipio o del Consiglio comunale alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; essa notifica inoltre al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un membro del municipio quando l'interessato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

2. Legge sulle elezioni patriziali del 10 novembre 2008

Art. 2

**Norme
sussidiarie**

Qualora la presente legge non disponga diversamente, si applica per analogia la legge sull'esercizio dei diritti politici del

3. Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015

Art. 5

2. Competenze ¹L'Ufficio provvede alla verifica dei poteri sulla scorta del verbale dell'Ufficio cantonale di accertamento e ne riferisce al Gran Consiglio.

²L'Ufficio controlla segnatamente:

- a) i risultati;
- b) la ripartizione dei seggi;
- c) la graduatoria dei candidati e la proclamazione degli eletti;
- d) la corretta pubblicazione dei risultati;
- e) le incompatibilità e l'esercizio del diritto di opzione.

Art. 6

**Seduta
costitutiva
1. Presupposti**

¹Il Gran Consiglio è costituito quando almeno la maggioranza assoluta dei mandati risulta convalidata.

²La seduta costitutiva è presieduta dal deputato più anziano per età.

Art. 7

2. Decisioni

¹Il Gran Consiglio decide sui casi di incompatibilità; nel caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario decide l'Ufficio presidenziale.

²Contro la decisione del Gran Consiglio e dell'Ufficio presidenziale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.

Art. 9 lett. e

e) abrogata

Art. 10

Abrogato

4. Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995

Art. 83a (nuovo)

**E. Compatibilità
con la carica di
deputato al Gran
Consiglio**

La funzione di docente di una scuola cantonale con un grado di occupazione fino al cinquanta per cento è compatibile con la carica di deputato al Gran Consiglio.

Disegno di

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7185 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 20 settembre 2018 n. 7185R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 30

**5. Ticinesi
all'estero**

La legge definisce i casi in cui il cittadino ticinese all'estero acquista i diritti politici e ne stabilisce l'esercizio.

II.

Se approvata dal Popolo, la modifica della Costituzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Disegno di

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7185 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 20 settembre 2018 n. 7185R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 29a cpv. 1

¹È ineleggibile alle cariche di elezione popolare cantonale e comunale il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

II.

Se approvata dal Popolo, la modifica della Costituzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Disegno di

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7185 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 20 settembre 2018 n. 7185R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 3

³La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

Art. 42

**Referendum
facoltativo**

Sottostanno al voto popolare se richiesto nei sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni:

- a) le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale;
- b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a fr. 1'000'000.- o una spesa annua superiore a fr. 250'000.- per almeno quattro anni;
- c) gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo.

Art. 83 cpv. 2

²La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

Art. 85 cpv. 4 e nota marginale

**Revisione
parziale, 1.
Proposta**

⁴La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

II.

Se approvata dal Popolo, la modifica della Costituzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Disegno di

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7185 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 20 settembre 2018 n. 7185R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 82 cpv. 2

²I progetti di revisione totale proposti dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio possono contenere su singoli oggetti al massimo due varianti.

II.

Se approvata dal Popolo, la modifica della Costituzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.